

LA "CULTURA,, DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE

ATTI DEL PRIMO INCONTRO DI STUDIO

FIRENZE, 15-16 APRILE 1983

a cura di PAOLO GROSSI



Milano - Giuffrè Editore

PREMESSA

Il volume, che qui si presenta al lettore, è costituito dagli 'Atti' di un convegno scientifico affatto singolare e straordinario, forse — possiamo ben dirlo — un unicum nella storia della recente riflessione giuridica, che è pur ricca di momenti significativi: l'Incontro fiorentino del 15/16 aprile 1983 sulla 'cultura' delle Riviste giuridiche. Un comune banco di lavoro, al quale la Redazione dei « Quaderni fiorentini » ha invitato: come Relatori, alcuni Direttori di Riviste giuridiche italiane ad essa legati da antichi vincoli di amichevole collaborazione scientifica; come ospiti e partecipi nella discussione, i più qualificati docenti delle Facoltà italiane di Giurisprudenza. Un banco di lavoro — aggiungiamo — che ci piace ricordare affollato e oltremodo vivo.

E quali sono i meriti che, a uno sguardo retrospettivo munito di un minimo di oggettività, l'organizzatore dell'Incontro riconosce nella sua iniziativa? Non certo quello di aver dato fondo al grave e intricato problema. Sibbene soltanto quello di averlo proposto in modo chiaro e sonoro, di averlo iscritto all'ordine del giorno della cultura giuridica italiana. Nell'itinerario dei lavori, se l'abbiamo appena sfiorato, l'abbiamo però segnato con evidenza nell'agenda del giurista italiano quale oggetto non differibile delle sue attenzioni, acuendo la sua — talora opaca — sensibilità verso un tema essenziale per la comprensione delle vicende dell'esperienza giuridica nel secondo Ottocento e nell'intero Novecento.

Il lettore troverà rispecchiato fedelmente nel volume l'andamento del nostro Incontro, e vi troverà le tracce di un lungo cammino dalla prima lettera invitatoria del giugno 1982, al questionario diffuso nell'autunno 1982, alla scansione del suo effettivo svolgimento nell'aprile 1983 (in seguito a un rinvio della data inizialmente proposta del dicembre 1982). Le pagine che

seguono costituiscono però soprattutto lo specchio fedele dei due giorni di lavori nella consecuzione prevista dal programma ed effettivamente realizzata. Le uniche variazioni sono: l'inserimento della testimonianza di Natalino Irti, che, pur prevista e preparata, non poté essere letta per una improvvisa indisposizione dell'Autore e che oggi siamo lieti di garantire per iscritto ai nostri 'Atti'; l'inserimento dell'intervento che insensati ma necessari limiti di tempo impedirono a Mario Chiavario di pronunciare; la mancata inclusione negli 'Atti' di alcuni interventi più occasionali.

Sfogliandoli con attenzione, il lettore coglierà nella lettera invitatoria e nel questionario i motivi sostanziali e l'occasione formale dell'iniziativa, nonché il progetto culturale che l'ha sorretta. Nei risultati dei due giorni di lavoro comunitario individuerà soltanto l'avvio di una risposta ai troppi problemi incalzanti. Sappia infatti il lettore che, nella consapevolezza degli organizzatori, si è trattato sempre e unicamente di un primo Incontro, come appare chiaro dalla epigrafe del programma di ieri e dalla intitolazione del volume di oggi. A quando un secondo Incontro destinato a raccogliere le intuizioni e le istanze emerse nel primo? Forse presto, se non ci mancheranno lo stimolo e la solidarietà degli amici e dei colleghi.

PAOLO GROSSI

Documenti

LETTERA INVITATORIA SPEDITA AI GIURISTI
ITALIANI NEL GIUGNO 1982

Oggetto: *Organizzazione di un primo Incontro su « La cultura delle Riviste giuridiche ».*

Nei dieci anni di vita che la nostra Rivista ha alle sue spalle la Redazione ha sempre cercato di tenersi fedele all'assunto programmatico che sollecitò e motivò, nel 1971, la nascita dei « Quaderni »: un colloquio — il più possibile intenso e costante — fra cultori del diritto positivo, da un lato, e storici e filosofi del diritto, dall'altro, nella precisa convinzione della fecondità d'un simile colloquio.

Forte di questa convinzione e decisa a portare innanzi questo orientamento, la Redazione dei « Quaderni » si propone, in un anno significativo come quello che coincide con il decennale della iniziativa culturale fiorentina, di organizzare uno specifico momento dialogico che veda finalmente, ad uno stesso tavolo, l'uno di fronte all'altro, il « giurista » e lo « storico ».

Vorremmo che si tentasse di rispondere a qualche precisa domanda che sentiamo urgere: ora che la scienza giuridica, almeno nei suoi filoni più vivi, sembra deporre il monocolo esegetico per inforcare occhiali più complessi nella sua peculiare lettura del mondo sociale, quale spazio sembra avere per il giurista non sprovveduto la dimensione storica del suo sapere? Quale contributo ritiene che gli possa dare la storia del pensiero giuridico e, in particolare, di quello moderno? O il sapere storico è relegabile tra le curiosità e le anticaglie senza un nesso vitale con la conoscenza tecnica del diritto vigente? E ancora: quale immagine di storico del diritto il « giurista » ritiene deteriorare e in che cosa lo storico del diritto è per lui un interlocutore desiderabile, e in che cosa interlocutore mancato?

Questo fascio di domande intendiamo porre a giuristi coinvolti nella direzione delle più sensibili Riviste giuridiche italiane, che vivono accanto ai « Quaderni » e operano sul terreno del diritto positivo, nella certezza che essi siano un po' i naturali depositari delle istanze e delle doglianze che percorrono oggi il terreno della riflessione giuridica italiana. Essi saranno portati a rispondere, facendo tesoro della loro diretta esperienza di operatori culturali, di responsabili di quella comunità ideale di lavoro e di studio che è una Rivista scientifica; e sarà prezioso quanto ci potrà esser detto sulla convivenza, o più spesso sulla mancata convivenza — sia essa voluta o soltanto sofferta — tra « giuristi » e « storici » all'interno della vita dei fogli da essi diretti dedicati agli aspetti teorici e tecnici del diritto.

Oggi che crediamo, assai più di ieri, alla storicità del sapere giuridico; oggi che purtuttavia persistono immobili certi vecchi atteggiamenti di sordità e di chiusura, un momento di riflessione sul tema può essere non disutile. E poiché l'incontro rende viva e vivace la riflessione, è sembrato opportuno alla Direzione del « Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno » della Università di Firenze e alla Redazione dei « Quaderni fiorentini », di promuovere a Firenze un momento comune in cui ci si possa porre domande come quelle sopra segnate od altre possibili che tocchino lo stesso problema essenziale. Un incontro fra la nostra Redazione e i Redattori di alcuni fogli giuridici riuniti attorno a un tavolo ideale a discutere insieme. Saranno messi a nudo almeno due punti dolenti: quello dell'inserimento dello storico del diritto entro la « scientia juris »; ma soprattutto quello della cultura del « giurista » e delle riviste « giuridiche », dei difficili rapporti in lui fra tecnica e cultura.

Se tutto ciò potrà realizzarsi, sarà per la Redazione dei « Quaderni » anche un prezioso momento di verifica. È infatti per noi urgente verificare se, in questi dieci anni, si è effettivamente corrisposto al programma iniziale. Lo scadere d'un decennio di attività è tempo, più che di sterili compiacimenti, di bilanci consuntivi e preventivi nella loro impietosa oggettività.

L'incontro avrà luogo a Firenze, secondo modalità che saranno in seguito precisate, il giorno 16 dicembre 1982, e sarà presieduto da Massimo Severo Giannini.

Hanno già assicurato la loro partecipazione e il loro contributo come relatori Giorgio Berti, Direttore di « Jus »; Sabino Cassese, Redattore-capo della « Rivista trimestrale di diritto pubblico »; Enzo Cheli, Direttore di « Quaderni costituzionali »; Giorgio Gaja, Membro del Comitato di direzione dello « Italian yearbook of International Law » e Redattore-capo della « Rivista di diritto internazionale »; Natalino Irti, Direttore de « Il diritto dell'impresa » e Condirettore di « Giustizia civile » e « Le nuove leggi civili commentate »; Cesare Pedrazzi, Direttore della « Rivista italiana di diritto e procedura penale »; Pietro Rescigno, Condirettore della « Rivista di diritto civile » e della « Rivista di diritto commerciale »; Stefano Rodotà, Direttore di « Politica del diritto »; Umberto Romagnoli, Redattore-capo della « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ».

Il canovaccio essenziale sarà costituito da un questionario che abbiamo già diffuso tra i relatori e che essi terranno presente. Chi fosse interessato a ricevere non soltanto l'invito dettagliato ma altresì copia del questionario è pregato di segnalarlo all'indirizzo provvisorio del Centro di Studi, in via Laura 48-50, 50121 Firenze.

PAOLO GROSSI

PRIMO INCONTRO SU
« LA CULTURA DELLE RIVISTE GIURIDICHE »
FIRENZE, 15/16 APRILE 1983

QUESTIONARIO

1) Per gli storici della cultura otto-novecentesca la 'cultura delle Riviste' è divenuta un osservatorio ideale per la ricostruzione del dibattito culturale dell'epoca. L'incontro tra Riviste giuridiche, oggi, può costituire una occasione per chiedersi se esse abbiano conservato il ruolo di momento di espressione e insieme di orientamento del dibattito interno al sapere giuridico.

Esplicitamente: la Rivista è (è stata, intende essere) uno strumento di semplice informazione e imparziale registrazione delle diverse correnti interne al sapere giuridico oppure sceglie una precisa politica culturale, organizza i materiali su precise ipotesi di lavoro?

In quest'ultimo caso: il rapporto fra programma redazionale (e la connessa 'visione generale', il taglio interpretativo del settore assunto ad oggetto) e la effettiva organizzazione del materiale convogliato nel prodotto finito, nell'uno o nell'altro numero della Rivista, è (è stato, tende ad essere) stretto, condizionante, oppure il rapporto tra programma e realizzazione è più oscillante ed incerto? In definitiva: che rapporto potrebbe essere indicato, in un momento di bilancio critico della Rivista, fra il programma redazionale e la cultura effettivamente prodotta dalla Rivista?

2) Che uso della tradizione giuridica (interna al settore disciplinare considerato) fa (ha fatto, intende fare) la Rivista?

In alternativa: a) Si ritiene essenziale, per la definizione attuale dell'oggetto e dei metodi del sapere giuridico, una rimeditazione sui 'classici', una rielaborazione creativa, una rilettura attualizzante dell'uno o dell'altro di essi? In questa prospettiva, vi

sono state 'riscoperte' di autori dimenticati o trascurati, canonizzazioni di nuovi 'classici' o, al contrario, radicali revisioni dell'immagine canonica di 'auctoritates' fino allora indiscutibili? Oppure: *b)* È sembrato necessario esaltare i momenti di discontinuità nei riguardi della tradizione, privilegiando metodologicamente le istanze di rinnovamento che percorrono il sapere giuridico di fronte alla complessità dell'odierno contesto storico-sociale?

3) La Rivista ha ritenuto opportuno volgere la sua attenzione a zone del sapere giuridico diverse dal settore disciplinare tradizionalmente proprio? Se sì, ciò ha indotto una modifica dei confini e degli stessi contenuti del campo d'analisi tipico della Rivista?

4) Nello scrivere o riscrivere la storia del settore disciplinare proprio della Rivista è apparsa opportuna la collaborazione degli storici della cultura giuridica? Se sì, quali sembrano dover essere, per il giurista, le caratteristiche specifiche dell'intervento dello storico? E quali domande appaiono invece lasciate senza risposta dalla odierna storiografia giuridica? In altri termini: quale è l'immagine che il giurista-organizzatore di cultura oggi ha dello storico del pensiero giuridico?

5) Quali sono i 'lettori ideali', i destinatari della Rivista? La Rivista intende proporsi come strumento puramente interno al mondo del diritto oppure crede di poter individuare temi e metodi potenzialmente interessanti anche per altri settori delle scienze storico-sociali?

PRIMO INCONTRO
SU
LA « CULTURA » DELLE RIVISTE
GIURIDICHE ITALIANE

A T T I

PROGRAMMA

(così come fu diffuso agli interessati ed effettivamente si svolse, nei giorni 15-16 aprile 1983, presso il Salone dei Dugento in Palazzo Vecchio e presso l'Aula Magna della Università degli Studi)

VENERDÌ 15 APRILE 1983

- Ore 10,30 - Apertura dell'Incontro
Saluto di Paolo GROSSI
- Ore 10,45 - Introduzione di Massimo Severo GIANNINI
- Ore 12 - Interventi di:
Giorgio BERTI, Direttore di « Jus »;
Sabino CASSESE, Redattore-capo della « Rivista trimestrale di diritto pubblico »;
Enzo CHELI, Direttore di « Quaderni costituzionali »;
Giorgio GAJA, Condirettore dello « Italian yearbook of international Law » e Redattore-capo della « Rivista di diritto internazionale »;
Natalino IRTI, Direttore de « Il diritto dell'impresa » e Condirettore di « Giustizia civile » e « Le nuove leggi civili commentate »;
- Ore 16 - Interventi di:
Cesare PEDRAZZI, Direttore della « Rivista italiana di diritto e procedura penale »;
Pietro RESCIGNO, Condirettore della « Rivista di diritto civile » e della « Rivista di diritto commerciale »;
Stefano RODOTÀ, Direttore di « Politica del diritto »;
Umberto ROMAGNOLI, Redattore-capo della « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile »;
- Ore 17 - Discussione

SABATO, 16 APRILE 1983

- Ore 9,30 - Proseguimento della discussione

PAOLO GROSSI

CHIARIMENTI PRELIMINARI

Poiché siamo qui a dibattere su « La 'cultura' delle Riviste giuridiche italiane », si impongono dei chiarimenti preliminari: sulla intitolazione del programma che orienta i nostri lavori; sul significato e le ragioni dell'iniziativa del nostro Centro di Studi.

Senza dubbio, l'epigrafe del nostro Incontro soffre di qualche ambiguità, non fosse altro per quell'equivoco termine cultura che vi sta al centro, e vi sta ancor più ribadito nella sua equivocità a causa delle circostanti virgolette, che esprimono tutta la diffidenza e la cautela dei promotori.

È sicuro soltanto che a una siffatta formulazione, anche se non sottostà alcuna venatura polemica, è però sottesa una domanda: esiste una cultura delle Riviste giuridiche italiane? O, per meglio dire: le Riviste italiane di diritto positivo — ché di quelle e non di altre qui si parla — si preoccupano di far cultura, di inserire cioè il proprio discorso al di là dello steccato delle esigenze tecniche e professionali? Una simile domanda, che sarebbe malevola e spregiatrice se rivolta a Riviste storiche, filosofiche, letterarie, si legittima invece, entro il territorio specifico della letteratura giuridica, nella natura ambivalente dei fogli di diritto positivo perennemente protesi sul rischioso spartiacque fra le sacrosante esigenze di fornire istrumentarii per la pratica quotidiana e l'altrettanto sacrosanta esigenza di fare scienza, perennemente contesi fra i due piani sui quali si può porre l'analisi giuridica: l'uno, in cui l'immediato, il quotidiano, il particolare costituiscono un limite pressoché invalicabile e invalicato; l'altro, in cui, al di sopra e quasi a dispetto degli impacci del particolare, si arriva alla percezione dell'universale. È il piano della riflessione scientifica, e soltanto di questa.

Sul terreno dell'analisi giuridica la tentazione e l'irretimento del particolare costituiscono un agguato costante, mentre una suadente pigrizia impedisce troppo spesso la proiezione del quotidiano nello spazio aperto dei grandi nessi e dei grandi problemi. Ed è chiaro che, quando qui si parla di particolare, non si intende tessere l'elogio dell'astratto, dell'ideale, del teoretico, quanto piuttosto rifiutare una visione miope, che da quel particolare né sa né vuole staccarsi e che in esso trova, insieme, il suo letto di costrizione e la sua incapacità a dominare una realtà più vasta e complicata, dove il giuridico è forma essenziale della storia, e perciò protagonista primario della vita storica di cui il nostro 'quotidiano' è l'ultimo miserabile episodio.

Ma v'è un'altra tentazione, che ogni giurista nutre dentro di sé e che la Rivista di diritto positivo è portata ad esaltare a causa dell'ambivalenza di cui abbiamo or ora discorso: quella all'isolamento, tentazione né eterna né antica — ché faremmo torto ai romani e ai medievali che non la conobbero — ma peccato tutto singolare dei moderni.

Cultura infatti d'una Rivista di diritto positivo — che non può che esprimere la cultura dei giuristi che la producono — è sì possesso degli strumenti più affinati proprii alla *scientia juris* e consapevolezza viva della secolare tradizione interna a quella *scientia*, ma è anche coscienza della collocazione del mondo giuridico all'interno di una pluralità di altri mondi con la conseguente insoddisfazione a esaurire la propria azione nel gioco delle invenzioni giuridiche; coscienza cioè dell'autonomia relativa del giuridico, che è certamente un universo con proprie regole, con propri ritmi, con proprio linguaggio, ma immerso e radicato in una realtà più estesa; coscienza di *tutto il resto* che preme sul mondo del diritto e lo plasma e lo condiziona.

Né si dica che queste affermazioni sono ai limiti dell'ovvietà: la crisi moderna del diritto e della scienza giuridica, che stiamo ancora in parte scontando, è anche la conseguenza di una rovinosa estraniamento dalle grandi correnti che circolano e vivificano la società, e dell'appagamento di artificî tecnici al di sotto della cappa soffocante ma tranquillizzante della onnipotenza della legge.

Forse abbiamo imboccato la strada per chiarire l'epigrafe del nostro Incontro e per coglierne il significato. Quando parliamo di una cultura delle Riviste giuridiche, intendiamo oggi, ottimisticamente, fare atto di fiducia nella vitalità della scienza giuridica come produttrice di pensiero e nella Rivista di diritto positivo quale sua più peculiare espressione; rifiutare il pregiudizio d'una Rivista giuridica interamente catturata dalle lusinghe del particolare. Intendiamo cioè assumere la Rivista come strumento che superi i termini limitati, anche se pienamente legittimi, dell'adeguamento tecnico-professionale; concepire la Rivista come inserita in una costellazione di problemi, che possono ben trascendere quell'adeguamento fino a conseguire la percezione di quell'universale che è la civiltà circostante; immaginare la Rivista in una dimensione critica, né recettiva né passiva ma incisiva, non serbatoio di materiali pur utilissimi, sibbene progetto e programma; la Rivista insomma come tentativo di interpretazione della realtà nella sua globalità e complessità, sia pure in un linguaggio e con approcci tecnici proprii e peculiari, sia pure con una angolazione che coglie quella realtà in certi suoi valori autonomi e irripetibili.

È illusoria fantasticheria d'uno storico del diritto malato d'ingenuità? Lasciamo la risposta agli 'Atti' di questo Incontro.

Ma perché le Riviste? Perché non aggredire senza schermi, frontalmente, il tema scottante della cultura dei giuristi?

Innanzitutto, perché la messa a fuoco sulla Rivista ci permette di guardare al macro-problema attraverso un filtro estremamente concreto, consentendoci di evitare gli impaludamenti in discorsi tanto generali da diventare generici e retorici.

In secondo luogo, perché la Rivista, almeno secondo il suo archetipo perfetto, si pone come una comunità operante ad un fine, come una officina in azione munita di programma, scopo, artefici, operai perfettamente coordinati, è l'ambiente ideale per una promozione culturale. Questi archetipi non appartengono unicamente al limbo dei modelli astratti, ma hanno — per fortuna nostra — assunto talune figurazioni storiche nel divenire esuberante della scienza giuridica italiana negli ultimi centocinquanta anni. La mente corre a certi punti fermi, scegliendo qualche esempio appariscente nei campi più disparati: all'« Archivio giu-

ridico » di Ellero-Serafini negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia, quando questo foglio si assunse il compito non lieve di creare (come li creò) sentieri di collegamento fra la pre-potente riflessione giuridica tedesca e la ormai asfittica esegesi italiana; all'« Archivio di diritto pubblico » di Vittorio Emanuele Orlando; a « La scuola positiva » di Enrico Ferri; alla « Rivista di diritto processuale civile » di Giuseppe Chiovenda, inaugurata da uno squillante ed arioso saggio chiovendiano, che assume, più della presentazione ai lettori, la figura e la sostanza di pagina programmatica; all'« Archivio di diritto ecclesiastico » di Pio Fedele; alla « Nuova rivista di diritto commerciale, diritto dell'economia, diritto sociale » di Lorenzo Mossa. In questi casi — e volutamente ci arrestiamo ad esempi abbastanza remoti e ormai in sé conchiusi (con buona pace dell'« Archivio giuridico » dalle troppe vite) —, sotto la guida di un personaggio creativo, il laboratorio è sorto e si è sviluppato e ha inciso a fondo su questa o quella branca del sapere giuridico, è diventato parte essenziale della cultura giuridica del suo tempo, produttore esso stesso di cultura.

In terzo luogo, perché la Rivista di diritto positivo — proprio nel suo aspetto di comunità di giuristi immersa nell'esperienza, laboratorio dove dimensione scientifica e dimensione pratica dovrebbero armonicamente integrarsi — è l'autentico canale di scorrimento d'un pensiero giuridico; un pensiero che è perennemente percorso da una intima tensione a incarnarsi, a ordinare esperienze, a diventare storia: che è fatto sì di principii fondanti di natura etica o politica, ma anche e soprattutto di vendite e di donazioni, di testamenti e di cambiali, di servitù prediali e di regolamenti di confini, armature tecniche di episodi minimi di questa o quella esistenza individuale ma base, supporto e condizione per ulteriori e generali e maggiori invenzioni teoriche; del quale produttori legittimi, accanto ai filosofi e agli speculativi, sono legislatori professori giudici avvocati notai causidici, tutti operai d'un operoso cantiere dove inizia il ballbettio che poi diventerà « discorso », dove le « idee » prendono avvio nel crogiuolo del quotidiano e hanno le prime consolidazioni e le prime verifiche.

Pensiero giuridico, ossia la tecnica giuridica che dall'immediatamente operativo assurge al livello dell'universale, è questo tutt'uno, è questa unitaria realtà corale, nella quale sarebbe scorretto e improvvido disgiungere l'alta speculazione d'un filosofo sulla proprietà o sul contratto dalla pagina dommatica sul negozio giuridico, dalla modesta regola tecnica escogitata dall'avvocato, dal giudice o da un altro operatore per una fattispecie delimitata ma ascisa, in grazia della sua ragionevolezza, al livello dei principii informatori di futuri comportamenti.

Ebbene, di questa realtà corale la Rivista di diritto positivo è immagine fedele. Con la Rivista-archetipo infatti — quella cui dianzi si accennava con qualche esempio — siamo al cuore di un pensiero giuridico nel suo momento formativo. Interrogarsi sulle Riviste, sulla loro identità culturale, assume pertanto il significato di scoprire le radici più secrete d'una esperienza giuridica; di questa le Riviste ci offrono il volto interiore. Se esse non rispondono alla evocazione di chi le esamina per trovarvi i segni d'una società o d'una cultura, allora se ne dovrebbe dedurre che il diritto ha abdicato al suo primato nella società e che il pensiero giuridico è muto. Non sta a me trarre conclusioni. Sarà questa nostra confessione collettiva — che spero storiograficamente lucida e impietosa — a segnalarcelo.

Mi preme infine di dar conto agli amici convenuti dell'origine concreta di questo Incontro in seno alla attività del nostro Centro di Studi. Questa origine — sia pure remotamente — si colloca su un piano squisitamente storiografico ed è di esso la propaggine: di fronte alle molte e spesso egregie iniziative degli ultimi anni tendenti a ricostruire la storia di Riviste letterarie, storiche, filosofiche ci è sembrato umiliante il disinteresse dei giuristi verso il loro ragguardevole patrimonio di pubblicazioni periodiche del passato, un disinteresse non saprei se più fondato sulla inconsapevolezza o sulla distrazione; ci è sembrato giunta l'ora di metter mano sistematicamente, con un programma organico, a ordinare questo patrimonio, a procedere a una valutazione della sua consistenza, a interpretarlo; ci è sembrato che si dovesse avviare senza ritardo una indagine paziente da parte di uno stuolo augurabilmente ampio di interessati sulle principali Riviste

giuridiche nel periodo ricompreso, all'incirca, dall'unità italiana ad oggi; ci è sembrato giusto cominciare a contribuire in modo puntuale a quella storia della letteratura giuridica italiana moderna, che resta ancor oggi, per buona parte, una speranza di molti. È questo tuttora, per i prossimi anni, il nostro progetto fondamentale, nel quale speriamo di avere alcuni di Voi come compagni.

Accanto a un siffatto disegno storiografico, che voleva e vuole cogliere le Riviste giuridiche di ieri nel loro definito messaggio culturale, si è aggiunta, nello spirito più autentico del nostro Centro di Studi, l'esigenza di seguire l'avventura intellettuale sino ad oggi, il desiderio e la curiosità insieme di frugare nei cassetti delle odierne Redazioni per trovarvi i segni di una cultura in atto. E ha preso così forma l'idea di cominciare il nostro lavoro di ricerca sulle Riviste con una sorta di pubblico esame di coscienza da parte di alcuni dei protagonisti della odierna pubblicistica giuridica; in una sede naturalmente vocata all'analisi storica, attenta all'abbraccio fra presente e passato, si sarebbe sicuramente deposto ogni velleità apologetica e si sarebbe condotto un esame serenamente critico. Sarebbe stato questo anche un modo appagante di segnare il decennio dei nostri « Quaderni fiorentini », che dalla loro prima 'pagina introduttiva' hanno insistito sull'opportunità di veder seduti insieme a un comune banco di lavoro lo storico, il filosofo del diritto, il comparatista con il cultore del diritto positivo italiano e straniero.

Così è nato l'Incontro di oggi, che ci auguriamo sia uno dei molti banchi di lavoro comune da allestire prossimamente per le ricerche storiche sulle singole Riviste; un incontro prelusivo, che vuol rafforzare la nostra consapevolezza di giuristi operanti nel 1983 e acuire il nostro sguardo prima del lavoro retrospettivo. È, come è messo bene in evidenza nell'invito, un Primo Incontro: siamo coscienti che a Firenze, in questo Aprile, non possiamo che accostarci al complesso problema. Forse, sarà necessario rivederci, forse qualche indicazione verrà dal convegno odierno, se esso avrà presa.

Oggi non parleremo di storia, o ne parleremo incidentalmente soltanto se taluno di Voi vorrà portarci la testimonianza di

qualcosa che si sta già facendo. Frugheremo, come abbiám detto, nei cassetti delle Redazioni. Sulla scorta di alcuni interventi autorevoli, dietro la sollecitazione autorevolissima di Massimo Severo Giannini, guarderemo alle nostre Riviste di diritto positivo confrontandole con l'immagine di quella Rivista-archetipo, che si contraddistingue per la sua vocazione culturale. Discuteremo oggettivamente, dimentichi di ogni grossolano spirito corporativo. E, se contempleremo il divario fra modello e realtà, ciò valga almeno a invitare noi stessi a far qualche passo innanzi sulla strada impervia dell'avvicinamento a quel modello.

MASSIMO SEVERO GIANNINI

INTRODUZIONE AI LAVORI

Dunque dobbiamo, mi pare, come introduzione, porci alcuni problemi che sono di definizione, di constatazione, e se è possibile di spiegazione. Che significhi cultura delle riviste non è sempre chiaro. Forse è l'anfibologia di tutte le locuzioni che comprendono un genitivo, e se è così è evidente che si può prendere come oggetto dell'enunciato reso dalla forma di locuzione genitiva tanto il soggetto quanto il genitivo, cioè potremmo pensare che cultura delle riviste possa significare, alternativamente, ora un fatto della cultura, ora un fatto delle riviste. In altre parole, e svolgendo il discorso, si potrebbe pensare che l'espressione racchiuda un primo significato, cioè la cultura in quanto è fatta da riviste, e probabilmente questo è il significato originario della locuzione, perché, come è noto, essa non nasce nella scienza del diritto, ma nella critica letteraria, per significare l'accadimento di quelle riviste che hanno rappresentato nella storia della letteratura dei movimenti di rilievo. Direi che è un fatto non solamente italiano: in tutto il mondo esistono, sono esistite ed esisteranno ancora riviste costituenti presenze culturali, filosofiche, letterarie, storiche, in quanto aventi un ruolo proprio.

Il secondo significato riguarda invece le riviste in quanto mezzo di cultura: è probabilmente questo il significato che viene dagli ideatori del convegno, ed è il significato più in uso nell'ordine concettuale dei giuristi. Ci si chiede quindi se le riviste giuridiche siano dei mezzi o fatti di cultura, e non solo dei raccoglitori a contenuto e ad indirizzo tecnico, come sono, per esempio, quasi tutte le riviste delle scienze, una volta dette esatte; le riviste di fisica, di medicina, di biologia sono riviste che hanno fun-

zioni di comunicazione di ricerche, di somministrazione di informazione, di diffusione di messaggi e notizie.

Or come si presenta per il mondo giuridico questa anfibologia? Ancora mancano analisi e studi, e solo si possono fare delle ipotesi che si fondino su constatazioni empiriche: di quelle che ciascuno di noi può fare per il solo fatto di essere giurista, che abbia avuto conoscenza diretta della letteratura dei secoli passati.

Si può supporre che si possa dire ciò: che fino alla I guerra mondiale c'è stata una cultura giuridica fatta dalle riviste, cultura delle riviste nel primo dei significati. Basti solamente ricordare rapidissimamente, quel che sono state riviste come « L'archivio giuridico », « La rivista italiana per le scienze giuridiche », « La giurisprudenza italiana », « Il Foro italiano », « La rivista di diritto commerciale », « L'archivio di diritto pubblico », e potremmo anche proseguire: è difficile fare un inventario; è solo che sono quelle che più immediatamente vengono alla mente.

Si potrebbe anche osservare che la cultura delle riviste, in quanto riviste fattori di cultura, è denotata anche da un altro fatto, che p. es. io ho potuto constatare una volta che, vari anni fa, ricercavo interno a vicende della scienza giuridica del diritto pubblico: che il numero dei libri giuridici che si pubblicavano era scarso. Per tutto il settore del diritto pubblico negli anni del 1880 al 1910 allora trovai una media di tre libri l'anno; oggi è per lo meno quintuplicata.

Perché questo? Perché i grandi maestri scrivevano moltissimo sulle riviste; per il settore del diritto pubblico, che è quello che meglio conosco, non possiamo non ricordare come gli studi di autori come Ranelletti, Cammeo, Santi Romano, uscirono sulla « Rivista italiana per le scienze giuridiche », sull'« Archivio di diritto pubblico », sulla « Giurisprudenza italiana ». « La Giurisprudenza italiana », in quel periodo, con le note di Cammeo e poi dopo di Forti, è stata certamente una rivista culturale, di teoria e non solamente di giurisprudenza. Si può ricordare che l'« Ordinamento giuridico » di Santi Romano apparve negli Annali di Pisa, cioè in una rivista. Incidentalmente, è da dire che la materia degli Annali delle università meriterebbe di essere esaminata, perché espressione culturale che allora è stata molto importante.

Oggi, probabilmente, cultura delle riviste vale nel secondo dei significati, cioè di rivista in quanto mezzo di cultura. L'accrescimento enorme della produzione monografica, la comparsa continua di libri e specie di libretti, in ogni campo delle scienze giuridiche, elude l'utilizzazione delle riviste. A petto delle poche riviste giuridiche che si sono avute fino al 1910, a quelle riviste che si potrebbero dire archetipo, secondo la proposta che faceva Grossi, attualmente si registra una sostanziale variazione della tipologia delle riviste del settore giuridico. A parte che si è moltiplicato il numero dei periodici fino ad arrivare a una misura strabocchevole (con effetti assolutamente negativi sul piano culturale, sia della produzione qualità che della produzione informazione) per cui è talora impossibile seguire i periodici anche in un solo ramo di disciplina, va notato come le riviste di giurisprudenza si siano abbassate di tono: non sono più riviste di teoria, sono riviste di commento alla giurisprudenza. Invece si è sviluppato il tipo di rivista che si potrebbe dire di dibattito, anche selettivo, ed in ogni campo della scienza giuridica si potrebbe citare qualche caso notevole.

Accanto a questo cambiamento dei tipi tradizionali delle riviste, si registra la comparsa delle riviste di tendenza. Queste possono essere di sindacati, di amministrazioni locali, o addirittura centrali (si ricorda che talune riviste di amministrazioni comunali, di regioni e di enti pubblici hanno notevole importanza); poi le riviste di carattere ideologico, che non necessariamente sono ideologico-partitico, ma possono essere anche ideologico di gruppo. Questo tipo di rivista tendenzialmente appartiene alla rivista fatto di cultura, ed oggi costituisce una vicenda di grande rilievo, seppure non dominante. Molte di esse hanno una vita effimera: durano finché dura il corpo di coloro che le hanno fondate e dirette, poi si estinguono. Però ci sono e rappresentano sempre delle voci importanti nel campo delle nostre discipline.

Infine c'è da registrare — si noti che stiamo sempre facendo delle constatazioni — la comparsa delle riviste che si possono dire di indirizzo, ossia riviste simili a quelle che troviamo in altre scienze dell'uomo, la sociologia, la filosofia, le varie critiche letterarie e artistiche. Sono ormai parecchie: « Politica del diritto »,

« La nuova rivista del diritto agrario », « Quaderni fiorentini », « Quaderni costituzionali », ecc.. Queste riviste di indirizzo, in quanto sono concepite come rivolte a conseguire determinati risultati culturali, sono forse la caratteristica saliente dell'attuale periodo della scienza giuridica. Che cosa è pensabile sia accaduto affinché questo fenomeno si sia avverato? Si può pensare, sempre in via di ipotesi, che ci si possa effettivamente riferire, secondo quanto dice Cassese nella risposta al questionario, ad un cambiamento della scienza del diritto.

Però va chiarito che il cambiamento non si pone nei termini con cui usualmente viene portato.

La vicenda dalla quale storicamente ci si muove è quella della scienza giuridica dello scorso secolo, che era una scienza fortemente aggregata. Ma perché? Perché c'era una dominante, costituita dal diritto romano, che, sia pure filtrato attraverso la pandettistica, fungeva da trama di coesione e in certo modo da tessuto connettivo di tutte le discipline giuridiche. Il continuo intervenire della pandettistica nel diritto positivo privato e pubblico, il continuo reflusso fra il diritto privato e il diritto romano, la costruzione di sistematiche e di teorie generali tutte a base romanistica, che giungono fino a epigoni geniali come sono stati Carnelutti o Betti, sono un fatto che caratterizza la scienza giuridica, in quanto scienza che ritiene di avere lì le sue radici.

Oggi non è più così: la scienza giuridica è una scienza completamente disaggregata. Perché è disaggregata? È difficile poterlo dire, e qui non mi azzardo a fare ipotesi, perché non conosco materiali sufficientemente elaborati. Quello che possiamo constatare è che la scienza del diritto, fissando un termine beninteso puramente indicativo, fino alla I guerra mondiale è sostanzialmente la pandettistica. Lo si vede chiaro nel diritto pubblico: la problematica pubblicistica, si svolge sui temi atto amministrativo (costituzionale, giurisdizionale)-negoziio giuridico, sui temi persona giuridica privata-persona giuridica pubblica, sui temi situazioni giuridiche soggettive (la terminologia è moderna) diritto soggettivo-potestà; basterebbe ricordare il grande disegno di Santi Romano sulle « teorie » delle potestà pubbliche.

È evidente anche in diritto processuale: l'impostazione di Wach, e poi di Chiovenda, che recepisce in diritto processuale

fondazioni basate sulle situazioni soggettive — il diritto di azione — è una applicazione della pandettistica, puramente e semplicemente.

Le stesse constatazioni, se avessimo tempo, le potremmo fare per il diritto internazionale e per il diritto penale. Vi è quindi la valenza piena di un modo di intendere la scienza giuridica, che aggrega e anzi compatta le elaborazioni teoriche. Si può invece ritenere che vada eliminato dalla scena quella che si chiama correntemente il formalismo giuridico: quello che si usa chiamare formalismo giuridico è un episodio che comincia con Zitelmann e finisce con Carnelutti, e che non va affatto generalizzato. È un episodio che rappresenta anche esso lo sviluppo di una linea di indirizzo contenuta nella pandettistica, che è la linea dell'universalismo scientifico.

La realtà è che se si considera proprio il periodo che va da Zitelmann a Carnelutti, ci si accorge che il formalismo non è affatto prevalente. I maggiori autori di quel periodo non sono dei formalisti: cito per tutti Kelsen (personaggio che, malgrado i diversi giudizi di molti, è proprio il contrario del formalismo). In Italia in particolare, le personalità di giuristi che abbiamo avuto, come Santi Romano, Cesare Vivante, Filippo Vassalli, Salvatore Messina, Roberto Asquini, sono stati tutti il contrario del formalismo.

Che cosa si vuol dire con questo? Di fare attenzione a non essere sviati da problematiche immaginate o immaginarie, che non danno la spiegazione della vicenda. Questa, come accade per ogni problematica del tipo di cui stiamo trattando, va trovata nel modo con il quale i giuristi hanno inteso l'oggetto della loro attività. Se si pensa un momento a quello che è stata la scienza giuridica nello scorso secolo, ci si accorge che l'oggetto della scienza è il rapporto giuridico; non c'è ancora la problematica delle fonti e della norma. La problematica della norma probabilmente è un fatto anche esso episodico, che coinvolge alcuni giuspubblicisti i quali cominciano ad operare dopo Laband, direi con Jellinek, soprattutto, e che finisce con Kelsen (salvo le code locali). Invece quello che sembra vada posto in evidenza è quanto si verifica nel diritto pubblico a cominciare dal principio di questo secolo, cioè

il trasferimento dell'attenzione del giurista sull'istituto giuridico. È difficile comprendere come, avendosi un'opera quale il « Trattato » di Orlando, o il gruppo dei commercialisti della prima metà del secolo, nei cui lavori monografici è continuamente ricorrente il tratto dell'istituto giuridico, si possa seguitare a dire che la scienza giuridica era dominata dalla corrente formalista.

Si può pensare — e questa forse non è più una ipotesi, ma una spiegazione che potrebbe avere validità interpretativa — che la scienza giuridica di oggi trovi la propria centralità proprio nell'analisi dell'istituto giuridico, e la centralità dell'istituto giuridico cominci ad essere dominante negli anni '30, prima della seconda guerra mondiale, per generalizzarsi dopo di questa.

Che cosa significa condurre l'analisi sull'istituto giuridico? Significa che la norma è solamente una delle componenti dell'istituto giuridico. Non sto qui a dire se è la più importante o la meno: è un punto discusso; certamente l'istituto giuridico vive, soprattutto in certi settori, per come lo configura la norma, però accanto a questa c'è la realtà, cioè l'istituto in quanto sta nel reale. Ma se si studia l'istituto giuridico in quanto sta nel reale, la prima conseguenza è che si rompe l'isolamento dei giuristi, perché il giurista è obbligato, stando l'istituto nella realtà, a vedere quali altri elementi vanno a comporlo, e quindi a conoscere le discipline che di questi altri elementi si occupano.

E qui, proprio per essere molto rapido, credo che si vadano a collocare quelle questioni di cui tanto si discute, del giurista politologo, del giurista storico, dello storico giurista, del politologo giurista, tutte distinzioni che in sé non hanno grande valore, ma che conoscitivamente possono servire a chiarire certi passaggi e certi atteggiamenti di scuole e di singoli giuristi.

Se la spiegazione che ho tentato di presentarvi è accettabile, se cioè è vero che la scienza giuridica ha cambiato registro ed oggi si occupa di istituti e non di norme o di rapporti, tornando al nostro tema, si spiegano tante cose sulle riviste del nostro tempo; si spiegano tanto le riviste di dibattito, quanto le riviste di tendenza, quanto infine le riviste di indirizzo. Perché, in sostanza, cosa sono queste riviste di dibattito, di indirizzo, di ideo-

logia, e simili? Sono delle riviste nelle quali si tenta di comprendere, attraverso analisi brevi, l'istituto giuridico nella sua realtà effettiva, e se vogliamo talora anche effettuale; come esso è condizionato dal sapere umano, e soprattutto è condizionato dal gioco degli interessi che si pongono in una società. L'analisi degli interessi è sempre molto difficile, soprattutto se si parte da premesse che hanno una dimensione teorica. Quando, per esempio come si sta facendo nel diritto privato, si parte dall'analisi di quello che c'è dietro la norma e ci si comincia a chiedere perché la norma è stata confezionata in quel senso, quali interessi intendeva proteggere in confronto, poniamo, di un norma precedente, è evidente che questa non è più l'analisi del rapporto che sorge da quella norma o l'analisi della norma in quanto costitutiva di un rapporto; è l'analisi della norma in quanto inserita in un istituto giuridico che vive nella realtà.

Allora si può intendere perché le riviste giuridiche, per una loro parte cospicua, per usare una terminologia di Grossi, restino di qua dello steccato: perché non si pongono i problemi degli istituti. Però attenzione che basta prendere una rivista sindacale per trovare che già è al di là dello steccato. Si può obiettare: ma una rivista sindacale può non essere una rivista di cui i giuristi debbano tenere conto. Fanno male secondo me, perché nelle riviste sindacali si trova spesso un materiale di primo ordine, se non altro di riflessione.

Che poi l'impegno di dominare una realtà che è certamente più complessa del mero dato normativo sia anche fare storia, e perciò dover avere consapevolezza di quanto del passato sta nel presente, credo che sono molti ad esserne convinti, indipendentemente dal richiamo cortese di Grossi.

C'è, per chiudere, un altro fatto da considerare: che per quanto si voglia dietro una rivista individuare l'esistenza di un movimento, tuttavia il movimento è fatto da uomini, per cui, in ultimo rilievo, sono sempre le personalità dei giuristi che stanno dietro le riviste di cultura. Il problema che è stato posto, se una rivista di cultura possa diventare un fatto collettivo, che si muova secondo automatismi, come potrebbero essere i fatti partitici o sindacali, si può pensare debba ricevere risposta negativa. La

constatazione che si può fare, anche guardandoci in giro, è proprio questa: il gruppo è sempre un gruppo di persone; il giorno in cui esso si dissolve, spesso cessa perfino la rivista. Comunque cessa la funzione culturale che ad essa fa capo.

Ecco; ho voluto portarvi dei termini di riflessione e alcune ipotesi. Prendetele per quello che sono, ed iniziamo la discussione.

La parola a Giorgio Berti.

Testimonianze

GIORGIO BERTI

1. Quelli di noi che, per necessità o per scelta, fanno due professioni di diritto, la culturale e la pratica, avvertono nella loro giornata una divisione sempre più profonda tra ciò che tributano alla cultura e ciò che conferiscono alla pratica: quasi che dovessero parlare congiuntamente due lingue, quella adatta all'uomo di pensiero e quella adatta all'incontro con gli operatori, giudici e avvocati. Il divario si va sempre di più approfondendo e la dissociazione diventa talora lacerazione: davanti alle Corti si è indotti spesso a scrivere e parlare, come se non solo l'ordinamento come sistema, ma le chiavi di composizione e interpretazione di questo sistema potessero ristamparsi sulle forme composte trenta o cinquanta o cento anni orsono.

Con ciò non nego che vi siano giudici o avvocati singolarmente sensibili alle odierne dimensioni, ma il ripiegare su di un linguaggio che si richiama ad una cultura ancorata al passato sembra una necessità per accedere appunto a quel criterio medio di lettura delle norme e dei fatti che consente di intendersi in quelle sedi, e quindi di dibattere le liti. Ha preso piede così un linguaggio che si può dire tecnico, però in senso deteriore, e che presuppone una disattenzione di principio o voluta verso i processi culturali.

Ciò, anche là dove le disposizioni e le leggi si specializzano e si moltiplicano, o si contraddicono e si confondono e dove non fanno da schermo grandi testi normativi, tra loro coerenti e come tali imperativi e cogenti come i Codici.

Se il diritto si invoca come appagamento formale del bisogno di certezza, ecco allora che si cerca un appoggio non solo nelle leggi di struttura più antiche, ma anche nei principi e nei modi interpretativi che si erano formulati e costruiti quando quelle leggi erano il punto di riferimento obbligato del sistema.

Del divario tra il tempo del sistema e il tempo della pratica, anzi nell'illusione o nell'intento di superare questo divario, nasce appunto una tecnica giuridico-interpretativa imbarbarita, che contribuisce a fare del diritto un complesso di strumenti da usare in libertà.

Ciò avviene talora davanti ai Tribunali, ma soprattutto in prassi burocratiche e partitiche, dove si esige dal diritto di limitarsi a fornire strumenti tecnici dei quali appunto fare gli usi più vari e di maggior comodo.

Il diritto come tecnica impazzita, di cui leggiamo tante testimonianze ovunque si scriva di diritto, serve dunque al giurista pratico, ma anche e forse più a quello che, pur sempre pratico, si vede coinvolto in un'attività di supporto nella elaborazione politica e legislativa delle decisioni.

Per questo, le leggi che escono dalle assemblee rappresentative dello stato e delle regioni sono spesso delle composizioni forzate di proposizioni poco comprensibili e troppo contraddittorie.

È appena il caso di soggiungere che questa pratica del diritto come complesso di figure tecnicamente usabili è alquanto diversa ed anzi di degenerato rispetto al tecnicismo giuridico cresciuto sulle sistematiche ispirate dal positivismo e dal concettualismo: ora invero si vorrebbe confinare l'intero fenomeno giuridico o l'intera dimensione giuridica dei fatti sociali in quell'insieme di conoscenze utili a fini operativi, rispetto alle quali la cultura e la storia sono solo degli antefatti oppure degli scenari lontani.

Così si disgrega anche il sistema e, nel processo degenerativo, diventa frequente un argomentare arbitrario perché fatto di accostamenti tra norme e istituti, non sistematici ma interessati o finalizzati. In questo modo si acquista alla fine nulla più che una licenza all'arbitrio: risultanza questa dapprima casuale e, in fin dei conti, non nociva, ma che, nei suoi approdi finali, è minacciosa e grave, perché contraddice nel profondo alla funzione del diritto, che è quella di unire, coordinare e pacificare, e non quella di disgregare.

Il diritto senza cultura non è diritto, ma è una pratica che serve al litigio oppure al potere: perciò è dissociante.

Certo, di fronte al modo sbrigativo con cui si tratta ora il diritto nelle più varie sedi, il discorso culturale non è ben accetto ai più ed è effettivamente difficile.

In fondo all'ora detta pratica disgregante e dissociativa non fa da riparo, ma per certi aspetti è concomitante, se non giustificante, l'appannamento, sul piano culturale, dei concetti giuridici, in quanto frutto di metodi scientifici.

Non ci si può ovviamente accontentare di affermare un modo culturale per pensare il diritto rispetto ad un modo pratico o strumentale. Quale struttura, quale linguaggio scientifico si offre in contrapposto alla corruzione del metodo antico e alla rovina del sistema? Questo sistema coltivava dunque in se stesso la propria morte, che constatiamo appunto nell'uso più disordinato ed arbitrario dei suoi pezzi. Un sistema logico-formale, infatti, regge fino al punto in cui si accorda con il suo sottofondo sociale, il che val quanto dire con una certa storia sociale. Dopodiché, si dissolve e diventa il fantasma di se stesso.

Ci convinciamo così che la struttura portante di qualsiasi sistema di norme e di istituti è la storia tradotta in civiltà oppure in cultura della società. E se la storia sorregge il sistema, noi dovremo pensare al diritto come un processo sistematico che si alimenta di storia trasfusa in direttive e in norme, ma in modo tale che queste, nella loro efficacia, rimangono sempre condizionate alla storia. È chiaro che, se fossimo fino in fondo consapevoli di ciò, dovremmo cambiare molto dello stesso nostro modo di pensare, e cercare allora di ricongiungere in modo nuovo i fili del sistema, adottando appunto dei criteri di storicità, i quali permetterebbero ad es. di vedere come l'interpretazione si sia trasformata in un processo di attuazione in cui il c.d. interprete è molto più libero nell'esprimere le norme del caso concreto; e come si sia modificata la stessa idea di validità, il cui riflettersi nell'esperienza dovrebbe appunto coordinarsi con il succedersi dei fatti sociali e non dipendere da prerogative del potere e dell'autorità.

In questa linea risalta la funzione dello storico di professione il quale, analizzando la dinamica della società, mette in chiaro l'ambiente di forze e di segni da cui scaturiscono le sintesi razionali che diciamo appunto giuridiche e che nel loro insieme e nel

loro intrecciarsi consentono al linguaggio sistematico del giurista di alimentarsi e di offrire alla fine delle formule per il governo della società.

Non c'è però una storia del diritto utile al giurista contemporaneo, che non sia fatta di sociologia, di economia, di psicologia sociale ecc. Infatti lo storico deve illuminarci sulle ragioni, appunto storiche in questo senso, per le quali si è formato un certo ordine giuridico, sono state escogitate certe formule, è stato alla fine possibile creare un sistema. E sta poi a noi rivivere nella realtà di oggi quei processi, datati e storicizzabili quanto alle loro risultanze immediate, ma che, su di un piano più alto, sono invece continui e duraturi. Lo storico, in special modo lo storico-giurista, deve insomma rendere visibile la tensione fra l'immediato e il duraturo.

2. Ci sono riviste della più varia specie. Cercando di vederle insieme, non riusciremo però mai a convincerci che esse rispecchino un procedere ordinato e coerente della riflessione giuridica. Come le innumeri discipline accademiche, esse denunciano gli oggetti più vari, ma molto spesso i loro contenuti non sono conformi a quanto dichiarato nel titolo. Esse testimoniano tuttavia nel loro complesso delle divisioni non sempre accettabili e talora immotivate del sapere e della ricerca nel campo del diritto; una frammentazione di materie e di criteri ordinativi che non è adatta ad un proficuo incontro fra il diritto e le altre scienze sociali.

Io credo che, se vogliamo effettivamente ricondurre *la dimensione o il metodo del diritto alle scienze sociali unificate nella storia della società*, dobbiamo cominciare col bandire quelle divisioni di materie e di oggetti che presuppongono in realtà una poco accettabile (oggi) assolutizzazione del diritto, quasi che esso fosse una scienza autogiustificantesi. Ed allora, invece che riviste che vogliono riflettere suddivisioni ormai in parte artificiali e contraddette dai fatti, a principiarsi proprio da quella tra diritto privato e diritto pubblico, occorrono ora riviste di pensatori-giuristi, non divisi in fittizi schieramenti di accademia (o magari di gruppo politico) riflessi in partizioni di materie o di discipline, ma uniti nell'unica fondamentale ricerca e, prima ancora, secondo un comune sentimento. Per riecheggiare il lucido avvertimento di un

letterato, abbiamo bisogno anche noi, appunto come i letterati, non già di riviste magazine o bazar, ma di riviste-uomini, non di riviste accademiche nel senso deteriore del termine, ma di riviste-persone.

Oppure, dobbiamo impostare il problema della nostra specifica cultura in modo che i periodici e le riviste specializzate siano testimonianza e trasmissione della elaborazione di concetti scientifici, che non sono soltanto funzionali all'esperienza e quindi fatti solo per servire ad essa, ma che, attraverso appunto la loro trasmissione, compongono la disciplina o la scienza giuridica.

Ciascuno di noi probabilmente ha coltivato in se stesso il sogno, ma null'altro che il sogno, di realizzare una pubblicazione come espressione immediata e veritiera di dibattiti sinceri con personaggi ispirati perlomeno da sentimenti o da intenti uguali; di una rivista cioè che sia il solo modo di esprimere una sola urgenza culturale.

Ciò non si è verificato e non si verificherà mai nel campo dei nostri studi, forse per la ragione che la parola diritto non copre un campo culturale veramente unitario o unificabile; e non solo perchè ci sono tanti diritti formali, ma più propriamente per i modi molteplici di essere giuristi. Constatata questa impossibilità, resterebbe da vedere solo se e fino a qual punto vi siano state riviste espressive di scuole giuridiche, o di famiglie, come oggi si preferisce dire, e soprattutto se oggi vi siano ancora scuole o famiglie che amino riflettersi in un periodico o che scelgano la strada del periodico per dare una immagine o una testimonianza di se stesse. Più sinceramente, è il caposcuola o il capofamiglia che di solito si serve della rivista quasi per verificare una aggregazione di cui si sente la figura centrale. Talora, più che in una rivista, l'unità di famiglia si manifesta in collane di monografie, dove è più agevole rendere manifesta la appartenenza o la discendenza.

Talune associazioni di studiosi si formano tuttavia su precise linee politiche di partito: in questo caso la rivista è una iniziativa derivata, che in un certo senso esprime o conferma una aggregazione già avvenuta su altro fronte. In queste riviste sono chiamati a scrivere autori di diverse correnti, se non altro perchè nessuna di queste associazioni si dice oggi nemica del pluralismo culturale e ama anzi che tutte le correnti di pensiero, meglio però

se politicamente motivate, abbiano in essa una certa presenza. A tal proposito si potrebbe parlare di riviste-organi, anche se non è sempre agevole scoprire poi il confine dello spirito della associazione rispetto alla funzione annessa alla rivista. Riviste-organi si ebbero anche, ma su diversi presupposti politici e culturali, ai tempi del regime fascista, che tendeva ovviamente a rendere strumentali le riviste all'assetto culturale voluto dal regime stesso.

Oggi questo vezzo rifiorisce in diversa foggia: nel campo pubblicistico non passa inosservato il fenomeno delle riviste di partito, di corporazione e di ente pubblico. Queste riviste portano la voce di gruppi di pressione e perciò, a un livello basso, espongono una loro presentazione giuridica dei fatti, ma poi contribuiscono a creare o a mantenere in vita un sottobosco culturale, del tutto indifferente alle correnti scientifiche vere e proprie. Naturalmente neppure a questo proposito può farsi di ogni erba un fascio.

Quanto alle riviste di enti pubblici (ovviamente non quelli a fini culturali), alimentate dall'ente e spesso presentate come sua emanazione, ne va denunciato il fondamentale equivoco: a che titolo un ente affida a una rivista qualche brano della propria immagine? A che titolo cioè un ente pubblico, che deve amministrare e talora legiferare, potrebbe tradurre in articoli di rivista o creare attraverso la rivista alcunché di specifico o di valido sotto il profilo scientifico, quando esso in realtà non è rappresentativo di alcuna specificità culturale e non ha alcuna investitura per operare scelte di oggetti di studio e per proporre indirizzi culturali? Con l'ulteriore aggravante, che cioè, non avendo questo ente nessuna idoneità ad operare nella cultura, contribuisce con la sua rivista a confondere insieme linguaggi diversi.

Il fenomeno, vistoso appunto nel campo del diritto pubblico e degli studi sulla organizzazione, è assai ridotto e quasi inconsistente negli altri settori della scienza giuridica. Il che può anche essere spia di una persistente debolezza scientifica del diritto pubblico, della sua subordinazione pratica e culturale ai mutamenti politici, anche a quelli in fondo meno significativi e più periferici.

3. Le riviste sorgono senza veri programmi, anche se c'è oggi chi tenta di raggiungere, attraverso l'impianto di una rivista, una propria personale identità in un mondo in cui è molto facile confondersi, o si offre comunque ad una identificazione.

In ogni caso la rivista si mantiene nel programma iniziale sino a quando la fedeltà a questo significa anche radicare l'immagine della rivista o dei suoi fondatori. Dopo, trattandosi di rivista sul cui oggetto cadono in modo troppo diretto mutamenti esteriori (legislativi o istituzionali), o nella quale avvengono cooptazioni non sempre indovinate nel corpo redazionale, si perde persino la traccia del programma originario, pur rimanendo l'immagine esteriore che può divenire però allora mistificante. Questo perché difficilmente il programma di una rivista giuridica, che non sia di filosofia o di storia giuridica, riesce a tenersi oltre il tempo sempre breve delle vicende personali od oggettive rispetto alle quali si è formata. Ma questo forse può dirsi di tutte le riviste di cultura, il cui momento significativo è sempre breve; e quando, dopo la caduta, vengono raddrizzate, non sono più quelle, e servono più all'editore che ai lettori.

Per un altro verso penso che il bilancio di una rivista, tra programma redazionale e prodotto culturale effettivo, sia, e debba essere, deludente. Non è infatti possibile che l'impulso e l'ottimismo del fondatore trovi una tale rispondenza nell'ambiente da rendere attivo tale bilancio, anzi da renderlo possibile; se ispirazione iniziale vi è, non accade mai che i prodotti siano commisurabili a tale ispirazione.

Il discorso sulla tradizione giuridica in cui si inserisce la rivista è molto difficile, ed è né più né meno che lo stesso che può farsi in ordine alla « collaborazione » degli storici alla formazione del cosiddetto sapere giuridico. Si tratta qui di una linea discontinua: come ha dimostrato la brutta esperienza del decennio passato con le sue poco persuasive pretese di « novità », vi sono momenti nei quali la pur giusta istanza di rinnovamento imbecca la scorciatoia di grezzi ripudi del passato e della tradizione, con la conseguenza di causare per contraccolpo l'irrigidimento, in statuarie immagini storiche (nel senso di non più attuali), di linee di pensiero che sono forse ancora vitali, in quanto appunto sottin-

tendono un continuità. È difficile mantenere, nella propria osservazione, un equilibrato dosaggio tra la continuità e il rinnovamento. Chi è meno colto si butta troppo presto dalla parte dell'esperienza e rifiuta la tradizione con tutto ciò che essa ha di buono. È troppo facile perciò dire che la rimeditazione dei classici è né più né meno che un dovere per chi comincia e per chi prosegue, purché a questa rimeditazione si accompagni l'intelligenza delle nuove dimensioni.

Un'altra esigenza è quella della fedeltà al proprio ruolo di giuristi, il che non vuol dire essere dei formalisti. Il metodo giuridico è significante in quest'ordine di riflessioni in quanto come ogni metodo si rinnova. Non già però saltando dal diritto alla sociologia, quasi a cercare altrove una collocazione per pareggiare insofferenze o incapacità nel proprio campo. Così come non si può saltare nella storiografia o vestire malamente i panni del politologo, dello statistico e via dicendo. Gran confusione si è fatta ad esempio nel campo del diritto pubblico, dove il programmatico ripudio della purezza giuridica ha consentito che si aprissero le porte a troppe menti impreparate e che le riviste ospitassero scritti di autori esentatisi in partenza da preoccupazioni scientifiche di qualche segno.

Con ciò, nessun rimpianto da parte mia per l'ordine scientifico e sistematico del passato, nessuna nostalgia per dogmatiche chiuse o per istituti artificiosi e definizioni astrattizzanti. Tuttavia una dogmatica deve pur esserci, anche se finisce col confondersi con l'idea stessa di diritto, della quale appunto si cerca una espressione strutturale ordinata e perciò anche ordinante. Anzi oggi diventa assai più arduo affrontare la conoscenza del diritto rispetto al passato, nel quale in fondo la dogmatica giuridica era assolutizzante e consentiva di prescindere da una continua e assillante ricerca di ciò che era specifico del diritto, o della conoscenza di quell'ordine delle relazioni umane che combacia appunto con l'idea o concetto di diritto. Più acuto è dunque il bisogno di una conoscenza scientifica sorretta da metodi adeguati; più complessa e scientificamente più bisognosa di motivazioni la costruzione di concetti giuridici e di canoni di lettura e di applicazione delle norme.

4. Ebbene, nei brutti anni '70, soprattutto nel campo del diritto pubblico (o del diritto privato culturalmente influenzato dall'idea del pubblico), s'è avuta certamente, e la si è coltivata, l'illusione che non occorresse più affaticarsi troppo nella ricerca e nella applicazione di severe regole di pensiero, che non occorresse ricercare da capo le ragioni della sopravvivenza di un sistema o di un ordine di concetti, che bastasse il reale o l'effettivo; si badi, non un vero realismo o un nuovo funzionalismo, ma la politica tout-court, e quindi neppure la sociologia politica.

È vero: il diritto è anche ciò che i politici vogliono che sia diritto. Ma è essenziale comprendere il limite di espansione di questo effetto politico. O ci si è dimenticati che lo Stato di diritto è veramente la controllabilità giuridica, e perciò scientificamente raggiunta e motivata, della decisione politica? Basta che siano i molti partiti a decidere, tutti insieme e pluri-partiticamente, perché non ci sia più bisogno di questo controllo e perciò del diritto? La politica del diritto non ha forse senso, quando diventa a suo modo una razionalizzazione del farsi del diritto, come norma e come sistema, perché appunto il diritto sia controllo della decisione politica?

Sicuramente, la linea di confine tra politica e diritto è mobile e piena di rientranze e discontinuità: non si sa mai fino a che punto il diritto sia barriera rigida ovvero cedevole di fronte all'intervento politico, e, specie nell'ottica del diritto pubblico, non si comprende ancora se sia legittimo parlare del diritto come promozione o soltanto ancora e rigorosamente del diritto come garanzia o come struttura che difende le libertà di fronte alle troppo facili degenerazioni dell'azione politica.

Ma non sappiamo neppure in quale veste e con quali strumenti il diritto svolga questa sua funzione fondamentale di ordine e di garanzia: se, cioè, doppiando tutta l'esperienza umana e sociale o invece ricoprendo questa esperienza da un punto in avanti del suo farsi. Se sia giusto cioè rendere sovrapponibili gli spazi dello Stato e del diritto o invece rinforzare il controllo giuridico proprio diminuendone il raggio di azione.

C'è il rischio che una giuridicità totale sia un giuridicità debole e forse tanto perfetta quanto nuovamente disponibile al suo utilizzo da parte di poteri autoritari.

Ma lo stesso risultato, si noti, potrebbe verificarsi ove il sistema politico come sistema di poteri allargasse la sua sfera, schiacciando quella del diritto. Questi dilemmi si vedono ormai agevolmente riflessi nella dialettica tra sociologia politica e scienza giuridica. Basta a noi che la struttura politica raggiunga per suo conto un grado di razionalità scientifica particolarmente alto, per sentirci protetti? E, al di là del metodo sociologico, questa razionalità non tende poi forse a trasformarsi, nelle mani dei suoi stessi fautori e descrittori, in una nuova normatività? Pare a volte di venire risucchiati in una circolarità senza fine, dove ogni illusione di comprensione universale (o completa) finisce solo dove ne comincia un'altra.

Il vero punto dolente, il segno della non soluzione dei problemi fondamentali, giuridici e no, sta nella perseverante incomprendimento della sovranità popolare e delle libertà individuali e sociali: permane insomma, dopo due secoli dalla rivoluzione francese, l'idea accettata e non discussa di un potere politico destinato comunque a prevalere e di una serie di libertà che il potere condiziona per la sua stessa sopravvivenza, e per la sua giustificazione. Che altro rappresenta la riconferma scientifica della separazione tra politica e amministrazione o tra politica e diritto, se non la versione aggiornata della potenza politica che regola l'accesso agli stessi mezzi che dovrebbero servire a controllarla? Allora, non sono certo i politologi, irresistibilmente attratti dalle gelide geometrie del gioco dei partiti, a dare convenienti razionalizzazioni dell'origine sociale o popolare dei poteri e a rappresentare la funzione positiva delle libertà in una accettabile ricostruzione del potere e della decisione politica. Questo campo resta dunque ancora ai giuristi, ai quali peraltro non può più bastare dare sofisticate figurazioni delle libertà come diritti soggettivi, e cioè come figure sempre deboli e vulnerabili, proprio perché non appoggiate ad alcuna visibile struttura che sia ad essi congeniale.

Può anzi sembrare che la dialettica autorità-libertà, un tempo tenuta e osservata all'interno del mondo del diritto pubblico, si sia in un certo senso aggravata e indurita fuoriuscendo, per la parte dell'autorità, dall'area del diritto, e divenendo il segno della contrapposizione tra il diritto pubblico e la sociologia politica. Non so se questa contrapposizione di due campi delle scienze so-

ciali sia destinata a conservarsi e ad accentuarsi ancora. Se si tratti di una divisione profonda e non colmabile o di una transizione verso il superamento della frattura. È ancor più terribile il potere quando si riveste di una dottrina e di una scienza che vogliono essere esclusive. È ancor più temibile l'autorità quando cerca affermazioni scientifiche e trova chi le presta i mezzi, anch'essi appunto scientifici, per queste affermazioni.

Attraversiamo ora una fase storica nella quale la pur disordinata concorrenza delle scienze sociali ed economiche dello Stato, essendo per vero il frutto della pretesa di ciascuna di queste scienze di affermarsi in via assoluta, può produrre o quantomeno agevolare la reciproca alienazione dello Stato e della società, nonché della società e dei suoi membri. Occorre dunque inventare strutture, tra il pensiero e la storia, le quali consentano una coordinazione dei ruoli scientifici e neghino di per se stesse contrapposizioni e vicendevoli esclusioni. Io credo che occorra lavorare a fondo intorno alla libertà dell'uomo e riuscire a concepirla non solo come diritto soggettivo o garanzia individuale, ma come forza politica e giuridica. Come se essa stessa cioè, e non il potere o l'organizzazione del potere, fosse la comune struttura, minima e fondamentale, della società politica e dell'ordine giuridico.

SABINO CASSESE

1. *Le riviste di diritto pubblico agli inizi del secolo e la cultura delle culture delle riviste.*

Dell'ara di Domizio Enobarbo la moderna scuola archeologica dice esser incerto che fosse un'ara; e quasi certo che non appartenesse alla famiglia degli Enobarbi.

Allo stesso modo, se il tema della cultura giuridica italiana attraverso le riviste fosse stato posto cinquanta o sessanta anni fa, i giuristi dell'epoca avrebbero osservato esser molto incerto che potesse parlarsi di cultura giuridica; ed esser quasi certo che questa, comunque, non operasse attraverso le riviste.

Si ricorderà brevemente che, nel secondo e terzo decennio del secolo, gli stessi giuristi ritenevano, per lo più, la loro riflessione scienza pratica, al più legata all'esperienza giudiziaria e, con più infrequenti legami, alla politica.

Per la cultura generale o — come si dice anche — dominante, la scienza giuridica era una tecnica di scarso interesse, che si applicava ad un mondo remoto, del cui fondamento si dubitava persino (così per chi riduceva il diritto ad economia pura: Croce, nel 1907, sorrideva a vedere i giuristi accapigliarsi « per determinare rigorosamente, ossia filosoficamente, i concetti empirici i quali, foggiate dalla giurisprudenza, nel suo ambito dovrebbero restare »⁽¹⁾).

Più in generale, pur non giungendosi a negare l'esistenza di una scienza del diritto (come in Inghilterra, dove si scriveva che « chi studia l'amministrazione commette il crimine di studiare dai

(1) B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, Napoli, Ricciardi, 1926, pag. 48.

libri qualcosa che basta che uno faccia »⁽²⁾: questo è il diritto come mera pratica), si negava ad essa l'appartenenza alla cultura.

Si ricorderanno solo due indizi di quest'assenza o di questa posizione ancillare. Quella che noi consideriamo oggi la principale riflessione teorico-giuridica del primo ventennio del secolo, fu rifiutata — nonostante l'attenzione prestata da Giovanni Gentile all'autore — dalle maggiori case editrici italiane. Pubblicata a puntate — per mancanza d'altro — in annali universitari, fu accolta con pochissimo calore da chi impersonava la cultura per eccellenza, il Croce, che, ricevuto il libro, ringraziò l'autore, riservandosene la lettura. Si parla de « l'ordinamento giuridico » di Santi Romano.

Un altro segno del mancato riconoscimento della cittadinanza del diritto nella cittadella della cultura è la sua assenza nelle principali storie della cultura italiana. Asor Rosa⁽³⁾, ad esempio, non fa cenno ad una cultura giuridica, ritenendola inesistente o estranea al panorama storico della cultura del nostro paese. E nella serie Einaudi degli anni '60 sulla « cultura italiana attraverso le sue riviste », non una rivista giuridica è inclusa. Lo stesso può dirsi del saggio di Luisa Mangoni dedicato alle « riviste del novecento » nel recente primo tomo della letteratura italiana einaudiana dedicato al « letterato e le istituzioni », a cura di Asor Rosa.

Se, sulla prima negazione, sbagliavano sia i giuristi sia gli uomini di cultura, circa la seconda, non si può dar loro torto.

Se si guarda a quelle di diritto pubblico, infatti, nessuna rivista — di cinquanta o sessanta anni fa — appare come una forma di cultura organizzata.

Morto l'« Archivio di diritto pubblico » fondato nel 1891 da Orlando — che fu, quello sì, un autentico laboratorio — e prima che vi fosse la fioritura del secondo dopoguerra (« Il corriere amministrativo » è del 1945, la « Rassegna di diritto pubblico » e « L'amministrazione italiana » dell'anno successivo), nella prima metà del secolo, sono usciti solo la « Rivista ammi-

(2) C.H. SISSON, *The spirit of British Administration*, London, 1959.

(3) A. ASOR ROSA, *La cultura*, in *Storia d'Italia*, IV, *Dall'Unità ad oggi*, Torino, Einaudi, 1975.

nistrativa della Repubblica italiana » fondata nel 1850 e la « Rivista di diritto pubblico » (1909 - 1949).

Nel suo quarantennio di vita, dunque, la « Rivista di diritto pubblico » fu il principale periodico del settore, se non il solo. Ma essa si presenta come un magazzino eterogeneo di articoli e una raccolta di scrittori maggiori, minori e minimi, senza orientamenti, né chiara distinzione tra contributi di analisi e mere raccolte di materiale. D'altra parte, è sintomatico che, fondata da un avvocato dello Stato (poi magistrato), fu poi diretta sempre da pratici (Salvatore, Mariano e Carlo D'Amelio) e, a partire dal 1920, fu anche rivista di giurisprudenza.

Renato Serra, in una lettera del 1910, osservava che le riviste potevano distinguersi in due tipi: « il tipo cinematografico, *magazine*, bazar di curiosità; la rivista-persona, che esprime solo e sempre un uomo; o un gruppo, una famiglia di spiriti ben definiti »⁽⁴⁾.

Buon esempio di una rivista-persona fu « La Critica », per la quale Croce scriveva, nel programma (1902): « ci proponiamo di propugnare un determinato ordine di idee. Niente è, infatti, più dannoso del sano svolgimento degli studi di quel malinteso sentimento di tolleranza ch'è in fondo indifferenza e scetticismo, pel quale da molti si fa largo nelle proprie riviste a concetti diversi e discordanti ».

Ottimi esempi di riviste in cui si esprime un gruppo furono, a quell'epoca, Leonardo, Il Regno, Hermes, La Voce, Lacerba, La Ronda, Il Baretto; e poi, Solaria, La Riforma letteraria, Primato; più tardi, saranno Il Politecnico e Società. Tra le riviste politiche ed economiche, « La critica sociale », « La riforma sociale », « l'Unità » di Salvemini⁽⁵⁾.

(4) La lettera di Serra è riprodotta in L. MANGONI, *Le riviste del Novecento*, in *Letteratura Italiana*, I, *Il letterato e le istituzioni*, Torino, Einaudi, 1982, pag. 945.

(5) Sulle prime, il saggio, cit., della Mangoni. Sulle seconde, S. CASSESE, *Giolittismo e burocrazia nella « cultura delle riviste »*, in *Storia d'Italia*, Annali, 4, *Intelletuali e potere*, Torino, Einaudi, 1981, pag. 475 e D. GIVA, *Economisti e istituzioni - « La riforma sociale » 1894-1914*, in *Economia e lavoro*, 1981, A. XV, n. 3, pag. 77.

Queste riviste confermavano il rifiuto delle organizzazioni consuete e l'intenzione di influire sulla cultura, e si proponevano esplicitamente come luogo « proprio » in cui gli uomini di cultura potessero riunirsi al fine di diffondere idee e proposte.

Queste riviste — come è stato scritto ⁽⁶⁾ — erano « espressione di un gruppo legato da interessi culturalmente affini », erano — anzi — l'esito pubblico di un prolungato rapporto privato.

E ciò può vedersi non solo nei risultati, ma anche nei programmi di due protagonisti, come Massimo Bontempelli e Prezzo-
lini. Il primo scriveva, nel 1928: « il nostro genio è l'accanimento al lavoro, il nostro successo è la conquista del pubblico, la nostra posterità sono i contemporanei » ⁽⁷⁾. Il secondo indicava, in una lettera a Papini del 1909, questi quattro compiti de « La Voce »: « radunare dei giovani », « formare un pubblico », « preparare dei materiali », « educare delle menti » ⁽⁸⁾.

Buon esempio, invece, della rivista-bazar (l'altro tipo di cui scriveva il Serra) è proprio la « Rivista di diritto pubblico », nella quale può trovarsi registrato passivamente quanto di buono e di cattivo si pensava e scriveva in quegli anni, senza orientamenti, né scelte.

Più tardi la situazione cambierà, specialmente ad opera delle due riviste fondate nel 1939, la bella « Rivista del pubblico impiego », che segna e commenta il mutato atteggiamento del giudice amministrativo nel settore e la vivace « Stato e diritto » nel quale studiosi come Pugliatti, Crisafulli, Miele ed altri si interrogano sugli effetti prodotti dalla nuova codificazione sulle obbligazioni, sulle fonti, ecc.

Ci si ferma qui. Più che una storia delle riviste pubblicistiche, si voleva, infatti, accennare alla cultura delle culture delle riviste. E cioè al modo in cui, solo mezzo secolo fa, si guardò alla cultura e alle riviste dei diversi settori.

⁽⁶⁾ L. MANGONI, *op. cit.*, pagg. 946-947.

⁽⁷⁾ M. BONTEMPELLI, *Del mestiere* (1929), cit., in L. MANGONI, *Il fascismo*, in *Letteratura italiana*, cit., pag. 532.

⁽⁸⁾ G. PREZZOLINI, lettera a G. PAPINI, cit., in L. MANGONI, *Le riviste del novecento*, cit., pag. 952.

Si passa ora ad indicare le tendenze dell'ultimo decennio, quello che può dirsi caratterizzato da una « cultura delle riviste ».

2. *Le tendenze dell'ultimo decennio: la « cultura delle riviste ».*

Qualche anno fa (1974) l'espressione « cultura della riviste » è stata usata per individuare, col mezzo di comunicazione scientifica più diffuso, una nuova fase del diritto pubblico⁽⁹⁾. Pur senza impegnarsi in una analisi di insieme sulle tendenze recenti della riflessione giuridica, si può dire che, circa un decennio fa, sembrava *chiudersi un'epoca* contraddistinta, come era stato notato, da un eccesso di produzione di macchine utensili. Durante l'età che sembrava chiudersi erano prevalenti le convinzioni:

a) che la scienza giuridica fosse un corpo disciplinare a sé stante;

b) che essa dovesse operare con nozioni o concetti di cui si ammetteva, nello stesso tempo, che — come il Barone di Münchhausen nello stagno — erano fondati nella storia e contemporaneamente fuori;

c) che essa avesse forza espansiva e potesse misurarsi con qualsiasi oggetto.

V'era — si rileva — qualche eccezione. Ma chi si spingeva avanti, non riusciva a superare il guado, fiducioso nella inesauribile forza degli strumenti del diritto.

Si può dire, riassumendo ed ordinando le critiche verso gli orientamenti precedenti, che, sul finire degli anni sessanta, si addebitava alla tradizione giuridica di essersi impigliata nelle sue stesse regole. Avendo cercato un « superordine », aveva finito per dare una funzione normativa o prescrittiva al proprio modello cognitivo per cui, come nella logica cartesiana, « la buona prova fornita dall'insieme di regole per la soluzione di una regione di problemi si imponeva come criterio di legittimazione di tutte

(9) S. CASSESE, *La « cultura delle riviste »*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1974, IV, pag. 703.

le altre »⁽¹⁰⁾. La tradizione — si diceva — ci ha lasciato uno stile monista, dove « il sapere è come un edificio che cresce su basi irrevocabili, grazie all'applicazione iterata di un fascio di regole »⁽¹¹⁾.

Non si può dire che queste critiche fossero, dalla « cultura delle riviste », esposte e motivate con ampiezza. Esse furono piuttosto intuitive. Ma non c'è dubbio che quell'intuizione cogliesse nel segno. Basti pensare all'ingenua fiducia con la quale la teoria privatistica dei soggetti e delle persone era stata applicata alle cosiddette persone giuridiche pubbliche. O alla difficoltà di riconoscere l'elevato, e forse superiore, grado di formalizzazione raggiunto, per vie analitiche, dalle scienze giuridiche anglosassoni.

Della « cultura delle riviste », di questa *epoca nuova*, sembrano caratteristici — agli inizi degli anni '70 — elementi diversi, relativi all'ambiente, agli studiosi, ai mezzi di comunicazione, alla scienza stessa, come:

a) l'accelerato moto legislativo;

b) l'ampliamento degli « organici » universitari e il maggior numero di impegni extrauniversitari, che coinvolgono un po' tutti, ad ogni gradino del percorso universitario;

c) il moltiplicarsi delle riviste e la loro modificazione (in particolare, l'ambizione di raggiungere, attraverso di esse, un pubblico più vasto);

d) l'ampliamento dell'oggetto degli studi, l'aspirazione ad un allargamento ad altre scienze e la ricerca di nuove simbiosi;

e) l'affermarsi di lavori di ricerca anche minuta, accanto a quelli, prima prevalenti, di deduzione e di riflessione;

f) l'abbandono di pretese sistematiche, riconosciute sempre più velleitarie.

È probabile che, quando si scriverà una storia della cultura che comprenda anche la cultura giuridica, si scoprirà che queste erano tendenze parallele, comuni a più rami del sapere. Circa i risultati, per il settore giuridico, però, può dirsi, per ora, che:

⁽¹⁰⁾ S. VECA, *Modi della ragione*, in A. GARGANI (a cura di), *Crisi della ragione*, Torino, Einaudi, 1979, pag. 285.

⁽¹¹⁾ S. VECA, *op. cit.*, pag. 284.

a) se le nuove acquisizioni sono più estese, esse sono anche rimaste più in superficie, essendosi accentuato l'impegno idiografico, ed essendo prevalente un atteggiamento favorevole ad una sorta di « sospensione della teoria ». Spesso più che realismo, si è fatto del descrizionismo;

b) si è insinuato un intento più fortemente prescrittivo, spesso declamatorio, proprio dei giuristi « impegnati », che si è poi riprodotto ed esteso, in maniera scolastica.

Questi difetti erano già stati avvertiti dieci anni fa. Ed anzi, il riferimento alla « cultura delle riviste » — oggi lo si può dire — era stato fatto in modo un po' ironico. L'espressione era stata tratta dalla « storia del romanzo del novecento » di Debenedetti, dove era usata per contrapporre alla « cultura delle riviste », prodotta da letterati « rumorosi ed autorevoli », quella cultura che, in provincia, a partire da Federigo Tozzi, scavava in profondità, in vera consonanza col proprio tempo. Nella scienza giuridica, quest'ultima non c'è stata. Mentre la « cultura delle riviste » non è ancora riuscita a diventare « cultura dei libri », ferma com'è alla domanda di quante case e strade ci vogliono perché una città cominci ad essere una città.

Di recente, però, sono stati espressi, su questo periodo, giudizi molto diversi. Al convegno sui « cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia »⁽¹²⁾, è stato dato da alcuni, sia pur molto rapidamente, un giudizio negativo dell'ultimo decennio di studi, che non avrebbe prodotto niente. Ma dov'erano i « maitres à penser » che oggi rivolgono tali critiche? Non è stato il tempo ora trascorso quello della loro piena maturità scientifica? Chi se non loro era nelle commissioni di concorso e alla direzione delle riviste? Più in generale e lasciando da parte il capitolo delle responsabilità eventuali, va aggiunto che liquidare, con un giudizio interamente negativo, questi anni sarebbe come dire che la storia della medicina non ha fatto progressi dall'ottocento, perché, in fondo, la teoria della vita è ferma al secolo scorso. Intanto, però, gli sviluppi delle tecniche hanno salvato tante più vite che in passato.

(12) *Atti del convegno di Messina-Taormina (3-8 novembre 1981)*, Milano, Giuffrè, 1982.

Anche Berti ha dato un giudizio totalmente negativo sulla « brutta esperienza del decennio passato »⁽¹³⁾.

Berti elogia il passato remoto, invitando a rimeditarlo. Ma un po' tutti coloro che operano come scienziati lavorano col passato, sia i meri « laudatori », sia quelli che aspirano a ricostruirlo e valutarlo criticamente (e cioè storicamente). E poi, non basta rivalutare il passato. Il destino ci ha trasmesso diversi passati. Quali scegliere allora? Quello del mite ed eclettico Ranalletti o quello di quel rigoroso ragionatore che fu Cammeo? Quello, tutto intriso di politica, di Orlando o quello di chi interroga il presente e il futuro in modo più distaccato, come Santi Romano? Si potrebbe continuare. Ma basta per ricordare che chi invoca la tradizione deve pur indicare a quale delle molte tradizioni si riferisce.

Vero è che, alla fine, Berti dà un'indicazione. Berti critica, in sostanza, il realismo dominante in questi anni. Ma, poi, cita ad esempio Donato Donati, che, nella prolusione padovana, doveva concedere tanto al realismo da dire che « la sostanza della persona reale dello Stato è formata dal complesso dei suoi funzionari »; e che, come direttore della breve reincarnazione dell'« Archivio di diritto pubblico » doveva ospitare numerosi scritti sul corporativismo.

Mi chiedo, dunque, se Berti, così, non finisca per cadere nelle contraddizioni del sillogismo dilemmatico o — come anche si dice — bicornuto. Quello — per intenderci — secondo il quale Democrito giura che gli abderiti sono bugiardi; ma Democrito è abderita; quindi, mente; quindi non è vero che gli abderiti sono bugiardi, e così via, in un circolo senza fine.

Un giudizio opposto ha espresso Riccardo Orestano. Per lui, negli ultimi anni, si è aperta una fase nuova, quella « postmoderna », caratterizzata dall'abbandono della « pregiudiziale filosofica » di chi pensava che occorresse *jus in artem redigere*, con il convincimento di raccogliere la realtà in un sistema ordinato e ispirato solo al sapere giuridico. Per Orestano « un nuovo onere

(13) G. Berti, risposta al questionario di P. Grossi, in preparazione dell'incontro fiorentino.

della prova spetta oggi a chi afferma la necessità vuoi di vecchie strutture, vuoi di strutture sostitutive » (14).

3. *I giuristi e gli « usi della storia ».*

I giuristi, forse più degli altri scienziati, hanno fatto uso della storia (15). Ma ciò non vuol dire che essi siano stati storiografi, e neppure che essi siano storicisti. Non si osserva questo nel senso generale che la scienza giuridica è tendenzialmente destoricizzante, perché cerca piuttosto il « piano continuo del tempo », la struttura che regola i fenomeni, l'« analitica della finitudine ». Ma nel senso che la storia — anche nei più storicisti dei giuristi (quando questi non hanno lavorato da storiografi) —, è stata adoperata come una categoria del ragionamento giuridico, per convincere e prescrivere. Se si andasse a guardare analiticamente il lavoro storico dei giuristi, si scoprirebbe che esso talora serve a ricostruire solo l'intento della legge; altrove a comprenderne la genesi; talora a guardare all'indietro, per spiegare che cosa siamo diventati e non da dove veniamo.

L'esempio di un « uso che si potrebbe dire di secondo grado » è offerto dalla ricezione in Italia dell'errore di Dicey sulla presunta assenza di un diritto amministrativo in Inghilterra: se il primo errore fu dovuto al fatto che il giurista Dicey guardava alla storia del '700 con occhiali « whig » ed errò nell'identificare liberismo e benthamismo, il secondo si deve al desiderio dei giuristi italiani di sostenere l'espansione dell'area privatistica dell'amministrazione. Un altro esempio è quello dell'uso indifferenziato di nozioni come accentramento - decentramento, adoperate per regimi e tempi diversi, sia che esistano il polo periferico e quello centrale, sia che questi non esistano, ed, invece, i poteri pubblici siano ordinati a « rete » sul territorio.

(14) R. ORESTANO, *Del post-moderno, della scientia juris e di altro*, in *Foro it.*, 1982, fasc. 4, pag. V, c. 104.

(15) Sugli « usi della storia », esemplare C.A. MILLER, *The Supreme Court and the uses of history*, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1969.

Le vicende costituzionali e amministrative sono — va riconosciuto — un cantiere chiuso. Dall'una e dall'altra parte, s'è fatta storiografia legislativa. Ma, specialmente per l'amministrazione, « la legge è uno strumento, uno dei tanti, non sempre il migliore, talvolta il meno utilizzabile ». Uno storico inglese osservava che lo studioso della storia amministrativa studia i funzionari con l'occhio dell'ornitologo: i singoli individui gli interessano poco, ma è fiero di riconoscere la specie ⁽¹⁶⁾. Da noi è anche difficile riconoscere la specie del personale. Per non dire degli ordinamenti finanziari, dei modelli strutturali, ecc. D'altra parte, non c'è dipartimento inglese per il quale non possano citarsi almeno una mezza dozzina di buoni studi storici. E lo stesso può dirsi per i maggiori « civil servants ». In Italia, si possono citare solo due o tre storie di ministeri.

Si sommano, dunque, due debolezze. Quella dei giuristi, che non sono neppure riusciti ad acquisire coscienza della relatività storica del proprio strumentario di analisi, ed hanno considerato strumentali gli usi della storia (al punto da suggerire che si scriva un libro di « diritto per storici », come ce n'è di matematica per gli economisti, e si lasci il campo alle persone del mestiere). Quella degli storici, specialmente degli storici delle istituzioni, che non sono riusciti a far decollare la materia.

4. *La « Rivista trimestrale di diritto pubblico ».*

Il programma tracciato dallo Zanobini nel 1951, nella « premessa » al primo numero della rivista, era quello della « continuazione (della) Scuola giuridica del diritto pubblico »: « oggi, il metodo giuridico puro è l'essenza di ogni ricerca scientifica, degna di questo nome, nel campo delle discipline pubblicistiche ». Non a caso la rivista si apriva, poi, col saggio orlandiano sulla forma di governo secondo la Costituzione del 1948. Dunque, il programma della « Rivista trimestrale di diritto pubblico » la colloca nella scia delle prolusioni orlandiane degli anni

(16) H. PARRIS, *Una burocrazia costituzionale - L'evoluzione dell'amministrazione centrale inglese dal Settecento ad oggi* (trad. it.), Milano, Comunità, 1979, pag. 205.

'80, dei principi di diritto costituzionale e amministrativo orlandiani dell'89 e del '91, del « programma », scritto sempre da Orlando, nel 1891, per l'« Archivio di diritto pubblico ».

Ogni rivista è un lavoro collettivo e un pò lo specchio del suo tempo. La « Rivista trimestrale di diritto pubblico » non è un « magazzino di articoli ». Il rapporto tra « submissions » e contributi richiesti o promossi oscilla tra due terzi e la metà, e un terzo e metà. Fascicoli interamente, o in larghissima prevalenza, dedicati a un tema sono stati pubblicati nel 1953 (Orlando), 1971 (regioni e proprietà), 1972 (tribunali amministrativi regionali), 1977 (parastato), 1982 (riforma amministrativa). Negli anni tra il 1972 e il 1976 possono trovarsi contributi di storia del pensiero giuridico preordinati unitariamente, come una sorta di ricerca collettiva.

L'interesse per la storia è testimoniato da questi dati. Tra il 1951 e il 1954, sono apparsi 3 contributi storici. Tra il 1954 e il 1970, 4. Tra il 1970 e oggi, 38. Più in particolare, per le recensioni, negli anni '50 e in quelli '60, vi sono meno di 10 recensioni di argomento storico. Dopo il 1970, ve ne sono 16⁽¹⁷⁾.

(17) In particolare, si segnalano i contributi più specificamente storici: 1952, Orlando, sulla storia del diritto amministrativo italiano dopo il 1890, Marongiu, su Parlamenti e governi nella storia costituzionale italiana; 1953, Vari autori, su Orlando; 1955, Gismondi, sul diritto ecclesiastico del '900; 1956, Perticone su Capograssi; 1959, Salemi, sul diritto amministrativo italiano dell'ultimo cinquantennio; 1962, Giannini, sulle aree sottosviluppate; 1965, Giannini, su Zanobini; 1970, Nigro, su Silvio Spaventa; 1971, Faucci sullo Stato nel pensiero economico; Ruffilli, sui comuni in Romano e Capograssi; Mura, sulla legislazione forestale; 1972, Barucci, sulla pianificazione nel pensiero economico; Belli-Scialoja, sul sindacato sulle società commerciali (1866-69); 1973, Calandra, sul riordino dell'amministrazione centrale; 1974, Casse, sull'inchiesta del Ministero per la Costituente sulle società per azioni; 1975, Piodi, Calandra e Ruffilli, sulla riforma burocratica del '22; Serrani, sulla commissione Sturzo; Calandra, sul dibattito amministrativo del dopoguerra; Corpaci, su Presutti e il problema impiegatizio; Porro, su Saredo; 1976, Gallerano, su Forti e il governo Badoglio; Casse, sul governo di Salerno; Falcon, sugli scritti minori di Santi Romano; Piodi, su Brunialti; Calandra, su Ranalletti; Martone, sulla IV Sezione del Consiglio di Stato; Truini, sul governo locale nel mezzogiorno medioevale e moderno; Benvenuti,

E veniamo alla diffusione della rivista. Melchiorre Gioia, nella « filosofia della statistica », che è del 1829-30, aveva calcolato che un periodico, per sopravvivere, avesse bisogno di almeno 500 abbonati. Gli « annali universali di statistica » — importanti, come è noto, per la storia della cultura giuridica ottocentesca — cominciarono con 600 copie, ma nel 182 tiravano 360 copie.

Ora, le riviste pubblicate nell'ultimo decennio hanno almeno quattro volte il numero degli abbonati indicati dal Gioia (tanti sono, ad esempio, gli abbonati della « Rivista trimestrale di diritto pubblico »). Mentre — per fare un esempio — la maggiore rivista inglese di studi sul « government » — sia pur al secondo anno di vita — non raggiunge i 300 abbonati⁽¹⁸⁾.

Le riviste sono anche — oggi, più che mai — un laboratorio e un pubblico. Potrà essere interessante sapere che il pubblico degli abbonati della « Rivista trimestrale di diritto pubblico » ha un 20% di avvocati, un 14% di enti regionali e locali, 7% di biblioteche universitarie e professori, 7% di uffici giudiziari e magistrati e — ciò che più importa — un 10% di abbonati all'estero, dall'Unione Sovietica agli Stati Uniti e a tutti i paesi minori.

Per chi pensa che le culture vadano al di là dei confini politici delle nazioni, non si fermino sulla soglia della casa che si abita, questo è uno dei segni maggiori della « cultura delle riviste » dell'ultimo decennio.

su Silvio Trentin; 1977, Ruffilli, su Romano e la crisi dello stato; Piodi, sull'associazione fascista degli impiegati ('27-'31); Cocozza, sugli scritti di Santi Romano; Porro, su Santangelo Spoto, Cocozza, sul Romano Presidente del Consiglio di Stato; Corpaci, sul problema degli impiegati (1909-1930); 1978, Falcon, su Donato Donati; Marotta, su Silvio Spaventa; 1979, Cassese, sulle statistiche amministrative; Vari autori, sulla legge bancaria; Marengi, su De Sanctis e l'autonomia locale; 1980, Caprioli Piccialuti, sulle opere pie dal 1848 al 1861; Martone, sulla scienza amministrativa del regno delle due Sicilie; 1981, Pinelli, sui giornali in età giolittiana; Camilli, sugli scritti di Gasparri; 1982, Orestano, su Savigny pubblicista.

⁽¹⁸⁾ Per altri confronti, J.S. BOWMAN - S.G. HAJJAR, *English - Language Journals in Public Administration: An analysis*, in *Public Administration*, 1978, vol. 56, summer, pag. 203.

ENZO CHELI

Riallacciandomi alle cose che sono già state dette, vorrei fare qualche osservazione sulle tendenze in atto nel settore delle riviste giuspubblicistiche, dedicate, cioè, in prevalenza, alla scienza costituzionale ed alla scienza amministrativa.

Dico subito che condivido pienamente l'osservazione di metodo che faceva, alla fine del suo intervento, Sabino Cassese: per fare una analisi realistica del settore delle riviste giuridiche — anche ai fini della comprensione del rapporto tra cultura giuridica e riviste giuridiche — bisogna partire prima di tutto dall'esame dei dati quantitativi. Su questo piano, ho provato a fare un calcolo delle riviste di diritto pubblico a circolazione nazionale ed ho contato circa 30 titoli, considerando in questi titoli sia le riviste a impianto più generale sia le riviste specializzate in settori determinati del diritto pubblico.

L'impressione complessiva che si trae da questo quadro è quella che ci esponeva il prof. Giannini all'inizio: e cioè l'impressione di una realtà molto articolata e frammentata. Infatti, se facciamo riferimento ai contenuti, noi troviamo riviste di giurisprudenza, riviste di dottrina e riviste di prassi, ma esistono anche molte riviste a contenuto misto; se facciamo riferimento al metodo, incontriamo, invece, riviste che perseguono in prevalenza l'obbiettivo dell'analisi scientifica secondo il metodo giuridico e riviste orientate, invece, sul terreno del dibattito ideologico e della politica legislativa; se consideriamo, poi, l'aspetto dei soggetti che producono la rivista, è facile rilevare la distinzione tra riviste costruite in prevalenza intorno ad una determinata personalità scientifica, riviste di gruppo e riviste legate a determinate istituzioni (amministrative, culturali o politiche).

Altri dati significativi di classificazione potrebbero, d'altro canto, essere individuati negli anni di nascita, nel numero delle

persone impegnate nel lavoro redazionale, nei destinatari delle diverse riviste. Con riferimento al primo aspetto si può dire, con molta approssimazione, che una metà delle attuali riviste di diritto pubblico è nata prima del 1970; una seconda metà dopo il 1970. Una buona parte delle riviste pubblicistiche italiane presenta, dunque, una vita superiore al decennio con una tendenza orientata più verso la stabilizzazione che verso l'effimero.

Sempre considerando la data di nascita potrebbe anche essere interessante porsi il quesito se sia mai esistita in Italia una « stagione » delle riviste giuridiche, così come è esistita per le riviste letterarie. Forse una vera stagione delle riviste giuridiche non è mai sorta in Italia, anche se non sono mancati momenti in cui il fenomeno ha assunto particolare vivacità. Pensiamo, ad esempio, agli anni 70-73. In questo periodo assistiamo ad una particolare fioritura di riviste legate al diritto pubblico (« Politica del diritto », « Le Regioni », « Democrazia e diritto », « Quale giustizia », « Diritto e società » etc.) e, forse, il fatto non è casuale. Questi anni furono caratterizzati dal decollo di una serie di riforme di grande rilievo che investirono il mondo del lavoro, della famiglia, dei poteri locali. Nella produzione di queste riforme la cultura giuridica ottenne la possibilità di far sentire, più che in passato, la propria presenza — attraverso una maggiore penetrazione tra il lavoro del giurista e le scelte del politico — e questo indubbiamente venne a favorire una tendenza verso l'arricchimento degli strumenti di diffusione di tale cultura.

Se consideriamo poi l'aspetto di chi lavora nelle riviste, è possibile constatare che, in ogni rivista, il gruppo di persone maggiormente impegnate oscilla, in media, dalle cinque alle dieci unità. Complessivamente, il quadro delle riviste giuspubblicistiche presenta, dunque, una platea di operatori attivi che forse non supera le 300 persone. Ma anche sul piano dei destinatari il fenomeno, nei suoi termini quantitativi, appare limitato. Se pensiamo, infatti, ad una tiratura media di duemila copie a numero ed a tre-quattro numeri per anno, noi abbiamo, per l'insieme delle riviste pubblicistiche, un mercato che, nel complesso, forse, non supera le duecentomila copie annuali. Rispetto al quadro complessivo delle riviste giuridiche, ha ragione Cassese quando dice che le riviste di diritto pubblico rappresentano quantitativamente

una fetta rilevante nel mercato delle riviste giuridiche: ma rispetto all'ambito più ampio della produzione culturale di tipo scientifico e specializzato è certo che il fenomeno, nel suo complesso, rappresenta un segmento molto limitato del mercato editoriale italiano.

Sulla scorta di questo rapidissimo panorama, due sono, a mio avviso, le domande di fondo da porre per capire in che direzione si va oggi sviluppando il settore delle riviste giuridiche italiane: perché nasce ed a chi si rivolge una rivista?

Per avviare una risposta, vorrei dare una brevissima testimonianza, riferita alla rivista « Quaderni costituzionali » di cui mi occupo, anche perché essa rappresenta un fatto molto recente, avendo soltanto due anni di vita.

Questa rivista nasce per iniziativa di un editore già presente nel mercato delle riviste scientifiche. L'editore stimola un gruppo di persone che da tempo collaborano con la casa editrice ad impegnarsi in un settore del diritto costituzionale (quello dell'organizzazione degli apparati centrali) che si considera non ancora sufficientemente coperto da altre pubblicazioni periodiche. Le persone che accolgono l'invito dell'editore hanno tra loro una base comune di interessi e di esperienze: sono cultori del diritto costituzionale, ma hanno anche svolto, negli anni passati, una qualche attività di consulenza al legislatore; inoltre, come la massima parte dei pubblicisti italiani, hanno preso parte, da posizioni diverse, al recente dibattito sulle riforme istituzionali. La constatazione da cui questo gruppo muove è che tale dibattito, così come si è sviluppato negli ultimi anni in Italia, ha rischiato e rischia di portare a soluzioni tecniche molto approssimative, in quanto gravato o da eccessivo volontarismo o da eccessivo ideologismo. Di fronte a questa realtà si ritiene che la funzione più corretta della scienza costituzionale non sia tanto quella di indicare *quali* riforme fare, ma *come* fare le riforme. Su questo piano, la prima constatazione che viene a unire i promotori della rivista è che le riforme non si fanno se non si conoscono a fondo le istituzioni che si intendono riformare. Conoscere le istituzioni significa, in primo luogo, conoscerne lo spessore storico, perché quando si parla di apparati istituzionali — si tratti del Parla-

mento o del Governo o della pubblica amministrazione — l'elemento della continuazione e della accumulazione storica resta determinante per misurare la forza di ciascun apparato. Ecco, dunque, l'esigenza di una prima apertura in direzione degli storici delle istituzioni. Ma per avviare un processo di riforma bisogna compiere anche una valutazione degli effetti del rendimento possibile delle riforme: da qui l'esigenza di analizzare come certi congegni istituzionali hanno funzionato in ordinamenti diversi, dove già hanno avuto la possibilità di essere sperimentati.

Da queste due premesse nasce la linea redazionale della rivista, orientata tanto verso l'analisi storica delle istituzioni quanto verso la comparazione e l'arricchimento delle conoscenze sulla prassi italiana e sulla prassi degli altri paesi comparabili con l'Italia.

Ho indugiato a descrivere questa nostra esperienza perché non la ritengo isolata, ma in grado, al contrario, di rappresentare alcune tendenze in atto, che si vanno sempre più affermando nella produzione delle nostre riviste giuridiche. Su questo piano si può, ad esempio, sottolineare un elemento: alcune riviste che prima avevano la caratteristica della « rivista-magazzino », dove si raccoglieva un po' di tutto secondo criteri di causalità, ricorrono oggi sempre più all'uso dell'editoriale esprimendo l'esigenza di una linea motivata e riconoscibile di cui l'editoriale resta l'espressione più evidente.

Le tendenze che si vanno affermando — ed il prof. Giannini già lo sottolineava quando parlava di riviste di indirizzo — sono, dunque, a favore della rivista di linea che viene organizzata intorno ad un gruppo unito da un preciso programma culturale.

Passiamo ora a valutare l'altra domanda: a chi si rivolge la rivista?

Anche su questo piano sembra possibile intravedere una tendenza generale e comune a tutte le riviste di diritto pubblico, che è quella verso l'ampliamento del mercato. Ampliare il mercato significa tentare di superare i confini del settore dei cultori professionali specializzati per muovere alla ricerca di nuovi lettori, che possono essere gli studenti, ma anche altre categorie, come i politici, i giornalisti, gli studiosi di settori affini. Da qui l'esi-

genza di una semplificazione nel linguaggio, che sembra stia accomunando la maggior parte delle riviste giuspubblicistiche italiane.

Ma il mercato di queste riviste si è veramente ampliato in questi anni? In termini solo quantitativi — ed in relazione ai calcoli cui prima accennavo — sarei portato a dare una risposta sostanzialmente negativa. Forse, oggi, più che in passato, qualche piccola frangia di non specializzati tenta di avvicinarsi alle riviste di diritto pubblico, ma si tratta pur sempre di frange molto marginali.

Resta, comunque, il fatto che per valutare il successo di una nuova rivista scientifica non è tanto importante misurare l'espansione delle vendite, quanto vedere se i contenuti ed il linguaggio che la rivista adotta riescono ad entrare nel circolo della cultura generale. Su questo piano possiamo fare alcune valutazioni empiriche: se scorriamo gli atti parlamentari o talune relazioni ufficiali o anche certi articoli di giornale, possiamo constatare sempre più spesso come, nella pratica, si stia intensificando il ricorso a concetti e formule espressive proprie del linguaggio giuridico specializzato. Indubbiamente, negli ultimi anni, si è venuto a determinare un certo avvicinamento tra la cultura e il linguaggio settoriale dei giuristi (e dei giuspubblicisti in particolare) e la cultura ed il linguaggio generale in uso nella società.

Da un punto di vista qualitativo il fatto nuovo che ci deve far pensare va, dunque, individuato in un avvicinamento del mondo dei giuristi ai circuiti più ampi della cultura non specializzata.

Se così è, la rivista giuridica può essere oggi considerata un indicatore significativo di cultura nel senso più ampio?

Riprendendo una distinzione operata dal prof. Giannini, credo che quando si parla di « cultura delle riviste » occorra distinguere chiaramente tra la cultura che si trasmette attraverso le riviste e la cultura che si forma intorno alle riviste. Nel primo caso, la rivista resta un semplice strumento espressivo come il libro o il giornale; nel secondo caso, la rivista diviene il polo aggregatore di energie culturali.

Se consideriamo l'esperienza delle riviste del diritto pubblico che si sono affermate negli ultimi trent'anni in Italia,

l'impressione che si trae — e qui il giudizio diverge in parte da quello espresso dal prof. Giannini — è che la parte preminente della cultura giuridica pubblicistica sia passata, più che attraverso i libri, proprio attraverso le riviste. Rispetto all'esperienza di settant'anni fa è aumentata, è vero, la produzione libraria, ma sono anche aumentate le riviste e probabilmente l'influenza preminente nell'evoluzione della scienza del diritto pubblico è stata esercitata proprio da queste, data anche la loro più agevole fruibilità da parte dei vari operatori.

Detto questo, arrivo a conclusioni un po' meno ottimistiche perché non credo che si possa dire che esista oggi, in Italia, almeno per il settore giuspubblicistico, una « cultura delle riviste » in senso proprio. La rivista è uno strumento espressivo particolarissimo, diverso dal libro e dal giornale: forse la caratteristica peculiare di una « cultura delle riviste » è di essere una cultura non statica, perché destinata a stimolare, attraverso i suoi appuntamenti periodici, una riflessione continua su determinati argomenti. In altre parole, la vita della rivista si esprime attraverso l'azione coordinata e prolungata nel tempo dei soggetti che la promuovono e che svolgono il proprio programma culturale. Se così è, una vera « cultura delle riviste » potrà esprimersi, in prevalenza, attraverso l'impiego di determinati elementi organizzativi rappresentati tanto dal lavoro redazionale comune quanto dalla presenza di una linea programmatica omogenea del gruppo dei promotori. Ora, se guardiamo alla situazione delle riviste giuspubblicistiche italiane, dobbiamo constatare che, per una serie di difficoltà, in parte editoriali, in parte accademiche, in parte legate alla tradizione individualistica del lavoro scientifico, queste riviste quasi mai sono riuscite a impostare un lavoro veramente collegiale, cioè a caratterizzarsi come veri poli di aggregazione di energie culturali espresse attraverso l'azione prolungata e coordinata di determinati ambienti scientifici. Forse qualcosa di meglio potrà riservarci il futuro, se si affermeranno le tendenze cui sopra si accennava, ma per il momento appare difficile parlare di una « cultura delle riviste » giuridiche, specificamente legata alla tipicità di un determinato strumento espressivo.

GIORGIO GAJA

1. Un'analisi del significato delle riviste italiane di diritto internazionale in relazione agli sviluppi della scienza giuridica nello stesso settore di studi in Italia induce a proporre immediatamente una constatazione: non esistono elementi per distinguere una « cultura delle riviste » da una « cultura » degli studiosi del diritto internazionale. La funzione che, secondo gli intendimenti dei promotori e dei direttori, le riviste sono venute svolgendo, è stata di costituire uno strumento per la diffusione, in Italia ma soprattutto all'estero, del pensiero giuridico italiano, senza obiettivi politico-giuridici oppure stretti vincoli di metodo. Non si è trattato di riviste-programma; ciò vale anche per la sola pubblicazione periodica che, per una breve stagione (tre annate, con le date 1965, 1966 e 1967-68), è stata promossa per affermare una « scuola »: l'*Annuario di diritto internazionale* diretto da Rolando Quadri.

La funzione assunta dai periodici di diritto internazionale corrisponde alla dichiarazione, particolarmente chiara, con la quale Dionisio Anzilotti, insieme con A. Ricci-Busatti e L.A. Senigallia, presentava nel 1906 la prima pubblicazione periodica italiana specificamente concernente la materia: la *Rivista di diritto internazionale* (p. 7). Scriveva allora la direzione: « La *Rivista* apre le sue pagine a tutti gli studiosi del diritto internazionale; anzi li invita e li prega di voler concorrere con la propria opera al buon successo di un'impresa, che vorremmo fosse considerata come opera ed impresa comune ». E soggiungeva: « La *Rivista* non appartiene a una scuola, né ad un partito; le tesi e gli apprezzamenti che potranno essere accolti si intenderanno propri soltanto di coloro che li formularono ». Queste stesse frasi sono state testualmente riprodotte nelle pagine nelle quali la nuova direzione della *Rivista* (Tomaso Perassi, Roberto Ago e Gaetano

Morelli) annunciava la ripresa della pubblicazione dopo un'interruzione decennale (1943-1952).

La nuova direzione così continuava: « Nel corso della sua vita di circa quarant'anni la *Rivista* è rimasta fermamente fedele a questo programma, senza esitazioni o debolezze o concessioni neppure esteriori alle vicende dei tempi. Quel programma resta immutato con il fermo impegno di osservarlo scrupolosamente ». Si dichiarava che la *Rivista* era « aperta a tutti i volenterosi senza dogmatismi di sorta », e che si esigeva « soltanto serietà di intenti e correttezza di metodo » (1953, p. 4). Analoghe dichiarazioni figurano nella recente presentazione dell'altra pubblicazione periodica tuttora in corso nella quale sia prevalentemente considerato il diritto internazionale pubblico: l'*Italian Yearbook of International Law*. Ivi è enunciato che « the present Yearbook is not the expression of any particular group, institution nor school of legal thought » e che i direttori « intend to leave the Yearbook open to contributions from all Italian scholars » (1975, p. VIII).

Tali indicazioni riflettono indubbiamente un atteggiamento di apertura verso una pluralità di approcci nello studio del diritto internazionale; esprimono altresì un modo di concepire l'attività del giurista quale spettatore laico, tecnico delle vicende normative: anche di vicende che spesso si ricollegano immediatamente a scelte politiche, come quelle che sono proprie della società internazionale. Di questo modo di vedere la funzione del giurista i 65 volumi della *Rivista di diritto internazionale* offrono un'amplessissima documentazione.

Il carattere, proprio di tutti i periodici di diritto internazionale, di essere aperti a contributi delle varie « scuole » non induce a considerare come puramente casuale la pubblicazione di uno scritto in un periodico piuttosto che in un altro. Ciò non soltanto in ragione di una specializzazione per materia che alcune riviste si sono stabilite (anche se i confini non sono mai rispettati in modo rigoroso): fra i periodici correnti, l'*Italian Yearbook* considera, come si è rilevato, soprattutto il diritto internazionale pubblico ma ha anche per oggetto i problemi generali del diritto della Comunità europea, la *Rivista di diritto internazionale privato e processuale* si occupa, oltretutto di quanto risulta dal tito-

lo, del diritto comunitario, la *Rivista di diritto europeo* di quest'ultimo e delle norme che traggono origine dall'attività del Consiglio d'Europa, il *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* del diritto comunitario e del diritto del commercio internazionale. Assumono rilievo, circa la destinazione, anche considerazioni qualitative ed il grado di attenzione degli scritti verso le questioni teoriche e gli aspetti applicativi. Vi sono inoltre ragioni di « scuola », nel senso che la pubblicazione di uno studio su una rivista piuttosto che su un'altra può assumere il significato di un segno di fedeltà, o di infedeltà, ad una « scuola », come è stato almeno per una parte dei contributi pubblicati nel secondo dopoguerra rispettivamente sulla *Rivista di diritto internazionale* e su *Diritto internazionale* (la pubblicazione di quest'ultimo periodico è cessata nel 1971).

Una rivista che pur intenda assumere il ruolo di « tribuna » aperta a tutti gli studiosi riflette il loro pensiero in modo necessariamente deviante: anche quando si tratti della sola pubblicazione periodica del settore, come lo è stata, nella prima parte della sua esistenza, la *Rivista di diritto internazionale*. Proprio in tale fase la *Rivista* ha svolto un ruolo importante per far prevalere in Italia un metodo di studio del diritto internazionale pubblico — tendente a ricostruire le norme attraverso una rigorosa analisi dei dati offerti dalla prassi internazionale — che può essere riferito, s'intende in modo non esclusivo, alla personalità di maggior spicco: Dionisio Anzilotti, il fondatore ed animatore della *Rivista*. Per l'affermazione di questo metodo, la *Rivista* è stata certamente uno strumento più efficace di quel che non sarebbero risultate monografie o scritti dispersi in vari periodici.

2. Benché aperte a contributi stranieri, le riviste italiane di diritto internazionale hanno pubblicato quasi esclusivamente scritti di autori italiani. Nella già ricordata introduzione di Anzilotti, Ricci-Busatti e Senigallia si dichiarava che la *Rivista* avrebbe voluto « essere, in qualche modo, l'organo e il centro della varia operosità nazionale, nel campo della disciplina giuridica onde s'intitola, così che per lei risuonasse meglio, anche in questo campo, la voce del nostro paese » (1906, p. 3). Alla *Rivista* era

assegnato un ruolo idealmente complementare rispetto ad alcune iniziative straniere. Un'analoga finalità può vedersi espressa nella presentazione ai lettori dell'*Italian Yearbook* (1975, p. VII): la pubblicazione ha il fine « to spread Italian 'scholars' viewpoints as regards contemporary problems of international law to other countries »: la scelta della lingua inglese è funzionale rispetto a tale obiettivo, in ragione della sempre minore conoscenza della nostra lingua da parte dei giuristi stranieri. La prospettiva italiana ha una giustificazione anche nella circostanza che in molti Paesi esistono pubblicazioni annuali in lingua francese o inglese che adottano un'analoga prospettiva.

Le altre riviste di diritto internazionale hanno in misura attenuata la funzione di diffusione all'estero del pensiero giuridico italiano; la loro finalità è piuttosto quella di informare criticamente il mondo forense o la pubblica amministrazione. Tale finalità propone l'esigenza di una programmazione dell'oggetto del materiale di documentazione e dei commenti critici (probabilmente i migliori risultati in questa direzione sono quelli offerti, per il diritto internazionale privato, dalla *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*).

Per la *Rivista di diritto internazionale* come per l'*Italian Yearbook* la finalità principale di diffusione all'estero del pensiero giuridico italiano potrebbe difficilmente essere perseguita attraverso una rigida programmazione degli oggetti dei contributi da pubblicare. Non ne risulta tuttavia esclusa l'opportunità di qualche fascicolo o anche volume monografico, come i due fascicoli della *Rivista* (1974 n. 2 e 1980 n. 1) dedicati alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quello prevalentemente rivolto all'analisi degli accordi di Osimo fra Italia e Jugoslavia (1977 nn. 3-4). Nei volumi più recenti dell'*Italian Yearbook* si sono venuti pubblicando, accanto ad articoli di vario oggetto, scritti tendenti ad un commento sistematico degli atti più rilevanti nella prassi italiana di diritto internazionale (in particolare nella giurisprudenza e nella legislazione): ciò sempre nel quadro di un'ideale divisione di compiti rispetto a quanto realizzato da analoghi periodici stranieri.

Per una più ricca informazione critica sulle « vicende di politica internazionale contemporanea, sempre, per altro, considerate dal

punto di vista giuridico » (così tale finalità era descritta da Anzilotti e da Ricci-Busatti, nel « proemio » del volume col quale si apriva la seconda serie della *Rivista*, nel 1912), la *Rivista* così come l'*Italian Yearbook* dovrebbero svolgere una maggiore attività di programmazione, in modo da stimolare l'attenzione degli studiosi italiani di diritto internazionale verso temi di particolare rilevanza anche giuridica che rischiano altrimenti di non essere considerati nel periodico.

3. Venendo a considerare brevemente i contributi dati dalle riviste di diritto internazionale allo studio del pensiero giuridico moderno, si deve constatare come la scarsa attenzione dedicata in Italia nel secondo dopoguerra a questo settore di studi si rifletta in tutte le riviste. Non mancano, è vero, studi nei quali si considerano problemi teorici o si esaminano istituti attraverso una ampia riflessione critica sui contributi degli scrittori italiani di diritto internazionale; non è raro che, nella ricostruzione della prassi anche non recente al fine di delineare il contenuto di norme internazionali, si dia largamente conto del pensiero giuridico nel cui contesto la stessa prassi si è andata formando. Sono tuttavia assai poco numerosi gli articoli specificamente diretti ad esaminare il contributo di giuristi: nei trent'anni della terza serie della *Rivista*, a parte alcune commemorazioni di giuristi recentemente scomparsi, si può ascrivere a questa categoria solo un breve scritto di A. Cassese su « Il contributo degli internazionalisti ai lavori del Ministero per la Costituente » (1977, pp. 47-58). Sono anche rari gli articoli nei quali si propongono letture critiche di scritti significativi: le citazioni maggiormente pertinenti, in proposito, concernono articoli su questioni di diritto internazionale privato considerate da Savigny e da Mancini, redatti rispettivamente da G. Sperduti (*Rivista*, 1977, p. 24 ss.) e da uno studioso americano, K.H. Nadelmann (*Diritto internazionale*, 1969, I, p. 127 ss.).

Quei « further studies on particular periods and institutions » auspicati da Angelo Piero Sereni nella premessa del suo volume del 1943 su *The Italian Conception of International Law* (p. VII) — studi ancora da realizzarsi nonostante alcune mono-

grafie apparse all'estero sulle teorie italiane di diritto internazionale pubblico (la dissertazione di Lenk ed il volume di Pecourt García meritano tuttavia di essere quanto meno ricordati) — non dovrebbero tendere soltanto a ripercorrere le tappe principali del pensiero di un autore. Occorrerebbe indagare sulla formazione culturale del giurista e sulle vicende storico-politiche nazionali ed internazionali nel cui contesto il pensiero si è formato. Vengono in considerazione le metodologie proprie delle ricerche storiche; va tenuto conto dell'esigenza di indagini di archivio (un interessante avvio in questa direzione è costituito dal volumetto di E. Jayme, *Pasquale Stanislao Mancini. Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz*, Ebelsbach, 1980). Il compito che si è venuto delineando dovrebbe idealmente essere svolto da una persona che possenga sia una approfondita conoscenza del diritto internazionale sia le cognizioni e metodologie necessarie per una ricerca storica.

Per una ricerca su una corrente di pensiero, sulla valutazione giuridica di una vicenda di politica internazionale oppure su un singolo giurista, i periodici di diritto internazionale non mancherebbero di offrire importanti elementi. Ciò vale in particolare per un'indagine che concerna i giuristi italiani di maggior spicco in questo secolo nel settore del diritto internazionale, anche per le funzioni pubbliche da essi esercitate. Intendo riferirmi a Dionisio Anzilotti, giudice e quindi presidente della Corte permanente di giustizia internazionale, ed a Tomaso Perassi, consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, deputato alla Costituente ed infine giudice della Corte costituzionale. Come si è detto, Anzilotti ha fondato ed animato per lungo tempo la *Rivista di diritto internazionale*, alla quale (anche nella veste di direttore responsabile) è stato per molti anni legato pure Perassi.

NATALINO IRTI

1. Nell'elegante programma di questo incontro, il mio nome — forse per ironica cortesia dell'amico Paolo Grossi — è seguito da più di un predicato di nobiltà editoriale ('Diritto dell'impresa', 'Giustizia civile', 'Le nuove leggi civili commentate').

Esperienze diverse, ma tutte rilevatrici di momenti e profili della cultura giuridica italiana: 'Diritto dell'impresa', che esprime la necessità di una riflessione organica sul vario mondo della presenza pubblica nell'economia; 'Giustizia civile', gelosa custode dell'antico genere letterario della 'nota a sentenza', e più aperta (dal 1980, data di una seconda fase) al dialogo tra pratica dei tribunali e dottrina universitaria; infine, 'Le nuove leggi civili commentate', simbolo lucido e trasparente dei problemi dei nostri anni.

A quest'ultima rivista, come più singolare e significativa, riserverò le mie rapide notazioni. Non senza precisare — a titolo introduttivo — che tutte le riviste, anche le più labili ed effimere, si richiamano a *movimenti di cultura*: a nuclei di idee, siano declinanti e prossime al tramonto, o invece in una timida alba, o nel sicuro meriggio. Quando la cultura giuridica si consegna alla esclusiva dimensione del libro, allora essa ha perduto la quotidiana vivacità del dibattito, ha interrotto il dialogo con la società del tempo, e va restringendosi alla grigia cerchia dei cultori delle varie materie. Una rivista giuridica (il suo nascere, il suo affermarsi, il suo morire) è, come tale, un importante fatto culturale, un messaggio di idee e di problemi.

2. 1978: un gruppo di professori universitari (Bianca, Bocchini, Busnelli, Cian, Giugni, Irti, Libertini, Lipari, Maffei Alberti, Marchetti, Partesotti, Proto Pisani, Romano, Schlesinger, Tarzia, Treu) assume la direzione e la responsabilità di una rivi-

sta bimestrale, appunto 'Le nuove leggi civili commentate'. Nelle pagine indirizzate 'Al lettore', troviamo un lucido disegno di cultura giuridica: « Se c'è oggi un'acuta ed incalzante esigenza nella nostra vita giuridica, essa è quella di riaprire o di intensificare la discussione, il rapporto di vicendevole collaborazione fra dottrina e pratica del diritto; è il bisogno di concorrere tutti alla prima lettura e alla ulteriore sistemazione delle leggi speciali... Questo programma di lavoro è già nel titolo della rivista, che, dall'un lato, indica l'apertura a tutte le novità legislative del diritto privato, e, dall'altro, riscopre e ripropone la concretezza del *commentario*: umile e paziente fatica al servizio dei destinatari della norma. Un compito, che lascerà sullo sfondo i grandi problemi costruttivi e sistematici, e che aderirà, nel metodo di studio e nello stile, agli immediati contenuti dei testi di legge... ».

Siamo dinanzi ad un episodio di straordinario rilievo, che certo sarà ricordato come una svolta nella storia della dottrina civilistica. Sullo scorcio del secolo XX, una rivista *accademica* — progettata e realizzata da un gruppo di accademici — sceglie il terreno delle *leggi speciali*, e adotta l'antico metodo del *commentario*.

In questa proposizione si coglie il significato culturale della rivista: gli autori, l'oggetto, il metodo.

3. Si potrebbe scrivere: gli accademici lasciano le aule universitarie, e corrono l'avventura del giornalismo militante. E si direbbe poco e male. Dietro quella scelta vibra la stanchezza per le mode ideologiche, per l'ineffabile totalità dei 'valori', per la fatuità di un eterno discorrere sul 'metodo', su un 'come fare' che mai riesce a tradursi in un 'fare'. La critica della tradizione dogmatica e degli strumenti concettuali, svolta nel clima sessantottesco, non aveva lasciato un indirizzo di studio, un nuovo cammino di indagine e di ricerca. Caduta l'appagante certezza della tradizione, restava come un malessere interiore, un'incapacità di decisione, un pigro vagabondare tra l'una e l'altra esperienza, tra fremiti d'avanguardia e nostalgie del passato.

La fondazione della nuova rivista rompe gli indugi. La dottrina universitaria è chiamata a dare risposta ad una domanda,

che nasce dal profondo dei bisogni e degli interessi sociali: *capire* le nuove leggi; mettere al servizio di questo compito storico la raffinatezza della tecnica ed il rigore degli studi. C'è ormai un 'fare' storicamente determinato, e serio e robusto e concreto.

4. L'oggetto di un impegno così strenuo e deciso è costituito dalle 'nuove leggi civili', cioè dalle leggi speciali, che, infittendosi e stratificandosi, hanno segnato il declino della centralità del codice civile.

Non si tratta qui di aderire ad una od altra teoria sulla funzione del codice civile; di accettarne o rifiutarne l'idea ed il modello; ma di compiere un gesto di *sincerità storica*, descrivendo le cose come sono, e non già come vorremmo che fossero. E le cose sono tali, che il codice civile ha perduto l'antica centralità sistemica, e si trova ormai accanto ad altri nuclei di leggi, provvisti, anch'essi, di logiche autonome e di appositi linguaggi. Se vecchio è il rapporto tra codice civile e leggi speciali, nuova e singolare è la posizione dell'uno e delle altre: non più di subordinazione storica e logica delle leggi al codice, ma di *parità all'interno di un sistema, l'unità del quale è garantita dalla Costituzione*.

Se la dottrina universitaria rimanesse prigioniera del codice civile, le leggi fluirebbero, immediate e vortuose, dentro alvei imprevedibili. L'impegno nell'analizzarle e commentarle ed illustrarle le riconduce negli argini della razionalità tecnica, ne fa elementi (ancorché caduchi ed irrequieti) del grande sistema radicato nella Costituzione.

A questa superstite razionalità non possiamo non aggrapparci. Cadremmo altrimenti nel disperato trascorrere di un tempo privo di senso.

5. Nel toccare il problema del metodo (non di un astratto metodo, ma di quello più idoneo all'analisi delle 'nuove leggi civili'), torna alla memoria un detto del grammatico Mario Vittorino: *Primo annales fuere, post Historiae factae sunt*. Che vorremmo così tradurre nel campo dei nostri studi: prima fu l'esegesi, poi furono i trattati. Prima fu la lettura, attenta umile quotidiana, delle nuove norme; poi furono (se mai vi saranno) i libri sistematici delle diverse discipline.

La proposta di tornare all'esegesi suscita qualche moto di fastidio: specie in coloro che, usi ad esercitare l'arroganza dell'ideologia, né si chinano, né mostrano di volersi chinare, alla paziente fatica del 'conoscere la legge'. (Fatica, della quale non avvertono la necessità, posto che, come 'confidenti della Provvidenza', sanno già la direzione e l'esito della nostra storia). Ma l'esegesi non è una scelta di metodo, discutibile e controvertibile: è l'unica strada, che si apra dinanzi alla folla sterminata delle leggi speciali. La scelta è tra capire e non capire; e capire non si può se non mediante la *lectura legis*.

'Commentate', dunque, le 'nuove leggi civili': cioè, accompagnate nel loro nascimento testuale, seguite nella loro sanzione numerica, rese intellegibili ed applicabili con l'ausilio delle antiche tecniche.

Ed ecco delinearsi la cultura della rivista. Che è, insieme, cultura tecnica e cultura civile: tecnica, poiché piega l'austera tradizione dei nostri studi al servizio dell'analisi delle leggi speciali, così ricondotte a criteri di razionalità; civile, perché — pur spogliandosi di decorazioni ideologiche e politiche — soddisfa la domanda di certezza giuridica, che urge impetuosa nella società contemporanea.

CESARE PEDRAZZI

1. Dovendo affrontare il discorso degli orientamenti culturali delle riviste penalistiche, si avverte la necessità di una fondamentale premessa. Occorre richiamare l'attenzione sulla posizione a sé stante, quasi di isolamento, della scienza penalistica nell'universo del sapere giuridico.

È stato sottolineato il ruolo del diritto romano, come momento unificatore sia del diritto come ordinamento che del diritto come scienza. Al contrario, la scienza moderna del diritto penale, fin dal suo nascere, è caratterizzata dal ripudio della tradizione romanistica. Nelle fonti romane essa non rinviene alcuna *ratio scripta*, bensì, col Beccaria, « le leggi di un antico popolo conquistatore ». Possiamo dire che da oltre due secoli il diritto penale è in polemica con il proprio passato: è accettabile alla coscienza contemporanea nella misura in cui dal passato sa affrancarsi. Che la tentazione sia tuttora in agguato dimostrano i ritorni di barbarie cui abbiamo assistito in anni non remoti.

Di più: il moderno diritto penale è contrassegnato da un clima di riforma permanente. Due grandi ondate riformistiche: la prima, suscitata dall'Illuminismo, che ha fruttato la conquista delle essenziali garanzie di libertà; la seconda, all'insegna del Positivismo filosofico, alla quale dobbiamo l'invenzione della « politica criminale », intesa come impostazione razionale e sistematica della lotta contro la criminalità.

In epoca positivistica il pensiero penalistico, da sempre contiguo alla speculazione filosofica, apre alle scienze positive dell'uomo e della società, che si aggrega quali discipline « ausiliarie ».

Gli orizzonti culturali del penalista si proiettano all'esterno, anziché all'interno, della scienza giuridica. La prestigiosa rivista

di Franz von Liszt riflette fin nel titolo (« *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* ») l'aspirazione a un sapere penalistico globale.

In un'ottica più strettamente giuridica la politica criminale suscita un precoce interesse comparatistico, in funzione di una circolazione internazionale di proposte e modelli.

La forte carica ideologica del movimento riformistico di marca positivista alimenta un vivacissimo dibattito sui presupposti speculativi e sulle prospettive di sviluppo del sistema penale. A buon diritto la « Scuola positiva », tipica rivista di tendenza, è stata ricordata tra le più significative espressioni della nostra recente cultura giuridica.

In effetti, se vogliamo scoprire una grande stagione delle riviste penalistiche, dobbiamo riandare agli inizi del nostro secolo: all'appassionata polemica tra la « Scuola positiva » e la « Rivista penale » di Luigi Lucchini.

Successivamente subentra un fenomeno di stanchezza ideologica, di deideologizzazione, un ottundimento delle spinte e delle passioni che avevano vivacizzato la scena culturale. Ed ecco il ripiegamento tecnico-giuridico che riscopre i collegamenti con le altre branche della scienza giuridica e da esse mutua le imperanti metodologie di costruzione dogmatica. Nel 1929, auspici Arturo Rocco e Vincenzo Manzini, nasce la « Rivista italiana di diritto penale », che per un quarantennio verrà poi impersonata da Giacomo Delitala.

2. Venendo ai nostri giorni, mi sembra manifesto che anche il tecnicismo giuridico ha da tempo esaurito il suo ciclo vitale. È stato in fondo l'espressione di un autocompiacimento quasi narcisistico del giurista positivo, autocompiacimento che ha perso ogni ragione di essere in una società in rapida trasformazione come quella post bellica, nella quale il momento giuridico si scopre più che mai contingente e condizionato, al rimorchio di ben altre forze trainanti.

Si aggiunga l'usura politica e politico-criminale della legislazione in vigore, tuttora rappresentata, nel suo nucleo qualificante, dai codici Rocco: di fronte ai quali la situazione dell'interprete è di non stimolante disagio.

Sul terreno più strettamente tecnico le metodiche tradizionali sono state messe in crisi dalla scoperta della gerarchia delle fonti, con la connessa esigenza di subordinazione del diritto penale ai valori di una costituzione rigida. Il modello di un sistema penalistico chiuso in se stesso è divenuto improponibile: in questo sta probabilmente il principale arricchimento della scienza penalistica degli ultimi decenni, costretta una volta ancora a slargare le proprie visuali.

Sul piano politico-criminale il discorso si fa più complesso. Dopo un rinato fervore di studi, di iniziative e di esperimenti al termine del conflitto — del quale è emblematico il movimento della *Défense sociale nouvelle* — si è pervenuti, negli ultimi lustri, a una crisi di fiducia nelle riforme, a un'acuta consapevolezza delle insufficienze dell'arsenale penalistico di fronte alla domanda di difesa che promana dalla società dei nostri giorni, così complessa e contraddittoria. Anche nei paesi più avanzati — tra i quali, nel campo specifico, sarebbe azzardato ricomprendere il nostro — si lamenta il fallimento delle esperienze di avanguardia.

Il riflusso si esprime in un consapevole sforzo di autolimitazione del diritto penale: sia attraverso la depenalizzazione, che mira a un impiego più misurato e accorto della sanzione penale; sia attraverso una rivalutazione critica del sistema sanzionatorio, che culmina in una vera e propria fuga, quanto meno programmatica, dalla pena detentiva, sostituita da alternative meno traumatizzanti.

Fa da contrappunto, sul piano della vita quotidiana dell'ordinamento, un preoccupante degrado legislativo, soprattutto nel campo della cosiddetta legislazione dell'emergenza, caratterizzata dall'improvvisazione e dal dispregio di principi che parevano sicuramente acquisiti.

3. Come si inseriscono le riviste in questo panorama? Risentono, inevitabilmente, di un fondo di perplessità che contrassegna l'attuale momento del pensiero penalistico. Morto come teorizzazione, il tecnicismo giuridico sopravvive come abitudine, se non come ripiego. Anche l'approccio alle grandi scelte della politica criminale e alle impostazioni di politica legislativa appare

essenzialmente pragmatico, all'insegna di un empirismo riluttante a pregiudiziali ideologiche: semmai corretto da una vigile consapevolezza degli imperativi di attuazione costituzionale, solo in parte soddisfatti.

Il ruolo delle riviste non è certo quello di motrici del sistema penale e di guide del suo contrastato evolversi. Deposta, ormai da lungo tempo, ogni ambizione di *leadership*, esse svolgono una funzione di osservatori dell'attualità legislativa e giurisprudenziale. Osservatori indubbiamente critici: però in chiave prevalentemente tecnica. Anche se va dato atto al tecnicismo di avere esteso i propri interessi dai campi tradizionali dell'interpretazione e della costruzione dogmatica a quello, oggi cruciale, della tecnica legislativa.

Non emergono riviste di tendenza e quindi non opera lo stimolo dialettico di una contrapposizione di indirizzi. L'esperienza vivace e istruttiva della « Questione criminale », espressione di una critica da sinistra del sistema penale vigente e dei suoi condizionamenti sociopolitici, si è troppo presto conclusa.

In altre parole: se, all'interno di ciascuna rivista, si può parlare di una programmazione, è a livello essenzialmente redazionale: non nel senso di una definizione di linea metodologica, e tanto meno di una scelta di campo sul piano dei principi. Ne consegue un pluralismo per così dire spontaneo, che non risponde a un disegno programmatico di dialettica interna. Ma forse è perfino eccessivo parlare di pluralismo, dato l'appiattimento dei contrasti di scuola e di indirizzo, ancora vivi nei primi anni del dopoguerra (con Giuseppe Bettiol è scomparso l'ultimo dei grandi intransigenti).

A paragone di altre stagioni l'impressione complessiva può essere di un disimpegno culturale. Ma la crisi — se così vogliamo chiamare un'acuita consapevolezza della complessità del problema penale e un rifiuto del semplicismo di impostazioni troppo unilaterali — è a monte delle riviste: è nel pensiero penalistico di cui le riviste sono anche oggi lo specchio fedele.

PIETRO RESCIGNO

Paolo Grossi ci ha dato la possibilità di interpretare il suo invito cortese in modi diversi; io ho pensato, indipendentemente dalle risposte fornite al questionario e non diffuse per una nostra determinazione, che potesse risultare utile, ed in questa prospettiva vorrei collocare il mio breve intervento, raccontare la personale esperienza vissuta nell'ambito di più d'una rivista, nella speranza che si riveli di qualche utilità, sia pure modesta, per la comune riflessione. Naturalmente raccoglierò preziose indicazioni dagli interventi ad apertura dell'incontro svolti da Giannini e Grossi, per confermare molte delle loro affermazioni e per segnalare qualche motivo di dissenso.

Non mi sento preparato per i temi di grave momento, affiorati nei discorsi di stamane, sulla posizione della cultura giuridica nella cultura senza aggettivi, e sulla cultura delle riviste rispetto a quella che rimane affidata a periodici d'indole generale, non contrassegnati dalla 'specialità' tecnica dei nostri.

È innegabile che il giurista occupi un posto marginale, e spesso sia trascurato nel panorama della cultura ricostruito e disegnato attraverso un'indagine che visita autori, tendenze, antologie con l'estrema puntualità e le ricche conoscenze testimoniate dai colleghi intervenuti ed in particolare da Sabino Cassese.

È vero anche che il giurista riesce a guadagnare credito e notorietà solo quando diventa, o si inventa, sociologo, politologo, o addirittura si rifugia in territori più lontani, come accadde al misticismo di Carnelutti o vale per riviste strettamente 'personali' di nostri autorevoli maestri (alludo ai 'quaderni' di Satta, dove la meditazione sul costume e la società, e direi sulla vita, è il motivo conduttore, personalissimo, anche dei saggi svolti in chiave tecnica e di pratica utilità).

Il giurista positivo occupa una posizione collaterale o emarginata rispetto ai confini della cultura. Conviene vedere se, ed entro quali limiti, egli possa assolvere un compito socialmente utile da quella situazione, a fronte delle richieste che vengono dalla società e più specificamente dagli operatori. I giuristi anticipano, seguono, commentano una larga parte dell'esperienza in cui i singoli e l'intera società sono inseriti.

L'esperienza di chi vi parla può considerarsi singolarmente fortunata, poiché ebbe inizio in un momento di radicale rottura dell'ordinamento giuridico e del sistema attorno a quello edificato dai giuristi. La memoria di quel tempo è legata ad eventi dolorosi, ma qui meritano di essere ricordate le ragioni della speranza e dell'attesa. Si aveva la sensazione di un mondo che si dissolveva, e di incertezza difficile da decifrare, ma al tempo stesso avevamo l'impressione di assistere a fermenti nuovi e di poter contribuire a costituire, sia pure in minima parte, un ordine nuovo dei rapporti giuridici, che poi voleva dire un mutato sistema delle relazioni sociali.

Parlo della generazione dei giuristi dell'immediato dopoguerra; la mia collaborazione alle riviste cominciò con la prima rivista venuta alla luce mentre ancora durava la guerra e la divisione del paese, « Diritto e Giurisprudenza », rifondata da Vincenzo Arangio-Ruiz e Francesco Santoro-Passarelli. Apparve, il periodico napoletano, con un tono dimesso, quasi da rivista di provincia; ma affrontava con severa dignità i temi più impegnativi di quegli anni '44-'45, richiamando l'attenzione e in qualche caso inquietando la coscienza del giurista della vecchia generazione. I problemi della codificazione, della continuità oltre le lacerazioni e la frattura dell'ordinamento trovavano, sia pure in pagine brevissime, per la statura morale degli uomini che ho ricordati, ospitalità nelle pagine di una rivista che apriva il dialogo dalla città più ferita del mezzogiorno, simbolo emblematico di antiche delusioni e di nuove ricerche.

Furono anni, o mesi addirittura, di particolare fervore; il tempo aveva allora scadenze e ritmi assai più rapidi e ravvicinati e intensi degli ultimi decenni, per quanto questi possano sembrarci densi e capaci di provocare profonde innovazioni.

Nel mondo delle riviste registrammo, com'è comprensibile, sopravvenuti silenzi più che intraprese lodevoli: si spense nel '43 la vecchia « Rivista di diritto civile » alla quale erano legati i nomi più prestigiosi della nostra dottrina; vedemmo pure estinguersi la « Rivista di diritto privato », che dal '32 al '44 aveva rappresentato un esempio importante di rivista strettamente legata ad una persona, all'iniziativa, alla costanza ed all'impegno di Mario Rotondi, che dal periodico aveva aperto lo sguardo penetrante sulle esperienze straniere, oltre tutto con apprezzabile spirito di non conformismo in un'epoca di clausura nazionalistica.

Il periodo segnò momenti di grave difficoltà per le maggiori riviste di giurisprudenza: del « Foro italiano » tre annate sarebbero apparse concentrate in un solo volume; della « Giurisprudenza italiana » non tutti sanno che nel 1943 uscirono sia pure pochi fascicoli in due edizioni diverse, una centromeridionale ed una torinese, un segno tenue ma non trascurabile della divisione del paese che era anche divisione degli spiriti, e degli uomini che si occupavano di diritto nell'elaborazione teorica e nella faticosa esperienza pratica (e nella prima, quasi per una rivincita delle perdute libertà e dei timori accresciuti dall'isolamento intellettuale nella comunità del sapere, in quegli anni vedevano la luce contributi tra i più significativi del nostro pensiero giuridico, dalla polemica sui concetti alla riflessione sulla certezza del diritto o sullo 'spirito' di ordinamenti diversi e lontani da quello statale).

Le riviste privatistiche, nel dibattito dagli anni quaranta, appaiono in verità meno presenti di quanto accade alle riviste di impostazione generale: di queste ha ricevuto una meritata, positiva menzione « Stato e diritto », sottolineandosi l'attenzione prestata dalle riviste di dottrina generale del diritto pubblico a fatti che investivano direttamente, e forse in misura prevalente, il diritto privato.

Il discorso sulla codificazione e sull'autonomia del diritto commerciale avrebbe trovato uno spazio notevole nella « Rivista di diritto commerciale », soprattutto a partire dal '45; nell'epoca dei fatti — il compiersi della nuova codificazione, il dibattito sull'unità del diritto privato, il discorso sulle fonti del diritto, l'enunciazione formale di principi generali e il rifiuto dell'opera-

zione politica — informate ed attive apparvero riviste dalla vita breve (effimera se ci si ferma ad una esteriore valutazione del tempo che scorre), ma degne di essere ricordate, e forse riproposte almeno in veste antologica al lettore di oggi; ed erano, come si diceva, periodici dell'area pubblicistica a mostrarsi più sensibili a temi che avevano avuto sedi tradizionali di elaborazione sul terreno del diritto privato.

Nel dopoguerra riprendeva, senza soluzione di formale continuità, la « Rivista di diritto commerciale », aprendosi ad esperienze molteplici; e del resto, forse più di ogni altra, la 'Commerciale' ha conosciuto vicende di uomini e indirizzi che segnano nel suo lungo itinerario novità, contrasti, ritorni. Nasceva poco più tardi la « Trimestrale di diritto e procedura civile » e, a distanza non considerevole, dalla rottura del gruppo fondatore, la nuova « Rivista di diritto civile ».

Ma il discorso sulle riviste, riferito a ciascuno di noi, dovrebbe in verità riguardare non le sole riviste nelle quali abbiamo assunto e conserviamo responsabilità di direzione esclusiva o collegiale. Sotto questo aspetto la mia esperienza è stata veramente fortunata, poiché sin da anni lontani sono stato chiamato, in principio per fornire contributi episodici, ma a breve distanza di tempo in maniera coinvolgente, a prestigiose riviste; così, nel 1957, da Walter Bigiavi alla « Rivista di diritto civile », e ancora da lui dieci anni più tardi alla gloriosa « Giurisprudenza italiana » dell'UTET; ultima nel tempo, dal 1980, si è aggiunta alla mia esperienza la « Rivista di diritto commerciale » da Giuseppe Ferri restituita all'antica dignità dopo una interruzione dovuta alla crisi dell'editore.

Il discorso sulle riviste dovrebbe riguardarci anche per ciò che riguarda le nostre saltuarie o assidue collaborazioni; ma qui è esatta la constatazione già emersa, che il contribuire alle riviste non si lega a scelte precise (ciò che del resto non è un fatto negativo); la produzione della maggior parte fra noi si colloca nell'ambito di riviste le più diverse per temi e metodi di lavoro.

Certo, apparire in una rivista è un fatto a volte legato a precise occasioni d'impegno, come l'aver partecipato ad un convegno o a un dibattito; allora è più facile che il saggio o la nota

vengano ospitati in una rivista qualificata sul piano della 'tendenza' o dell' 'indirizzo'. Penso ai contributi dati a « Iustitia » ed a « Democrazia e diritto », e, sullo sfondo, ai luoghi e momenti in cui erano stati elaborati (dalle meditazioni sulle formazioni sociali intermedie al referendum sul divorzio).

Per rimanere sul terreno dell'esperienza personale, vorrei rendere testimonianza anche delle riviste che si esaurirono e che tuttavia meritano una menzione che va oltre le suggestioni della memoria.

La più remota fu per me la « Rivista giuridica umbro-abruzzese », che si onorava allora dei nomi di Ranelletti, di Emilio Betti, di Guido Cervati; accanto a loro mi chiamò, negli ultimi anni del periodico, la benevolenza di Betti. Il ricordo della rivista e della sua vicenda non fortunata può indurre a qualche riflessione: sulle difficoltà delle riviste di dimensione 'locale' nel nostro ambiente giuridico, pur se più d'una rivista regionale ha avuto una certa continuità e resistenza; e ancora, sempre con riguardo alla stentata vita delle riviste locali, sul peso che le 'politiche' editoriali esercitano sui periodici di diritto. Molte riviste legate a limitati ambiti territoriali potevano assolvere una funzione efficace, e più incisiva di quella spiegata sino a quel momento, se non fosse sopravvenuto a chiuderle un disegno di politica editoriale che certo rispondeva a valutazioni commerciali rispettabili, ma non sempre coincidente col discorso di carattere culturale relativo ai contenuti ed agli interessi da coltivare e promuovere.

Di un'altra rivista, essa pure estinta, vorrei portare qui la testimonianza: mi riferisco al « Diritto dell'economia ». L'indicazione può servire anche per ammonirci che la tripartizione oggi proposta da Giannini, e tracciata con l'abituale capacità di cogliere la sostanza delle cose, e insieme di semplificarle, che contraddistingue Giannini, la tripartizione, almeno quando venga usata con estrema rigidità, non consente di 'incasellare' tutte le esperienze che abbiamo direttamente vissute o da lontano osservate.

« Riviste di tendenza » era una delle categorie individuate da Giannini, e certamente tale era « Diritto dell'economia », espressione dell'ambiente confindustriale torinese. Ma essa riuscì, sol-

lecitando collaborazioni di varia estrazione attorno a temi di notevole larghezza ed impegno, a superare il peso e l'angustia della 'tendenza', a cominciare dal modo in cui cercò di impostare il rapporto tra economia e diritto. Era dunque piuttosto una rivista 'di indirizzo', se vogliamo attenerci alla tripartizione che ho giudicato congrua e felice nel raggruppare le diverse esperienze; e questo significa che l'origine di una rivista, un avvio che la contrassegna come propria di una tendenza, può conoscere svolgimenti più larghi, come sono quelli propri dell'indirizzo.

Nella classificazione di Giannini, dei tre modelli, il dibattito selettivo è la forma più frequente, sino a riconoscerci la netta maggioranza delle riviste giuridiche italiane. Ma 'dibattito selettivo' non è, e credo che anche nelle intenzioni di Giannini non volesse esprimere un giudizio di minore apprezzamento, o a dirittura negativo su questo tipo di rivista. È stata così concepita, ripeto, la rivista tradizionale italiana, e su questa linea si muovono le riviste a noi più familiari, coerenti con un passato rispettabile ed una funzione nobilmente assolta e meritevole di esser mantenuta. Ma 'rivista di indirizzo' significa qualcosa di più, nel segno di un programma, ciò che può ridurre il pubblico dei destinatari interessati a riceverlo e discuterlo, ma certamente giustifica l'ambizione di 'fare' e promuovere cultura.

Delle riviste 'di tendenza' Giannini ci diceva che spesso si rivelano assai utili; dalle regioni, dalle amministrazioni locali, egli ricordava, giungono periodici ricchi di dati e di informazione, e forniscono elementi per un largo dibattito. Ma la rivista 'di tendenza', generalmente, non può aspirare ad un pubblico che si rinnovi, nè può dirigersi ad un pubblico differenziato; omogeneità e costanza dei destinatari ne sono piuttosto il carattere che la connota.

« Dibattito selettivo » è dunque la linea che la maggior parte delle riviste adotta: la « Rivista di diritto civile », la « Giurisprudenza italiana », la « Rivista di diritto commerciale », sulle quali fermo la mia riflessione, appartengono a questo genere.

Tralascio, sempre dalla personale esperienza, formule 'alternative' alla tradizionale rivista: collane, raccolte, ristampe possono assolvere una funzione parallela al compito delle riviste,

così come possono assolverla quaderni monografici che abbiano una cadenza almeno annuale.

I quaderni d'indole monografica sono uno strumento di cui la stessa rivista tradizionale a volte si serve, a complemento della propria presenza come periodico: ed è nel nostro mondo frequente motivo di discussione se favorirli o meno, chiedendosi se rispondano ad interessi concreti dei lettori. Non sento di esprimere un definitivo giudizio: una collana da me promossa negli ultimi anni, sotto il titolo « Diritto e problemi contemporanei », a quaderni annuali di « legislazione economica » affianca monografie che trattano in maniera esauriente, nell'arco di 5-600 pagine, attraverso contributi prevalentemente elaborati in una sede o scuola, un tema particolare (nell'esperienza compiuta, la salute, l'autonomia dei minori, il danno da prodotti, i problemi della moneta e del credito). Forse è la formula 'alternativa' più interessante, quella descritta, rispetto alla rivista tradizionale.

Ma la rivista conserva, positivamente, la funzione che Giannini riassume nell'idea del dibattito selettivo, espressione elegante di ciò che altri, con atteggiamento sdegnoso o decisamente critico, riassumono nel termine 'bazar' o 'magazzino'.

In realtà, conviene ribadirlo, il dibattito selettivo è stato nella storia delle nostre riviste qualcosa di diverso e di meglio della raccolta promiscua e casuale di materiale. Anche nelle riviste più umili si riscontrano linee di pensiero che non sono frutto del caso, pur se la rivista sia ricollegabile ad una esperienza individuale o di gruppo, e senza pretesa che persona o gruppo abbiano coltivato con coerente continuità determinati interessi di ricerca.

La « Rivista di diritto civile » fu soprattutto, sin che egli rimase in vita, la rivista di Walter Bigiavi; dopo la morte di lui gli esperimenti di direzione collegiale non ebbero molta fortuna, poiché spesso gli incontri si riducevano allo scambio di materiali da stampare, ed allora diviene più semplice accentrare in una persona, che poi è stato ed è Alberto Trabucchi, il compito di un rapporto tra direzione ed autori.

Considerazioni diverse possono farsi per la « Giurisprudenza italiana ». Giannini ricordava l'importanza delle riviste di giurisprudenza pratica, soprattutto nella parte che ne costituisce mo-

tivo e contenuto prevalente, di divulgazione e discussione critica delle decisioni giudiziali. Nella risposta al questionario di Paolo Grossi segnalavo come tema possibile di studio una ricerca sulle « parti quarte », della 'Giurisprudenza' e del 'Foro Italiano'. Credo che sarebbe una indagine preziosa se svolta sulle vecchie annate, mentre sono convinto, e posso recarne testimonianza diretta, che oggi le riviste ed in particolare la « *Giurisprudenza Italiana* » a me più vicina e della quale posso rispondere, pur contenendo contributi apprezzabili nel segno dell'attualità e dell'immediato commento ai fatti, seguono nella parte quarta un criterio di raccolta assai spesso casuale, che accomuna materiali assai disparati e disomogenei. In passato, al contrario, la parte svolgeva una funzione di stimolo che converrebbe riportare alla luce, riscoprendo in larga misura, per quella via, la storia del pensiero giuridico del tempo. Di quella età Giannini ricordava e lodava i momenti, ed erano abituali ed assidui, del giudizio critico affidato all'umiltà del commento, e nomi che appartengono alla nostra migliore tradizione. Se una siffatta funzione si è andata attenuando nelle riviste di giurisprudenza, occorre dire, tuttavia, che su certe materie si cerca di adottare e seguire una linea che riveli un orientamento e una continuità di opzioni ideologiche e tecniche.

Materie come il lavoro o il diritto agrario, che appartengono alla mia competenza nella cura della « *Giurisprudenza italiana* », sono materie che consentono e al tempo stesso consigliano di costituire gruppi di collaboratori che alla redazione dei commenti e anche delle semplici note di inquadramento e richiamo sottintendano scelte comuni sul piano delle convinzioni e del giudizio sul sistema.

Una rivista di origine più recente, « *Giustizia civile* », assolve la funzione indicata con orientamenti diversi dalla « *Giurisprudenza italiana* » nelle materie appena ricordate, del lavoro e del diritto agrario, poiché generalmente asseconda una vocazione conservatrice. La 'Giurisprudenza italiana' valuta positivamente le novità legislative, la giurisprudenza che le applica, i fatti che hanno modificato la struttura dei rapporti di lavoro e delle relazioni di forza nel mondo sindacale, o la conformazione dei rapporti agrari.

Le riviste di giurisprudenza, con firme meno preziose di quelle che custodiamo dalla passata eredità, e certamente con incidenza minore sull'evoluzione del pensiero e della pratica, possono dunque assolvere una funzione di sviluppo o, al contrario, ritardante del sistema. Il diritto di famiglia è un altro settore in cui è evidente questa possibile, contraddittoria vocazione: nella mia rivista si è rivelato un campo meno agevole, registrandosi anche qualche presa di posizione (e del resto è corretto ed utile accogliere opinioni divergenti) oscillante o incerta, quando non si prestava adesione a modelli legislativamente superati.

Sono d'accordo con Giannini, che nella rivista orientata secondo il metodo del dibattito selettivo un rinnovamento ci sia stato; Giannini, ancora con una formula felice, lo indicava nell'esserci trasferiti dalle norme agli istituti, ciò che vuol dire l'intera realtà che è dietro, e talvolta fuori o contro la norma. Così si spiega come non sia più necessaria la rivista in cui confluiscano contributi nutriti di esperienza storica e raccolti attorno a un fattore aggregante quale fu per decenni il diritto romano. Che la « Rivista italiana per le scienze giuridiche » (non solo per colpa della Facoltà romana) non abbia potuto rinascere, verosimilmente dipende proprio dalla circostanza che non si avverte più il bisogno di riviste di un tal genere.

Dell'« Archivio giuridico » Paolo Grossi ci diceva come abbia avuto tante vite, e come a talune di queste vite abbiano dato il loro nome uomini prestigiosi, da Messineo ad Arangio-Ruiz a Jemolo; le difficoltà e i profondi mutamenti di sostanza e di veste di riviste come l'Archivio significano che ne è superato il modello, perché si è dissolta o inaridita la capacità di usare il fattore aggregante del diritto romano e intermedio. L'attenzione all'istituto visto al di là della norma giustifica pure il fatto che non esista, pur se in passato ebbero a pensarvi uomini come Ascarelli e Gorla, e Gorla lo ha di recente ricordato, una rivista italiana di diritto comparato. In realtà anche l'esperienza comparatistica nel civilista sensibile confluisce, spesso con limiti e lacune, quando dell'istituto egli cerca di offrire al lettore un'appagante immagine.

Certamente alle riviste si può rimproverare, senza trascurare i motivi di apprezzamento o di elogio, l'assenza o la scarsità di

attenzione a fatti rilevanti che pure hanno inciso sul costume, sui rapporti sociali, sulla vita economica e infine sul sistema formale. La « Rivista di diritto civile », ad esempio, pur assicurando con i due « quaderni » del '68 e del '72 vigilante presenza critica rispetto alla riforma del diritto familiare, trascurò o meglio non volle affrontare, nonostante la richiesta di taluni di noi, il tema del divorzio. La « Rivista di diritto commerciale », per passare ad altro esempio, sottovalutò il problema degli interventi pubblici nell'economia pur se nell'immediato dopoguerra si arricchì di contributi di storici dell'economia (ma Saporì, come già Lattes, subiva piuttosto il fascino degli istituti del medioevo e della prima età moderna). A proposito degli interventi pubblici, ho taciuto dell'esperienza, che si compì accanto alla « Rivista di diritto commerciale » e in un certo senso in posizione polemica con essa, della « Nuova rivista di diritto commerciale diritto dell'economia e diritto sociale » di Lorenzo Mossa. Ma anche nella decennale vicenda del periodico pisano, ricco di umori e così aperto alle novità di metodo e di temi, mancò un discorso impegnato sul problema dell'intervento pubblico nell'economia.

La « Rivista di diritto commerciale » rimane una rivista che concilia tradizione e rinnovamento; l'impulso che Giuseppe Ferri intende darle dopo l'ultima ripresa vuole intanto, ed è un fatto da salutare con interesse e curiosità, rivalutare la « Rivista » nel segno di un ritorno alle origini, che allo stesso tempo ha sapore di modernità. La « Rivista di diritto commerciale » fu la rivista del diritto privato unificato, e perciò, a partire da qualche anno dopo la fondazione, si chiamò « del diritto commerciale e della teoria generale delle obbligazioni ». Il ritorno dovrebbe giovare a conferire alla Rivista una sua connotazione specifica rispetto ad esperienze nuove ed interessanti per un pubblico vasto, come è il caso di « Giurisprudenza commerciale ». Le due indicazioni non sono incompatibili: di aprirsi più largamente al problema del 'pubblico' nell'economia, di rivalutare il diritto commerciale come ramo del diritto generale privato, in particolare coltivando il diritto delle obbligazioni e dei contratti con la più pronta sollecitudine ai fatti che è propria del commercialista.

STEFANO RODOTA

Questo nostro incontro è stato assai fitto di riferimenti a diverse esperienze culturali e, addirittura, ci si è polemicamente e problematicamente interrogati intorno alla possibilità di adoperare il termine « cultura » per talune esperienze riconducibili al lavoro organizzato dei giuristi. Sottolineo il fatto 'lavoro organizzato', perché stiamo parlando di riviste: dunque, questa è la dimensione alla quale, da questo momento in poi, prevalentemente mi riferirò.

I riferimenti ascoltati finora, tutti interessanti, erano sostanzialmente volti al passato. Ora, invece, vorrei segnalare una coincidenza, che l'astuzia della cronaca ci mette davanti agli occhi. Le persone chiamate qui a dare la loro testimonianza hanno, nella gran parte, fatto le loro prove, come partecipi di lavoro organizzato di giuristi nell'ambito di riviste, lungo il filo degli anni '70. Su questo punto Sabino Cassese ha richiamato particolarmente l'attenzione, sollecitando una ricerca approfondita proprio con la considerazione che forse di una « cultura delle riviste », per la scienza giuridica italiana, si può parlare per quell'epoca, non per altre.

Su questo periodo voglio insistere anche per vincere quella che finora mi è sembrata una certa ritrosia a impegnarsi in giudizi sulla fase di esperienza più recente, sugli anni che abbiamo appena attraversato. La coincidenza, che volevo segnalare è questa. Considerando che l'oggetto di questo nostro incontro è prevalentemente rappresentato dalla fase che si apre con gli anni '70, si deve rilevare come oggi un analogo interesse per il medesimo periodo percorre gli ambienti più vari della cultura italiana, dove ci si interroga appunto sul senso delle operazioni collettive condotte in quel periodo. La coincidenza significativa potrebbe spingerci a dire che, forse, certe consonanze non sono casuali e,

anzi, provano come una reintegrazione del diritto nel più largo contesto culturale sia ormai avvenuta.

Altro discorso è, poi, quello del modo in cui si preannunciano giudizi sulle esperienze degli anni '70. Più rumoroso di altri è il giudizio di chi sostiene che, come nell'economia, così anche nella politica delle libertà, nella politica della ricerca, nella politica del diritto saremmo vissuti al di sopra dei nostri mezzi. Si chiedono, quindi, conversioni, si domandano abiure, si invocano roghi degli anni '70: e, in questo senso, forse i giuristi sono stati in qualche momento non edificanti precursori, visto che qualche piccolo rogo, in qualche vicenda accademica non proprio limpida è stato già consumato.

Ma c'è un altro dato che vorrei ricordare, per collocare correttamente la discussione che stiamo facendo intorno agli anni '70. La vicenda di quel periodo non è qualcosa che riguardi solo la provincia italiana, la quale, se mai, in quegli anni si è allineata agli ambienti più vivi della cultura giuridica internazionale, a quelli della Repubblica Federale Tedesca o degli Stati Uniti. Ambienti più cauti, come quello inglese, arrivano in anni successivi; ambienti più torpidi, come quello francese, in alcuni settori e in alcune discipline non ci sono ancora arrivati.

Tutto questo diviene evidente se guardiamo proprio alla crescita quantitativa e qualitativa delle riviste. Già Sabino Cassese ricordava che siamo al livello degli Stati Uniti, per ciò che riguarda il numero delle riviste. Ma la crescita quantitativa si è determinata proprio negli anni '70, per ragioni alle quali accennerò tra un momento.

Nella Germania federale, tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70, si ha un significativo rinnovamento nel settore delle riviste. Ne cito due soltanto, tra le tante che si potrebbero citare (e a parte l'inserito di politica del diritto che comincia ad apparire nelle « Neue juristische Wochenschrift »): « Kritische Justiz » e « Demokratie und Recht ».

Ma che cosa differenzia ciò che avviene in Italia da ciò che avviene negli Stati Uniti? Mentre le nuove riviste in Europa, in Italia e nella Germania federale, appaiono come il risultato di una organizzazione dei giuristi al di fuori del recinto universitario,

negli Stati Uniti le riviste, la loro crescita di un terzo, è il risultato invece dell'esplosione delle iscrizioni alle facoltà o scuole di diritto, o addirittura della nascita di nuove facoltà giuridiche. C'è, dunque, una differenza molto profonda, che dovrebbe indurci a riflettere sul rapporto tra organizzazione universitaria e pubblicazioni di riviste, se, come dicevo prima, parlare di riviste significa parlare di lavoro organizzato. Ma, accanto al dato differenziale c'è anche un dato comune, perché tanto negli Stati Uniti, quanto nella Germania federale, quanto in Italia la spinta verso la creazione di nuove riviste segue due direttrici. Una, quella dell'aggiornamento tematico: e segnalerei, in questo senso, la vicenda esemplare di una grande rivista come la « Harvard Law Review », accanto alla quale nascono negli anni '70, una rivista 'On Legislation', una legata ai 'Civil Rights', una rivolta ai problemi nell'«Environment».

Ma c'è un altro filone, per certi versi più interessante, se dobbiamo parlare di cultura attraverso le riviste. Il fatto importante è che queste nuove riviste esprimono ciò che portava a quell'epoca gli studenti americani a scegliere le facoltà di giurisprudenza. Non era solo la speranza di poter diventare in prospettiva soci di un grande studio legale. Era quella di una generazione che aveva creduto alla via giuridica al mutamento sociale, e dunque ai giuristi come protagonisti attivi di un processo di cambiamento che rimetteva al centro dell'attenzione politica e culturale gli strumenti giuridici.

Considerato da questo punto di vista, il processo che si svolge nelle università degli Stati Uniti è analogo al processo che, fuori dal recinto universitario, porta gruppi di giuristi nella Germania federale e in Italia a scegliere la via della rivista come strumento della loro presenza culturale. Si ritiene che siano necessari strumenti a ridosso dei fatti, che consentano una riflessione giuridica adeguata sui dati reali e permettano, quindi, ai giuristi di essere, rispetto a questi fatti, non più solo consulenti, ma anche protagonisti delle vicende che in essi si esprimono.

Questa è sicuramente una operazione politica rilevante. Ma a questo punto sorge l'interrogativo: è pure una impresa culturale? Qui è giusto fare, come altri, un passo indietro. Tuttavia,

poiché condivido molte delle cose dette stamane, né voglio inserirmi in piccole guerre di citazioni, il mio passo può essere più breve.

Giannini ci ha ancora oggi messo in guardia contro una lettura della vicenda culturale italiana in termini di formalismo imperante e dunque di rivolta antiformalista che segnerebbe una svolta tra gli anni '60 e gli anni '70. Aggiungerò che credo che si possa essere solo parzialmente d'accordo con Enzo Cheli, quando enfatizza la nascita delle riviste giuridiche dei primi anni '70 intorno al fatto 'stagione di riforme'. Questo sicuramente è di molto rilievo. Ma il processo, che porta i giuristi a organizzarsi intorno a riviste, è cominciato molto prima. Basta riflettere sulla vicenda in certa misura esemplare, e giustamente per questo motivo più studiata, quella dei giuslavoristi, che sono stati i protagonisti della creazione delle condizioni culturali per talune riforme. Il rapporto, dunque, sarebbe esattamente rovesciato rispetto a quello che mi sembrava di poter desumere da quanto diceva Cheli.

In sostanza, l'operazione condotta nella forma delle riviste non mi sembra ridicibile né allo schema della rivolta antiformalista, né al rispecchiamento di una particolare stagione politica. Si cerca di andare, ambiziosamente, più a fondo, al ruolo del giurista e alla reintegrazione del diritto in un più largo contesto culturale.

Percepita e vissuta in questi termini, l'operazione acquista sicuri connotati culturali e, nelle sue motivazioni, non è certo ridicibile al patriottismo di una generazione di giuristi, che volevano sentirsi, a loro modo, protagonisti di una qualche rivoluzione. Altri giudizi, basati su altre esperienze, spingevano verso quelle direzioni. Due esempi, soltanto. Ernesto Sestan, introducendo una *antologia degli illuministi*, si chiedeva come mai negli studi giuridici italiani non ardessero più quei fuochi che avevano contraddistinto in altra epoca il pensiero giuridico. E, introducendo la pubblicazione di un mio breve tentativo di riflessione sullo stato degli studi giuridici italiani, Norberto Bobbio mostrava di condividere l'attitudine critica di quello che definiva un '*bollettino di guerra*'.

Dunque, lì era il problema, le condizioni di isolamento della ricerca giuridica potevano essere superate? E come? La questione è stata qui individuata anche attraverso i riferimenti al nome e alle tesi di Benedetto Croce. Ma che cosa ci fanno cogliere quei riferimenti? Una parentesi lunga, ma una parentesi. Se infatti, facciamo una operazione risalente anche al di là dei termini temporali che abbiamo frequentato oggi, ci accorgiamo che la non legittimazione del diritto ad essere parte della cultura è contraddetta da una certa non casuale ricchezza di opere. E questa constatazione può essere ripetuta per la fase più recente, accreditando così la tesi della parentesi.

Altre culture si interrogano ancora adesso (è il caso di quella inglese) intorno alla possibilità di dare alle scuole di diritto il nome di facoltà, che è quello abitualmente attribuito alle sedi in cui si svolge una ricerca culturale, e non un mero apprendistato tecnico. Ed a questa domanda radicale si cercò appunto di dare risposta puntando, ad opera di una parte del ceto giuridico italiano, sostanzialmente alla reintegrazione del diritto in un contesto culturale più ricco, orientandone così diversamente obiettivi e metodi di ricerca.

In questo quadro, è certo importante il momento di una rivolta contro il formalismo, di una caduta di uno strumentario dogmatico che si era fatto fin troppo opprimente per la sua vecchiezza, e non certo per la sua capacità di egemonia. Questa debolezza della vecchia dommatica fu clamorosamente evidente quando nuove impostazioni metodologiche vennero prospettate, ed occuparono il campo senza trovare alcuna resistenza. Sì che oggi mi fanno un po' sorridere certe apologie della forza di quella vecchia scienza giuridica che, all'epoca di uno stringente confronto culturale, non seppe difendere le proprie posizioni. Né francamente mi sento di condividere la tesi di un massiccio ritorno a metodi dommatici o esegetici. Ma davvero, di fronte a certi modesti commenti delle leggi, si può evocare l'esegesi che contrassegnò l'opera di Aubry e Rau o di Demolombe?

La vicenda, dunque, è molto più complessa. Se ha esiti importanti in termini di antiformalismo e di anticoncettualismo, questo non è un suo connotato costante. Negli anni '70 c'è anche

un forte concettualismo e un forte dogmatismo di sinistra, nascente dalla ipostatizzazione di alcune nozioni marcatamente politiche, secondo un metodo i cui eredi si trovano oggi più a destra che a sinistra. L'operazione, dunque, è più larga di quella definibile in base a criteri attinti alla geografia politica, tanto che, un posto non trascurabile se lo ritaglia una rivista come « Diritto e società », certo non ascrivibile ad un'area di sinistra.

I caratteri di questa operazione sono molti: ne ricordo solo qualcuno e in modo sintetico. Quelle che nascono sono soprattutto riviste interdisciplinari, non legate a tematiche come risulta già dai loro titoli. « Politica del diritto » è un titolo che esclude una preventiva tematizzazione: indica un modo di guardare al diritto, non un oggetto giuridico specifico.

Certo, questo procedere per differenza è reso difficile dalla mancanza di ricerche adeguate sulle riviste del passato. I tentativi di cognizione sono rarissimi. Uno si trova proprio su « Politica del diritto », ed è dovuto alla pazienza di Gaetano Castellano, che ha indagato sulla « Rivista del diritto commerciale » delle origini. Un altro è quello fatto in occasione del trentennale della « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ».

Ma questi tentativi non bastano. Se, ad esempio, si insiste sul connotato della interdisciplinarietà come fatto rivelatore di tentativi di rinnovamento metodologico, sarebbe certamente utile una valutazione che tenesse conto di eventuali analoghi tentativi del passato, fondati appunto su una analisi rigorosa di quel che l'interdisciplinarietà ha potuto significare in altri tempi e in altre riviste.

È possibile, tuttavia, indicare quelli che possono essere considerati alcuni degli obiettivi visibili in buona parte delle riviste della fase recente. Cerco di sintetizzarli nel modo seguente. Anzitutto: integrazione della ricerca giuridica, come ho già detto, in un più largo contesto culturale e interdisciplinare, intendendosi l'interdisciplinarietà non solo come un fatto riferito alla molteplicità delle discipline giuridiche, ma soprattutto nella direzione delle altre scienze.

Secondo: disvelamento degli interessi sottostanti alle tradizionali categorie giuridiche. Qui ci si muove a metà tra quella

che, all'epoca, si definiva « demistificazione » e il funzionalismo, l'accentuazione dei caratteri realistici della ricerca giuridica e, quindi, la messa a punto di categorie ordinanti del materiale giuridico con procedimenti non dogmatici. Quando i due ultimi obiettivi non vengono raggiunti, accade spesso che si irrigidiscano i riferimenti extragiuridici, con una conseguenza certamente non positiva. In quegli anni c'era stato, come reazione a quello che sembrava una gabbia concettuale, il tentativo di uscirne con riferimenti esterni. Quando, però, si sono ipostatizzati proprio i concetti non giuridici, anche quella che veniva presentata come istanza anticoncettualistica è stata in più di un momento contraddetta, e sono nate, per debolezza intellettuale, delle forme di spuria dogmatica che, alla lunga, hanno indebolito la stessa logica di rinnovamento.

Oggi questa è una eredità di cui ci si sta liberando da parte dei protagonisti delle vicende degli anni '70. Ma proprio quella attitudine si ritrova molto spesso su sponde diverse, in una ricerca volta a individuare proprio in categorie esterne, (magari in una rinnovata adesione a categorie come quella del mercato) un punto di appiglio che all'interno di una rigorosa ricerca giuridica non si è capaci, per debolezza intellettuale, di ritrovare.

È giusto, tuttavia, indicare uno dei limiti di talune ricerche interdisciplinari del passato. Per identificarlo, non trovo altro modo che far ricorso a una categoria antropologica: negli anni '70, da parte di alcuni, è stato praticato il cannibalismo rituale, nel senso che nelle opere dei giuristi venivano inglobati interi pezzi di opere di sociologi, di storici, di economisti. Il giurista, « mangiando » questi pezzi, pensava di diventare a sua volta storico, economista e sociologo, con un procedimento che gli antropologi conoscono molto bene.

Forse era una fase inevitabile, in tutti i processi di crescita ci sono passaggi singolari. Certo è che in questo modo non furono risolti problemi che pure erano posti correttamente, per effetto di incomprensioni che ormai abbiamo dietro le spalle, ma che all'epoca indebolirono non poco il progetto culturale delle nuove riviste.

Riflessioni in parte diverse possono essere fatte a proposito del modo in cui i giuristi positivi fecero ricorso all'argomento storico. Chiunque si sia cimentato con ricerche di questo tipo sa che in troppi casi l'argomento storico è stato usato dai giuristi in funzione prescrittiva, cioè per accrescere la capacità persuasiva di una argomentazione logica. Ma, negli anni '60, su questo uso dell'argomento storico ha cominciato a prevalere una diversa attitudine: l'argomento storico è stato adoperato per dissolvere categorie concettuali ritenute obsolete. E in maniera più penetrante, e che forse ha lasciato la sedimentazione più ricca, l'argomento storico è servito come componente necessaria, da una parte, della stessa analisi interna dell'istituto; e, dall'altra della costruzione delle categorie ordinanti.

Chiudo con un minimo di testimonianza più personale, quella di un maniaco o di un appassionato delle riviste. Mi sembra, per un verso, che le riviste con ambizione di presenza culturale siano oggi soprattutto riviste di gruppo: questa mi pare una caratteristica molto evidente. In secondo luogo, l'esperienza mi dice che una operazione culturale portatrice di una sua ben definita linea programmatica non può essere travasata nelle riviste già esistenti. La rivista, in questo senso, si presenta come uno strumento indispensabile, e più deperibile di quanto siano state riviste del passato, concepite con una logica completamente diversa, ad esempio quella di dare voce a un settore di studi, di legittimarlo davanti alla comunità scientifica. Quante riviste sono nate come ricaduta della pretesa di autonomia, come si diceva un tempo, di una branca del sapere giuridico! Queste riviste evidentemente hanno altri destini, ma anche un ruolo culturale molto più modesto, limitandosi alla fine a consentire la circolazione di prodotti ascrivibili ad un determinato ordine di ricerche. Tendono, quindi ad essere soprattutto strumenti di documentazione.

Altro è il problema di una rivista ricollegabile a un programma culturale o alla esistenza di un gruppo. In questa prospettiva, è quasi impossibile far germogliare all'interno di un altro complesso organizzato una novità integrale. Proprio questa carica di novità ha conferito alle riviste degli anni '70 una funzione culturalmente rilevante, e che non si è certo esaurita.

Certo, riviste del genere possono essere più deperibili. E lo sono, quando si può ritenere che sia stato raggiunto l'obiettivo che si erano prefisse. Ma non cessa il bisogno dell'innovazione della ricerca e con esso, quando si vuol perseguirlo in forme collettive e organizzative, il bisogno di riviste.

UMBERTO ROMAGNOLI

È chiaro che non siamo qui per narrare la storia delle riviste di appartenenza, ma per fornire dei materiali a chi da storico del pensiero giuridico un giorno o l'altro si deciderà a scrivere la storia dei periodici giuridici, interrompendo quel prolungato disinteresse dei giuristi che Paolo Grossi giudica, con tono di appassionata denuncia, come umiliante; un disinteresse però che non è senza eccezioni, come dirò tra breve.

Ad ogni modo, non credo di avere le carte in regola per tentare una storia della Trimestrale: un po' perché tra me e la Trimestrale col passare del tempo si è creato un rapporto di identificazione inevitabilmente pericoloso, un rapporto che comporta atteggiamenti oscillanti tra l'autocompiacimento e l'autoflagellazione, e un po' perché non ho comunque il tempo necessario per descrivere il lungo itinerario percorso da questa rivista. La Trimestrale infatti non è una rivista baby. È una rivista adulta. Ha quasi 40 anni, e fa di tutto per non dimostrarli; però non si vergogna di confessarli. Anzi in occasione del suo 30° anniversario ha organizzato a Bologna un seminario invitando alcuni autorevoli studiosi a tracciare il bilancio critico della sua attività.

Prima di venire a Firenze, mi sono riletto gli atti del seminario bolognese, un volumetto pubblicato nel 1980 dall'editore Giuffrè. E mi ha colpito un giudizio formulato allora da un amico qui presente, Gaetano Castellano, che era uno dei relatori scelti dalla direzione della Trimestrale. Della Trimestrale Castellano ha scritto: « Se oggi dobbiamo concludere che la rivista ha diffuso cultura, lo possiamo fare con riferimento a quei settori e a quei periodi nei quali o per la presenza di grandi maestri o per il lavoro critico di un gruppo redazionale, si è potuto notare che la cultura è stata prodotta all'interno della rivista stessa ».

I settori sono pochi, due o tre al massimo; e i periodi limitati, un po' perché le forze attive reclutabili o disponibili sono in diminuzione, un po' perché si sono moltiplicate le testate di richiamo politico in senso lato, intorno alle quali i giuristi amano raccogliersi anche per contarsi, un po', e forse soprattutto, perché la Trimestrale nasce come rivista senza un programma-manifesto e anche per questo è diventata un'occasione permanente di libero incontro-confronto tra orientamenti della cultura giuridica contemporanea, non di rado irriducibili ad un comune denominatore ideologico o ad una comune opzione metodologica.

Rivista non di tendenza, ha finito per ospitare tutte le tendenze; quelle assenti, e francamente non saprei dire quali, sono rimaste fuori più che altro per volontà di autoesclusione. Anzi è ascrivibile alla Trimestrale l'aver contribuito ad accreditare l'idea per cui devono poter coesistere figure diverse di giuristi e dunque un pluralismo culturale adeguato al processo di specializzazione del sapere giuridico.

E questo è un merito tanto più grande quanto crescente è, se l'affetto con cui ne parlo non mi trae in inganno, il prestigio accademico della rivista.

Può darsi che la direzione ideale sia quella che opera come un circolo di cultura, come un club molto riservato che decide « chi deve scrivere che cosa », ma posso testimoniare che di una direzione simile la Trimestrale non ha mai sentito il bisogno. Sui muri della sede della Trimestrale la direzione deve aver scolpito in stagioni remote una massima di Voltaire: « Al mattino faccio progetti e per tutto il giorno sciocchezze »; non solo per civetteria, ma anche per ricordare a se stessa, e ricordare agli altri, che la razionalità del concreto è più forte dei modelli astrattamente razionali. Ciononostante, bisogna riconoscere che l'aver organizzato, in epoche in cui la tradizione giuridica era oggetto più di culto che di rimeditazione critica, una rivista che vorrei definire della coesistenza programmaticamente non competitiva tra diritto civile e diritto processuale civile, nel presupposto che i loro confini non erano determinabili con secca precisione o per lo meno le materie erano strettamente intrecciate, è un'operazione culturale che ha avuto, tutto sommato, un'efficacia provocatoria su-

periore a quella di un progetto di rinnovamento tracciato a tavolino.

Quella di ridisegnare la mappa del sapere giuridico, infatti, si può dire che sia stata la linea-guida dello sviluppo della Trimestrale. Per questo, l'apporto più originale e spregiudicato che essa ha dato ai dialoghi giuridici consiste forse nell'aver dimostrato l'anacronismo dell'organizzazione accademica del sapere giuridico nell'ampia misura in cui quest'ultima mortifica o respinge l'esigenza scientifica di sistematiche conoscenze interdisciplinari. Ecco perché, credo, è un segno di superficialità classificare la Trimestrale come una rivista-archivio o come la vestale di una leadership editoriale vetero-accademica.

Se non si tratta di una razionalizzazione *ex post* — può essere che lo sia, e voi sapete che le razionalizzazioni *ex post* sono operazioni che portano sempre ad esagerare, quindi a deformare la verità — si potrebbe persino ipotizzare che la Trimestrale è diventata la prima e finora unica rivista di quello che, già in anni lontani, qualcuno chiamava « il diritto comune degli operatori privati e pubblici ».

L'itinerario della Trimestrale le ha quindi procurato, nella storia della cultura delle riviste, tutto lo spazio che la stessa cultura giuridica nazionale le ha dato. E ciò perché senza linee-guida da proclamare, né tesi precostituite da verificare ad ogni costo, la rivista ha assecondato la spontaneità creativa della ricerca scientifica. Insomma, la Trimestrale è cresciuta, per usare le parole di Giannini, come fatto culturale più che come facitrice di cultura. Per questo non ha prezzi elevati da pagare per durare. Le basta gestire con intelligenza l'esistente. Essa corre infatti gli stessi rischi d'uno specchio che passa per la strada a riflettere quello che c'è. Voglio dire che una rivista di dibattito (uso ancora un termine classificatorio proposto da Giannini) come la Trimestrale, sia pure con episodiche venature proprie della rivista di indirizzo, dipende più di altre dai destini del suo contribuente maggiore: il ceto accademico. E quando questo ceto non gode buona salute, la rivista attraversa fasi di espansione, per così dire, senza sviluppo: non le resta che l'autoconsolatoria constatazione di essere valutata come un indicatore dell'attivismo meritoriamente diligente

del suo gruppo redazionale. Il quale però deve stare all'erta, se non vuole compiere la stessa operazione del nostro stato maggiore nel corso dell'ultimo conflitto mondiale. Quando le nostre truppe erano costrette a ritirarsi da una città nemica che avevano appena conquistato, il bollettino di guerra informava eufemisticamente che avevano occupato le « alture circostanti ».

Mi sbaglierò, ma ho l'impressione che le nostre riviste stanno appunto occupando le « alture circostanti ».

Il fatto è che il progresso degli studi, e quelli giuridici non fanno eccezione, ha un andamento irregolare e discontinuo. Conosce soste, anche prolungate, e momenti di non lieve involuzione. Oggi, in particolare, l'Università appare bloccata, povera e insieme dissipatrice sia di risorse materiali che di talenti; la ricerca scientifica è legata più alla biografia individuale di chi la fa che a un progetto collettivo; viviamo insomma la stagione del bricolage, un bricolage svogliato, pigro od opportunistico, con pochi slanci e molto riflusso, un bricolage propiziato sia dal degrado dell'habitat istituzionale della ricerca scientifica sia dal comportamento di un legislatore che, anche per quanto attiene al governo del sistema universitario, sta toccando il punto più alto della confusione e il più basso del suo prestigio.

Il tempo presente e quello che si prepara hanno caratteristiche tali che il futuro sembra appartenere più alla rivista-bazar che alla rivista di indirizzo, a meno che, e questo è l'unico o il principale motivo di speranza sia pure incerta, non si determini una spinta alla riprivatizzazione delle sedi formative dei processi culturali col contributo proprio delle riviste di indirizzo. È sicuro infatti che le riviste di indirizzo, per essere coerenti con se stesse, per non tradirsi e anzi per sopravvivere devono necessariamente praticare quella selezione severa e rigorosa che nelle sedi istituzionali di Stato non viene svolta adeguatamente. Ne costituisce una significativa testimonianza lo stile di organizzazione e di gestione che si è programmaticamente imposto una tipica rivista di indirizzo come il « Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali », fondata e diretta da Gino Giugni. La pagina d'apertura del suo primo fascicolo, uscito nel 1979, è per l'appunto animata dalla consapevolezza dei promotori di operare in

un contesto di profonda crisi dell'istituzione universitaria e, proprio per questo, esprime l'impegno di privilegiare nettamente il criterio del rigore scientifico nella scelta delle collaborazioni, senza preclusioni verso determinate scuole di pensiero, ma anche senza compromissioni. E Gino Giugni, che vedo con piacere tra noi, potrà dirci quale e quanta sia la fatica di gestire una rivista che, rifiutato il ruolo di rivista-piglia-tutto, vuole esercitare quello di essere uno strumento di informazione e insieme di promozione orientata della cultura giuridica.

Desidero concludere il mio intervento con un paio di considerazioni dedicate specificatamente all'amico Paolo Grossi.

Il questionario — ma dovrei dire i questionari perché, come qualcuno stamattina ha maliziosamente ricordato, eravamo tempestati da questionari negli ultimi sei mesi, anche se si trattava di progressivi affinamenti del questionario originario — conteneva una domanda centrale, una domanda che io pensavo e penso tuttora sia destinata a rappresentare il filo conduttore di questo primo incontro, sebbene su di essa abbiano glissato in molti, forse per imbarazzo. La domanda consiste nel sapere che cosa ne pensa il giurista-organizzatore di cultura dello storico del pensiero giuridico e in generale dell'odierna storiografia giuridica.

Lusingati dall'invito a tentare una risposta a una domanda così impegnativa, l'abbiamo accettato tutti, credo, con gratitudine e con umiltà; gratitudine per l'onore che ci è stato fatto, e umiltà, perché ce ne vuole parecchia per parlare di storia del diritto in casa di storici del diritto. È dato registrare tuttavia che ciò non ha impedito o trattenuto alcuni di noi dall'andare dritti al cuore del problema. Così, se Sabino Cassese nel suo denso *paper* scrive: « la storia è stata adoperata come una categoria del ragionamento giuridico », Stefano Rodotà, in piena sintonia, ha completato l'annotazione sottolineando la « necessità che il giurista positivo si faccia storico egli stesso ».

Per quanto mi riguarda, voglio aggiungere che, facendo le letture che i giuristi devono fare quando intendono interrogarsi sul proprio mestiere, mi è capitato tra le mani il bel libro di Giovanni Tarello, che tenta la ricostruzione della storia della cultura giuridica, e vi ho trovato una frase come questa che mi pare calzi

molto bene al caso nostro: « Dovunque oggi la ricerca e la didattica giuridica sono letteralmente affamate di apporti storiografici ». Bisogna riconoscere che di questa fame stanno morendo anche quei sistemi universitari dove hanno largo posto gli studi cosiddetti storico-giuridici. Ogni facoltà giuridica ne ha parecchi; e anche quelle di scienze politiche non scherzano.

Ecco un tema che gli storici del pensiero giuridico potrebbero utilmente approfondire: narrare la storia della reciproca incomunicabilità, tra chi la cultura giuridica bene o male la produce, a cominciare dalla giurisprudenza, e chi ha gli strumenti adatti per ricostruirne il quadro evolutivo nei suoi contesti storici.

Il paradosso infatti mi pare che sia tutto qui; il giurista ha imparato che non può fare a meno della dimensione storica, e contemporaneamente ha imparato a fare a meno degli storici del diritto.

Per questo accanto alla storia del diritto degli storici si è venuto formando una storia del diritto dei giuristi; storici del diritto permettendo, naturalmente.

Interventi nella discussione

VITTORIO DENTI

Sono grato all'amico Paolo Grossi per avermi consentito di intervenire per ricordare brevemente, nel panorama storico sinora delineato, la *Rivista di diritto processuale*, che egli stesso ha citato nella sua relazione introduttiva. Ovviamente, non potrà trattarsi che di qualche rapido cenno, poiché, almeno sino all'apparire della *Trimestrale*, la storia della *Rivista* coincide con quella della cultura processuale italiana; onde sarebbe necessaria ben altra ampiezza e profondità di riflessioni.

La *Rivista*, che ha avuto vent'anni di vita nella sua prima fase, quando si intitolava al diritto processuale civile (1924-1944) e sta ormai per toccare una durata doppia, a partire dalla sua riapparizione, nel 1946, sotto il segno del solo « diritto processuale », ha conosciuto, sul piano culturale, una vicenda per certi aspetti singolare. Al suo nascere, il nome predominante era quello di Chiovenda, sotto il cui magistero la scienza del diritto processuale aveva raggiunto quell'eccellenza di risultati, che non solo consentiva, ma consigliava la fondazione di una rivista esclusivamente dedicata alla materia, come stava scritto nella sua presentazione ai lettori. Ed era dovuto a Chiovenda il contributo col quale la *Rivista* si apriva, quello scritto su « L'oralità e la prova » che non solo rappresenta la *summa* dei suoi apporti alla riforma del processo civile, ma — prendendo le mosse da una ferma polemica con Mortara — costituisce anche, in questo campo, una sorta di suo testamento spirituale, se si considera che Chiovenda rimarrà quasi del tutto estraneo alle successive vicende delle riforme.

La *Rivista* nasce, quindi, sotto il nome prestigioso di Chiovenda, ma rappresenta una fase della cultura processuale sostanzialmente post-chiovendiana, anche se non le mancano scritti dello stesso Chiovenda (peraltro non numerosi e che rielaborano

in prevalenza temi trattati nei « Principi » e nelle « Istituzioni ») e di studiosi appartenenti alla sua scuola, da Calamandrei a Liebman. La personalità dominante è, infatti, quella di Francesco Carnelutti, che a partire dal 1927 si assume quasi totalmente il peso delle famose e temute recensioni, specchio fedele di una sorta di *reductio ad unum* della scienza giuridica, vagliata passo passo alla luce del « Sistema » carneluttiano. La cultura carneluttiana rappresenta in quegli anni (gli anni delle « Lezioni » e del « Sistema ») una costruzione dalle linee essenzialmente pandettistiche, alla quale restano estranei i due filoni che avevano caratterizzato l'opera di Mortara prima e di Chiovenda poi: quello costituzionale e quello storico. Carnelutti dice in una pagina del « Sistema » che « mentre la storia è alla base, la teoria generale è al vertice della piramide della scienza »; e questa assenza di prospettiva storica, in un'opera che ambiva al perfezionamento del sistema, si avverte nettamente, così come si avverte l'origine in prevalenza privatistica della sua formazione culturale; origine comune d'altronde, ad un altro grande studioso di quegli anni, Enrico Redenti.

Se si scorrono le annate dei primi vent'anni della Rivista, si rileva questa assenza di interesse per la storia, che emerge soltanto per le sollecitazioni del più diretto erede della cultura chiovendiana, Piero Calamandrei (ricordo, in particolare, i contributi del grecista Ugo Enrico Paoli e del romanista Antonio Tozzi). Proprio quest'ultimo, autore di un notevole saggio sul giudizio di fatto nel processo romano, tenta di aprire un dibattito sul corretto uso della storia, intervenendo nella polemica Allorio-Satta, accusati, non senza fondamento, di fare della metafisica della storia (accusa che muove da premesse chiaramente crociane). Ma siamo ormai sul finire del primo ciclo della *Rivista*, nel 1940, e il dibattito si spegne, mentre l'interesse della *Rivista* è tutto centrato sulla riforma del codice, appena varata.

L'assenza di una prospettiva costituzionale si avverte anche nella totale mancanza di studi sull'ordinamento giudiziario, tanto più inspiegabile, in quanto procedura civile e ordinamento giudiziario erano state a lungo legate sul piano dell'insegnamento universitario. Non è senza significato, d'altronde, che l'ultima

trattazione sistematica dei problemi dell'ordinamento giudiziario fosse stata dovuta a Mortara, di cui è nota la formazione pubblicistica: dal famoso manualetto di Mortara sarà necessario arrivare ad un corso di lezioni di Calamandrei nel 1953 perché si abbia ancora una esposizione organica in argomento. Eppure, in quegli anni, oltre alla riforma del codice, era in gestazione anche la riforma dell'ordinamento giudiziario, che sarà varata nel 1941: forse proprio il carattere « politico » del tema frenava gli studiosi del processo, tesi alla costruzione di un sistema che sembrava avulso dalla società e dalla storia.

Ad analogo rilievo induce un'altra assenza di notevole peso nel primo ventennio della *Rivista*: quella della comparazione. Non mancano, certo, scritti di informazione sul diritto straniero, diretti alle tradizionali aree culturali: la Francia e la Germania; quest'ultima in misura maggiore della prima. Si tratta, peraltro, prevalentemente di notizie sulle riforme in corso in questi paesi, dovute soprattutto agli interessi di Calamandrei, del quale va ricordata la netta presa di posizione contro le tendenze estremiste germaniche, suscettibili di portare — Egli diceva — all'abolizione del processo civile.

In sintesi, la *Rivista* dal 1924 al 1943 esprime chiaramente, nelle sue linee di fondo, la cultura post-chiovendiana, anche se Chiovenda sopravvive sino al 1937. La mancanza di collegamenti storico-costituzionali, caratteristica del pensiero carneluttiano, agevola in un certo senso l'espansione della cultura processuale italiana oltre i confini del paese, ed in particolare nell'area latino-americana, proprio per l'astrattezza delle sue costruzioni concettuali, che ne rende più agevole il trapianto in altre culture. Tutto ciò esprime, peraltro, il limite intrinseco dell'opera di Francesco Carnelutti, quella sensazione di « cattedrale nel deserto » che le sue costruzioni, indubbiamente geniali, finiscono col suscitare; un limite che apparirà chiaro nel dopoguerra, quando il processo civile si scontrerà con i nuovi problemi della società italiana.

Quando la *Rivista* rinasce nel 1946 accade, infatti, lo stesso fenomeno che si era verificato nel 1924. Il nuovo corso porta il nome di Carnelutti, che nella presentazione accentua il proprio

merito di aver « continuato a salire » dopo le altezze raggiunte da Chiovenda, e propone il programma di una teoria generale del processo, avendo di mira soprattutto i problemi del processo penale. Ma col nuovo corso si apre, subito, la fase post-carneluttiana degli studi processuali. E ciò non soltanto per il ripudio, da parte dello stesso Carnelutti, delle costruzioni sistematiche del passato (ripudio dichiarato nel famoso scritto del 1949 « Torniamo al 'giudizio' »), ma anche, e soprattutto, per l'incalzare dei problemi posti dal nuovo assetto costituzionale, che spinge a rimeditare i grandi temi del processo alla luce delle garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione. Ed è significativo che questo nuovo corso degli studi tragga impulso principalmente da uno studioso di formazione chiovendiana come Piero Calamandrei, il quale aveva vissuto da protagonista il travaglio formativo delle riforme costituzionali concernenti la giurisdizione, attraverso la sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea costituente.

Si assiste così ad una nuova fase degli studi processuali, che si potrebbe anche definire « neo-chiovendiana » e che culminerà nell'apporto della dottrina processuale alla riforma del processo del lavoro nel 1973 ed agli studi preparatori della riforma del processo civile, che nel 1977 danno vita al c.d. progetto Liebman (concernente il processo di cognizione) e nel 1981 al disegno di legge delega per la riforma dell'intero codice. Perché parlo di fase « neo-chiovendiana »? Perché la gloria maggiore di Chiovenda — come appare chiaro più la sua opera si allontana nel tempo — non è quell'apparato di costruzioni concettuali che trovano compiuta sistemazione nei « Principi » prima e nelle « Istituzioni » poi, ma il suo apporto appassionato, negli anni dal 1906 al 1919, ai problemi della riforma del processo (il grande tema della *oralità*, tante volte sminuito e frainteso), nell'ansia di dotare il nostro paese di un codice che fosse all'altezza delle esigenze della società contemporanea. Probabilmente, i tempi non erano maturi per una riforma di tale portata, e ciò spiega il ripudio delle idee chiovendiane da parte della dottrina che espresse i progetti di riforma succedutisi nel tempo, dopo il Progetto Chiovenda del 1919. Una dottrina che, tra l'altro, concepiva il codice piuttosto come un'opera di scienza che come uno strumento al servizio della società.

Il nuovo corso della *Rivista* è caratterizzato, oltre che da una maggiore attenzione per la storia del processo (ricordo, in particolare gli scritti di Pugliese sul processo romano), da un'apertura comparatistica in continuo crescendo, che dai campi tradizionali si espande al processo anglo-americano e a quello dei paesi socialisti. E non si tratta, in molti casi, di una comparazione intesa al puro raffronto dei modelli, ma di un'indagine volta a chiarire, attraverso le esperienze straniere, i nuovi principi costituzionali: basti pensare al tema centrale del *due process of law*, intorno al quale ruotano le riflessioni sulla garanzia costituzionale dell'azione. Riflessioni che seguono di pari passo l'evolversi della giurisprudenza della Corte costituzionale, fonte continua di problemi che nascono dal concreto dell'esperienza processuale.

Il nuovo corso neo-chiovendiano, d'altronde, è espresso anche dal passaggio della direzione della *Rivista* da Carnelutti ad un altro degli allievi di Chiovenda, Enrico Tullio Liebman, che vi apporta quella apertura culturale e quella sensibilità per i nuovi problemi, che giustamente Umberto Romagnoli ha sottolineato nella impostazione della *Trimestrale*. Non una rivista di tendenza, quindi, ma una rivista aperta, nella quale anche i temi di « politica del diritto » hanno trovato spazio, in concomitanza con l'evoluzione dell'attività riformatrice, che ho prima ricordato. Ed anche i problemi dell'ordinamento giudiziario hanno finalmente avuto l'attenzione mancata in passato, pur se in misura non ancora adeguata alla loro importanza ed al loro necessario collegamento con le riforme del rito.

Non vorrei chiudere con accenti che appaiano troppo trionfalistici, provenendo da chi ha dato alla *Rivista di diritto processuale* una serie ininterrotta di contributi. Un'analisi più precisa, ed anche più critica, richiederebbe, come rilevavo all'inizio, indagini che abbiano la necessaria ampiezza ed il supporto di una puntuale documentazione. Il mio intervento voleva essere soltanto un invito a ripensare una vicenda culturale che, nel bene e nel male, copre oltre mezzo secolo di evoluzione della dottrina processuale italiana.

NICOLO' LIPARI

Mi limiterò soltanto a svolgere, in forma schematica, alcune osservazioni a guisa di provocazione per i relatori.

Stamattina Giannini, nella sua lucidissima introduzione, ci richiamava a quella « anfibia terminologica » che è insita nel titolo stesso del nostro incontro. Al termine di questa giornata, così ricca di stimoli e di sollecitazioni, a me sembra che debba essere denunciato un equivoco ulteriore che mi è parso presente nelle impostazioni di taluni relatori, anche se deve certamente considerarsi estraneo al progetto complessivo che Grossi aveva disegnato e che emergeva dal questionario introduttivo.

Coloro che hanno parlato — proprio in quanto testimoni di una personale esperienza come direttori o come significativi esponenti di riviste giuridiche italiane — hanno finito per proporre — a me sembra — una sorta di autodifesa delle loro scelte personali, percorrendo quindi la via (certamente meno incisiva sul piano storico) di limitarsi a ribadire la validità di un'esperienza già consumata, anziché fornire una riflessione su elementi oggettivi, capace di consentire ulteriori approfondimenti per il futuro.

Un atteggiamento di questo tipo non risponde, in definitiva, né all'interrogativo che Grossi ha prospettato disegnando questo convegno né ai dubbi avanzati da Giannini nella sua introduzione di stamattina.

Al di là della genericità di autodifesa di comodo, a me sembra che una notazione di fondo non possa essere elusa. Noi viviamo in una società a forte dimensione giuridica, nel senso che le categorie giuridiche (una volta riservate alle operazioni concettuali dei tecnici) sono diventate meccanismi abituali di classificazione dell'esperienza, talora addirittura strumenti comuni di linguaggio nella comunicazione intersubiettiva. Ebbene, nonostante il valore significativo di un simile dato — che segna una

svolta qualificante nei nostri abituali modelli di comportamento rispetto a quelli operanti solo una cinquantina di anni fa — bisogna riconoscere che la cultura delle riviste (o meglio la rivista come fatto culturale, utilizzando cioè la seconda delle accezioni che Giannini ci proponeva) non ha in alcun modo inciso sulla complessiva struttura della società. Se si vuole fare seriamente opera di storici, ponendosi degli interrogativi che vanno al di là delle soggettive difese di taluni protagonisti, a me sembra che a questo fatto si debba dare risposta, domandandosi come mai ad una società che si è andata sempre più strutturando secondo modelli di tipo giuridico abbia corrisposto una sempre minore incidenza delle riflessioni compiute dai giuristi nelle loro riviste. Se dovessimo fare un confronto con altre esperienze storiche del passato, potremmo dire che, in società a forte dimensione moralistica, la cultura delle sette religiose ha inciso sui modelli culturali prevalenti e quindi sulla direzione del dibattito culturale in maniera certamente più significativa di quanto non sia accaduto di recente in Italia con riferimento ad una società che si andava strutturando in dimensione giuridica ma che perdeva il raccordo con la cultura dei giuristi.

Basterebbe richiamare il dato certamente più rappresentativo di quest'ultimo periodo: intendo riferirmi al dibattito sulla c.d. riforma istituzionale e sulla vicenda di recente avviata in Parlamento attraverso la costituzione di una apposita commissione bicamerale che dovrebbe essere incaricata di avviare una nuova fase costituente. Ciascuno di noi, a titolo di personale stima ed amicizia, può augurarsi che ad una commissione così avviata (sempre che una nuova vicenda elettorale non ne vanifichi l'attività) possano dare il loro contributo giuristi del calibro di Pietro Barcellona o di Stefano Rodotà. Va comunque detto che, se anche ciò accadesse, si tratterebbe pur sempre di un fatto accidentale legato ad una scelta personale di questi amici (che hanno deciso di rendere operante la loro esperienza anche all'interno del Parlamento), ma in maniera del tutto indipendente dal ruolo culturale che essi hanno svolto in questi anni e dal modo in cui il dibattito sulla disfunzione degli assetti istituzionali e sulle modalità di attuazione della Costituzione ha trovato riflesso nelle riviste giuridiche. Si dovrebbe semmai dire che la c.d. riforma isti-

tuzionale ha preso l'avvio per ragioni del tutto indipendenti da quelle che i giuristi avevano, in qualche misura, prospettato. Ed è un dato sintomatico del quale bisogna prendere atto. Da questo punto di vista mi sentirei molto più vicino al paradosso dal quale muoveva questa mattina Cassese richiamando l'ara di Domizio Enobarbo che non alle conclusioni da altri avanzate.

Un'altra considerazione mi sembra opportuno prospettare, pur rammaricandomi della impossibilità di fornire qui migliori approfondimenti. Non c'è dubbio che la cultura giuridica degli anni settanta — e lo ha ribadito Rodotà con ricchezza di indicazioni — ha avuto uno dei suoi momenti più rappresentativi nel ruolo particolare delle c.d. riviste di tendenza, le quali hanno fornito al complessivo contesto culturale un apporto significativo segnando la reintegrazione del diritto in un più vasto contesto culturale e superando quella ideologia della separatezza che aveva, in un certo senso, rappresentato il momento qualificante della cultura giuridica degli anni trenta. Su questo presupposto vorrei tuttavia prospettare una domanda. Ammesso in ipotesi (ma vorrei dire anche in tesi) che questo atteggiamento abbia rappresentato un sicuro arricchimento dei giuristi, si può dire che codesta « reintegrazione del diritto » abbia anche rappresentato un arricchimento della cultura nel suo complesso? Si può cioè dire che i portatori di quelle diverse esperienze cui i giuristi di questi anni hanno attentamente guardato assumano oggi a referente delle loro riflessioni concreti indici di segno giuridico? A me sembra che, anche a questo riguardo, la risposta non possa che essere di segno nettamente negativo. Se allora, al di là di personali gratificazioni, vogliamo davvero compiere una onesta riflessione sui fatti, dobbiamo riconoscere che, mentre come giuristi abbiamo riconosciuto la necessità di riempire le nostre stanze di idee altrui che nascevano al di fuori di categorie giuridiche o di dati normativi, gli altri nelle nostre stanze non ci sono entrati ed hanno continuato a ragionare prescindendo in larga massima dai nostri contributi. Noi abbiamo scoperto le interconnessioni del diritto con le altre scienze dell'uomo, ma le altre scienze dell'uomo hanno continuato, nelle loro riflessioni, prescindendo dal diritto. La stessa « Rivista di sociologia del diritto », che pur aveva iniziato la sua esperienza contando sull'apporto di un significativo *staff* di giuri-

sti, da alcuni anni ormai non ricorre più ai loro contributi né imposta analisi che non siano di segno « sociologico » nel senso più ristretto e riduttivo del termine.

Se questo era uno degli interrogativi fondamentali che Grossi ci aveva prospettato, io credo che a tale interrogativo si debba fornire una risposta onesta e chiara senza pensare che l'autenticità della medesima possa compromettere il ruolo individuale che ciascuno di noi ha potuto svolgere nel corso di quest'ultimo decennio.

Un'ultima domanda vorrei infine proporre al termine di queste schematiche riflessioni, ed è una domanda che si riconduce al ruolo delle c.d. riviste di tendenza, la cui incidenza, all'un tempo positiva e negativa, abbiamo tutti riconosciuto. Si tratta cioè di chiedersi se, nel momento in cui la reintegrazione del diritto in un più vasto contesto culturale è ormai una operazione compiuta, nel senso che quindi appare essere un emarginato colui che, in ipotesi, dimostrasse di non crederci, mi domando se le riviste di tendenza non abbiano ormai esaurito il loro ruolo. Inutile dire che qui non si tratta di negare il significato di un gruppo organizzato per la migliore produttività di un lavoro di *équipe*, ma di domandarsi se la selezione di un gruppo in funzione di un criterio di segno prevalentemente ideologico non rappresenti ormai un risultato riduttivo rispetto a quel tipo di verifica critica che è il *proprium* di ogni scienza e che il diritto deve ricominciare a verificare nei suoi presupposti oggettivi. Nel momento in cui la riflessione culturale del giurista ritorna ad individuare un oggetto specifico (sia pure colto nelle sue innegabili connessioni) superando la logica dei discorsi onnicomprensivi, mi sembra che perda significato una previa etichettatura di tendenza, in funzione della quale caratterizzare non tanto la scelta delle tematiche quanto i modi delle soluzioni. Coloro che pensano ancora di muoversi in una direzione di questo segno oggi evidentemente si collocano in una posizione di retroguardia e finiscono in definitiva per chiudere finestre che in un primo tempo si era tentato di aprire.

A questo riguardo una qualche più puntuale esemplificazione potrebbe essere compiuta all'interno dell'esperienza dei privatisti. Alcuni di noi, all'inizio degli anni settanta, hanno avviato un

rapporto che, se non si è tradotto nella creazione di una rivista in senso proprio, ha tuttavia realizzato uno scambio culturale — attraverso incontri periodici e convegni — certamente assimilabile all'esempio di alcuni vecchi archivi richiamato questa mattina. Ebbene, quella esperienza si è andata progressivamente estinguendo, nel momento in cui aveva raggiunto il massimo di incisività al di là di ogni connotazione ideologica dei suoi protagonisti, proprio per la volontà di taluno di trovare lo specifico di alcune tendenze. Nel momento medesimo in cui si veniva stemperando lo stesso ruolo del richiamo alla « politica del diritto » come criterio qualificante dell'esperienza giuridica, si sono venute creando (in maniera a mio giudizio artificiosa e scientificamente improduttiva) una serie di politiche del diritto legate ad interessi non sempre oggettivamente verificabili. A ben vedere, quel « particolare » cui questa mattina ci richiamava Grossi, non è soltanto il « particolare » del caso concreto. Come Giannini, Casese ed altri ci ricordavano, è accaduto talora nel passato che dal caso particolare si sia riusciti ad aprire lo sguardo su panorami vastissimi. Esiste invece — specie lungo lo spartiacque storico che siamo vivendo — un « particolare » ben più gravido di rischi ed è quello che assume a sua ottica esclusiva di lettura dell'esperienza una chiave previa che si caratterizza solo in termini di chiesa, di parrocchia, di partito politico; un modo di leggere l'esperienza che non è traducibile nella dimensione dell'immediata convenienza professionale ma che è, se possibile, ancor più riduttiva e quindi meno capace di aprire la cultura delle riviste giuridiche alla cultura *tout court*. Su questo sarà necessario approfondire la nostra riflessione se vogliamo rispondere, con chiarezza ed onestà, a quel lucido interrogativo culturale che Grossi ci ha prospettato organizzando questo incontro.

In questo senso direi che siamo solo al primo stadio della riflessione e non possiamo quindi che auspicare — grazie anche alla vigile sensibilità della Facoltà di Firenze e dei « Quaderni fiorentini » — lo svolgimento di incontri ulteriori volti ad approfondire una analisi della quale abbiamo qui posto soltanto le prime premesse.

SERGIO LARICCIA

Era certamente inevitabile, considerando il numero e la complessità dei temi in discussione in questo convegno, che numerose fossero le prospettive di valutazione e le « chiavi di lettura » dell'argomento oggetto del nostro incontro. Vorrei qui soffermarmi su tre aspetti del problema.

Il primo è quello, sul quale poco fa ha richiamato l'attenzione anche Lipari, del c.d. pluralismo delle testate. Ricordava nel suo intervento Rodotà quali furono le ragioni che, negli anni '70, portarono alla nascita di nuove riviste, caratterizzate dall'intento di operare una rottura nei confronti delle tendenze seguite in passato dalle riviste già esistenti. Se valuto la mia esperienza di studioso dei rapporti tra stato e confessioni religiose, posso ben ricordare come problemi quali l'attuazione dei valori costituzionali, l'ateismo, le libertà dei non credenti, il divorzio, l'aborto, l'intolleranza religiosa, l'obiezione di coscienza erano temi ai quali le riviste tradizionali, nel ventennio successivo all'entrata in vigore della costituzione repubblicana, avevano dedicato assai scarsa attenzione, per un complesso di motivi sui quali non è questa la sede per soffermarsi. Coloro che ritennero opportuno esaminare criticamente l'influenza che questi argomenti determinavano nello studio scientifico del fenomeno religioso valutato sotto il profilo giuridico preferirono pubblicare i loro scritti su riviste come « Politica del diritto », « Democrazia e diritto », « Quale giustizia » ecc., che con maggiore prontezza avevano acquisito coscienza e sensibilità per le nuove prospettive di studio del diritto ecclesiastico. Una situazione in gran parte analoga penso si sia verificata anche in altri settori della scienza giuridica. Occorre però domandarsi se quella scelta operata in passato dai più giovani studiosi sia una prospettiva tuttora valida, oggi che costituisce ormai patrimonio comune della cultura giuridica la

consapevolezza dell'importanza che assume la valutazione degli elementi pregiuridici ai fini della comprensione della realtà normativa; oggi che rappresenta una concezione accettata dalla generalità dei giuristi, anche grazie all'opera svolta in questi anni dalle riviste di più recente istituzione, l'opinione favorevole a negare la rigida distinzione fra diritto e società, fra diritto e politica, fra *ius conditum* e *ius condendum*. La cultura giuridica ha subito profondi mutamenti negli ultimi decenni ed anche le riviste che hanno origine più lontana nel tempo rivelano prospettive idonee a far ritenere talora ingiustificata la tendenza a moltiplicare eccessivamente il numero delle testate, non potendo sempre condividersi la tesi che la possibilità di proporre diversi indirizzi di ricerca e di studio nelle singole discipline debba affidarsi in ogni caso all'istituzione di nuove riviste, con impostazione e caratteristiche differenziate rispetto a quelle già esistenti.

Il secondo aspetto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione riguarda l'influenza delle riviste giuridiche sulla cultura di chi svolge professionalmente attività di ricerca giuridica. Sono d'accordo con Cassese, che ha ritenuto di valutare positivamente tale influenza; vorrei però osservare che quando ci si propone di verificare la vitalità e l'influenza di una rivista, occorre guardare non tanto al dato formale del numero delle riviste pubblicate e del numero degli abbonamenti, ma soprattutto al dato sostanziale delle persone che leggono e consultano effettivamente tali riviste. È noto del resto che, pur nella difficoltà di operare statistiche in proposito, assai profondo è il divario fra il numero delle riviste e dei libri che si comprano e il numero di libri e riviste che si leggono. Dicevo poco fa che, a mio avviso, le riviste giuridiche vecche e nuove, soprattutto nel periodo più recente della storia del nostro paese, hanno favorito il delinarsi di una più accentuata sensibilità degli studiosi del diritto per le nuove prospettive di studio delle varie discipline. Maggiori dubbi avrei invece nel giudicare positivamente l'influenza esercitata dalle riviste giuridiche sulla cultura di coloro che, pur non essendo professionalmente studiosi del diritto, sono però chiamati ad interpretare ed applicare le norme giuridiche. È evidente che, quando si parla di ricerca giuridica, non può tenersi soltanto presente l'esigenza del-

la individuazione delle norme e dei precedenti giurisprudenziali, ma occorre anche considerare la ricerca della dottrina. L'esperienza che negli ultimi anni ho avuto occasione di fare insegnando nei corsi organizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione per il reclutamento e la formazione del personale amministrativo mi ha consentito di constatare quanto limitata sia l'abitudine acquisita dagli allievi, negli anni dell'università, ad usare le riviste giuridiche nello studio del diritto, quanto ridotta sia la consapevolezza dell'importanza che la conoscenza e l'uso del materiale pubblicato su tali riviste assumono per l'interpretazione e l'applicazione del diritto. Qui naturalmente il discorso sarebbe assai lungo, anche perché il problema non riguarda soltanto l'impostazione e l'utilizzazione delle riviste ma rivela evidenti connessioni con argomenti quali l'organizzazione e il funzionamento di biblioteche ed emeroteche, la tendenza a sottovalutare l'importanza della ricerca didattica e a considerare la didattica universitaria come un'attività di gran lunga inferiore rispetto alla più seria « ricerca scientifica », il ritardo con il quale ci si sta rendendo conto delle gravi conseguenze derivanti dalla mancanza di seri e qualificati istituti superiori post-universitari e corsi di specializzazione, capaci di consentire il pieno inserimento nelle attività professionali da ciascuno prescelte. Ho voluto qui soltanto accennare al problema, che mi sembra meritevole di attenta considerazione.

Terzo ed ultimo aspetto sul quale brevemente mi soffermo è quello, tenuto presente anche da altri che sono intervenuti prima di me, dell'influenza che le riviste giuridiche hanno esercitato ed attualmente esercitano nel favorire una maggiore diffusione della cultura giuridica e nell'affermare l'importanza e la dignità che tale cultura assume per l'evoluzione della società. È questo un problema al quale fa riferimento il questionario che ci è stato distribuito, laddove si chiede, al 5° punto, quali siano i 'lettori ideali', i destinatari delle varie riviste, e se queste intendano proporsi come « strumento puramente interno al mondo del diritto », oppure credano di potere individuare « temi e metodi potenzialmente interessanti anche per altri settori delle scienze storico-sociali ». A me pare che l'attenzione dedicata a tale problema dalle

riviste giuridiche sia stata in questi anni ridotta e limitata. In proposito può essere utile ricordare che è del tutto assente sulle nostre riviste il dibattito che da alcuni anni si svolge in altre sedi — ricordo la rivista « Scuola e Città » de La Nuova Italia di Firenze e le numerose pubblicazioni concernenti la riforma della scuola secondaria superiore — sull'insegnamento dell'educazione giuridica nella scuola media e sull'esigenza, sottolineata di recente nelle avvertenze generali premesse ai programmi dei concorsi per le scuole secondarie, di accertare l'idoneità dei candidati in un'ottica che faccia emergere gli essenziali aspetti « giuridico-sociali » della professionalità docente e la loro capacità di « conoscere e saper commentare il testo della Costituzione repubblicana, inquadrandolo nel periodo storico nel quale esso fu elaborato ». Le questioni riguardanti l'insegnamento dell'educazione giuridica nella scuola secondaria, i metodi e i contenuti di tale disciplina dovrebbero essere affrontate anche sulle riviste giuridiche; così come mi pare che meriti un'attenzione maggiore di quella sinora dimostrata il problema della divulgazione del linguaggio giuridico, argomento proprio in questi giorni discusso a Roma in un convegno organizzato con il patrocinio dell'Accademia dei Lincei. La diffusione della cultura giuridica e dell'educazione relativa ai fatti giuridici assume notevole importanza per l'evoluzione di una società democratica, nella quale un rilevante obiettivo da conseguire è quello di rendere ciascun individuo sempre più capace di comportarsi come protagonista delle scelte che lo riguardano e di comprendere e valutare la realtà giuridico-sociale nella quale agisce come persona e come cittadino.

MARIO BRETONE

Vorrei fare solo poche osservazioni, che mi sono suggerite dagli interventi di oggi. Ascoltandoli, notavo che essi avevano spesso una dimensione (dirò così) diaristica: note biografiche e autobiografiche molto interessanti, che mi spingerebbero come storico del diritto (sono il primo a prendere la parola, mi pare, come storico del diritto) a proseguire nello stesso modo, tentando una qualche autobiografia. Ma un simile tentativo non interesserebbe nessuno, se si esclude forse una ristretta cerchia di amici, per i quali esso d'altra parte sarebbe superfluo.

Le questioni poste da Paolo Grossi e dai *Quaderni fiorentini* erano molto chiare. Quale spazio ha, per il giurista, un sapere storico? Quale contributo ritiene che gli possa dare la storia del pensiero giuridico e, in particolare, di quello moderno? Quale immagine di storico del diritto il « giurista » ritiene deteriorare e in che cosa lo storico del diritto è per lui un interlocutore desiderabile, in che cosa un interlocutore mancato? Nel diario a più voci di cui parlavo, è venuta delineandosi una figura di storico nella quale, devo confessarlo, stento un poco a riconoscermi. Ero curioso, molto curioso di sapere che cosa i giuristi, — calati nell'attualità delle loro operazioni e dei loro problemi, e più inclini (come è giusto) verso il presente e il futuro che non verso il passato, — pensassero della storiografia giuridica. Ora, l'immagine della storiografia giuridica emersa qua e là dagli interventi è, se osservo bene, ancora quella classica, per intenderci « ottocentesca »: nobile e venerabile, ma lontana, troppo lontana, dalle inquietudini di cui gli storici del diritto, o almeno parecchi fra loro, sono oggi portatori.

Forse, non tutti sono consapevoli che si potrebbe addirittura porre una domanda radicale, su cui tornerò fra poco: esiste ancora, può ancora esistere, una storiografia giuridica? Questa do-

manda è stata di fatto sollevata più volte, e non per semplice paradosso. Se si dovesse darle una risposta negativa, verrebbe a mancare uno dei poli del nostro dialogo, e il dialogo si ridurrebbe (con il sollievo di qualcuno) a un monologo.

Secondo la visione che ho chiamato « classica » (ripeto cose notissime, e in modo stenografico) la storiografia giuridica è una storia interna alla scienza del diritto. La scienza giuridica fa la storia di sé stessa e dei suoi dogmi, analizza storicamente il suo patrimonio di concetti. Così facendo, si costruisce anche come « sistema », sul duplice piano storico e dogmatico. È un'idea che percorre, con molte variazioni, un lungo cammino, dalla civilistica dell'ottocento all'ermeneutica bettiana (per indicare solo uno degli indirizzi più rilevanti). Ma non è ancora questa l'immagine esclusiva che i giuristi sembrano avere della storiografia giuridica? Se è così, molte cose devono essere discusse e chiarite, con molta pazienza e reciproca disponibilità intellettuale.

Indico un primo punto. Oggi si riconosce, almeno in linea di principio, che la storia giuridica ha a che fare non solo con idee e « valori », ma con comportamenti e problemi sociali in un tempo e in uno spazio determinati, con l'economia e la politica. D'altra parte i valori e le idee nascono e muoiono, o si conservano, in contesti che contribuiscono a spiegarli. A una storia giuridica « dogmaticamente orientata » si può contrapporre una storia giuridica socialmente orientata. Ma che cosa si vuol dire precisamente con questa espressione? Una storia sociale ha a sua volta bisogno di essere definita. Non è privo di difficoltà l'equilibrio fra la sua pretesa totalizzante e le esigenze specifiche delle storie particolari. L'interrogativo che prima ponevo, è se una storia giuridica sia in realtà possibile. Non dobbiamo, com'è ovvio, combattere o difendere presunte autonomie scientifiche (o accademiche), ma affrontare un delicato problema teorico. Se ogni ricerca storica si orienta secondo una problematica, il diritto, l'esperienza che noi ne abbiamo, è in grado di determinarla? Se il nostro interesse conoscitivo non può rimanere ancorato a un piano psicologico, ma ha bisogno di schemi e di tipologie, può la riflessione teorica, e soprattutto sociologica, intorno al diritto offrire allo storico un

modo di guardare il mondo? La mia risposta è affermativa, ma non è una risposta semplice ⁽¹⁾.

Mi soffermo su un altro punto. Vi sono alcuni temi più determinati, e molto impegnativi, che hanno avuto un certo spazio nel dibattito, ma su cui bisognerebbe riflettere attentamente. Si è parlato, fra l'altro, di formalismo e di antiformalismo. Ma il significato di questi termini non è univoco. In un certo senso, tutto il pensiero giuridico occidentale di derivazione greco-romana è formalistico (nel senso weberiano della parola); il suo rapporto con la « razionalità materiale », — dove operano « norme di diversa dignità qualitativa rispetto alle generalizzazioni logiche delle interpretazioni astratte: imperativi etici, o regole di opportunità, utilitaristiche o di altra specie, o massime politiche » ⁽²⁾, — è un rapporto problematico, che potrebbe anche risolversi in un contrasto insanabile. Qui la storiografia giuridica può collaborare con la sociologia e le altre scienze sociali per un chiarimento di fondo. Che cosa ne dicono i giuristi, e quale interesse manifestano per un problema storico di questa portata?

Un ultimo rilievo. Cassese ha detto nel suo intervento una cosa molto giusta: del passato, anche del passato giuridico, non si ha un'immagine sola, ma una molteplicità di immagini. Ed ha aggiunto: bisogna vedere a quale immagine collegarsi. C'è forse, in queste parole, un pericolo: quello di stabilire comunque una continuità necessaria, scegliendo fra i diversi passati ricostruibili. In definitiva, il compito primario della storiografia starebbe nel riconoscere e illuminare tradizioni ancora valide, ancora dotate di efficacia. Non sono d'accordo. Il passato si disegna spesso ai nostri occhi secondo la curvatura del « diverso », e assume significato proprio perché è « diverso ». Anche per lo storico del diritto la « differenza » è importante almeno quanto la « continuità ».

(1) Ho cercato di darla in una relazione svolta un anno fa, *Il diritto romano fra « storia dei dogmi » e storia sociale*, in *Sociologia del diritto*, 9, 1982 (3), pagg. 183-203 = *Alle origini della sociologia del diritto*, a cura di R. Treves, Milano, 1983, pagg. 183-203.

(2) M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, 1972⁵, pagg. 396-7.

GINO GIUGNI

Prendo la parola soprattutto per testimonianza di una esperienza, che è già stata menzionata, di direzione di una rivista.

In alcune delle relazioni e degli interventi che si sono sentiti nella giornata odierna, ho registrato un atteggiamento compiaciuto per la proliferazione di riviste giuridiche. Rescigno, in particolare ha ritenuto di dare a questo pluralismo di voci una valenza positiva nei termini di una emulazione.

Ho l'impressione, guardando il panorama di insieme, che ci troviamo di fronte a una situazione in cui non è stato ancora risolto il problema della soglia di accettabilità per l'emulazione. In altre parole, le nostre riviste giuridiche sono troppo spesso non soltanto riviste magazzino o riviste bazar come sono state efficacemente definite, ma sono riviste pigliatutto.

Per la mia personale esperienza non ho mai visto un manoscritto che, dopo aver circolato tra una redazione e un'altra, non avesse trovato poi la destinazione in qualche luogo dove si produce la carta stampata. La romantica vicenda del manoscritto anticipatore sui tempi, che viene rifiutato ma valorizzato dopo decenni, non si potrebbe riprodurre nei tempi nostri, perché tutti i manoscritti trovano la loro collocazione in qualche rivista.

Mi sembra invece che si ponga un problema di « tutela di consumatore »; dobbiamo pensare all'acquirente della rivista, a quello che viene tallonato dalle case editrici con le vendite a rate, al modesto operatore giuridico, e che poi si ritrova prodotti assolutamente inutili dal punto di vista delle sue esigenze e notevolmente discutibili dal punto di vista di una adeguata soglia di accettabilità.

Certo, uno degli aspetti più problematici è quella decadenza della funzione dell'università, che ha messo in evidenza Roma-

gnoli sulla base dell'esperienza molto specifica, di una rivista non dell'università, ma vissuta in parallelo con l'università.

Le riviste nordamericane sono quasi tutte fatte nell'università, e tra l'altro fatte in una larga misura dagli studenti *graduate*. Sono quindi gli strumenti di emulazione competitiva, ma anche strumenti formativi. Così erano forse gli annali, ma ditemi ormai quale università produce gli annali. Il baricentro si è spostato tutto su un altro piano, è stato identificato come la rivista di indirizzo o di linea.

Un altro aspetto vorrei delineare. Parlando di riviste giuridiche, abbiano largamente privilegiato la rivista di dottrina o la parte « dottrina » delle riviste di giurisprudenza, in una identificazione, che non so quanto sia sottoscrivibile, tra cultura giuridica e dottrina giuridica.

Ma non è invece da tenere in attenta osservazione quella cultura giuridica che si fa attraverso il trattamento dell'informazione giurisprudenziale? Sottolineo questo aspetto; la pubblicazione di giurisprudenza non è cultura; la pubblicazione di giurisprudenza è un servizio che viene offerto agli operatori. Però, il trattamento della giurisprudenza ha una grande importanza nella formazione della cultura giuridica, perché è il ponte di passaggio tra la dottrina giuridica in senso stretto e la cultura giuridica dell'operatore comune, il senso comune, al limite.

È quella carenza che denunciava Lipari nel suo intervento, se l'ho capito bene, e che in parte appunto viene colmata attraverso la rivista di giurisprudenza.

Credo che, per questo aspetto, riviste come il « Foro italiano », « Giustizia civile », « La giurisprudenza italiana » anche per il largo pubblico che hanno e per alcune di esse, per la personalità che ne sono state e ne sono protagoniste, abbiano importanza notevole per formare e diffondere la cultura giuridica.

Né sottovaluterei, visto che nessuno l'ha nominata « Le nuove leggi civili commentate », importante per il rapporto tra cultura giuridica e il commento immediato della legislazione. Perché, se non si copre questa esigenza dell'immediato, l'operatore giuridico si trova scoperto finché non esce la monografia e deve operare al buio, nel vuoto di cultura giuridica specifica.

Parlando di trattamento dell'informazione giurisprudenziale, dobbiamo inoltre tenere presente l'importanza che essa può avere come riparo nei confronti di un processo che sta avvenendo sotto i nostri occhi e che può avere effetti deleteri, e cioè il trasferimento dell'informazione giurisprudenziale dalla rivista al meccanismo dell'informatica. Di per sé, il processo è inevitabile. Esso però può avere effetti negativi perché porta alla passiva acquiescenza alla massima e premia la produttività quantitativa dell'operatore giuridico. Ormai questo operatore giuridico non usa più le riviste giuridiche, usa interrogare l'elaboratore, e ha il dato senza il commento e senza alcun trattamento dell'informazione.

Per quel che riguarda più direttamente il settore di cui ho conoscenza immediata, vorrei comunicare qualche impressione al pubblico circa l'importanza che hanno avuto le riviste nella formazione del diritto del lavoro. Innanzi tutto, teniamo conto che il diritto del lavoro ha alcuni caratteri differenziali nel fatto di essere un diritto di frontiera. Esso infatti è collocato ai limiti della scienza giuridica ed è molto aperto, o dovrebbe esserlo, alla comunicazione con le discipline affini, parallele od omogenee, è quindi aperto allo studio degli istituti nella realtà effettiva o, secondo la distinzione che ricordava stamane Giannini, nella realtà effettuale. Esso inoltre ha degli interlocutori che coprono un raggio più vasto di quello degli interlocutori degli altri rami della dottrina: ci sono i giudici, c'è un legislatore attivissimo, e molto spesso attivato da una ragion pragmatica che non conosce un impianto seriamente razionale, e c'è anche il sindacato che produce diritto, perché la contrattazione collettiva è indiscutibilmente uno strumento di produzione giuridica. E c'è di conseguenza, data questa pluralità e ricchezza di operatori, un campo molto vasto di interessi, che si esprimono attraverso la forma della rivista giuridica. Le riviste di parte imprenditoriale e sindacale sono numerose, e svolgono un trattamento della giurisprudenza che è sovente di manipolazione; non c'è nulla di male, basta saperlo, e renderlo di pubblica nozione.

E ricco è anche il panorama di riviste, a dire il vero non sempre di pari livello, che provengono da istituzioni varie e da

enti previdenziali, ognuno con la sua rivista per ragioni di bandiera, così come ogni paese ha la sua compagnia aerea di bandiera. Vi sono poi riviste dell'effimero, che nascono e muoiono in breve tempo; provengono da gruppi di magistrati, avvocati, in genere con determinati orientamenti politici; è un fenomeno che forse è stato legato alle vicende, non sappiamo se ripetibili, degli anni '70.

La stessa storia del diritto del lavoro è ricostruibile in gran parte attraverso una serie di riviste, ed è anzi uno studio che andrebbe affrontato.

Ma un fatto importante emerge, ed è che i grandi capitoli innovativi della dottrina giuslavoristica non sono stati scritti in genere sulle riviste specializzate. Le riviste specializzate hanno svolto altre funzioni; di carattere pratico, di circolazione di una dottrina ripetitiva. Il più delle volte, invece, le svolte fondamentali le ritroviamo in riviste non giuslavoristiche. All'inizio del secolo, appunto, nella « Rivista di diritto commerciale », sulle cui colonne si è formato il diritto del lavoro.

Nel periodo corporativo, l'Archivio di studi corporativi detiene una posizione egemonica, e non è una rivista esclusivamente giuridica, è corporativa, ma non esclusivamente giuridica. Dopo la liberazione, le pagine più brillanti appaiono sulla « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, su « Politica del diritto », e anche su « Diritto dell'economia » si possono leggere saggi significativi.

È stato ricordato da Romagnoli il « Giornale del diritto del lavoro e di relazioni industriali ». Ritengo interessante conoscere la ragione per cui è nato, il progetto comune di una rivista che è di gruppo ed è anche di indirizzo di linea.

È di indirizzo e di linea, però, non nel significato di un obiettivo politico determinato, né di una scelta ideologica; non è una rivista di parte. È una rivista che ha tratto la sua ragion d'essere da una constatazione, qui compiuta in particolare da Rodotà e cioè la caduta, quasi senza lotta di difesa, degli studi improntati alla dogmatica, al concettualismo o al formalismo giuridico, seguita dall'ebbrezza per una vittoria che non è stata però conseguita sul campo. E negli anni '70, in un clima di alta viva-

cità intellettuale, ha cominciato a fiorire una quantità di studi che, pur animati dalle migliori intenzioni, andavano oltre i limiti imposti dalle metodologie sorpassate e crollate senza difendersi, ma per cadere nell'indeterminatezza del metodo; non conoscevano più alcun rigore di metodo, erano pluridisciplinari nel senso che in gran parte erano giustapposizione o accozzaglia di cognizioni; si trattava del cannibalismo rituale di cui ha parlato Rodotà.

Bastava condire uno scritto con una mezza pagina di note, di citazioni di autori di sociologia, per poter affermare la pluridisciplinarietà dello studio e soprattutto per tenersi al livello dei tempi. Il linguaggio veniva alterato dall'abuso del « sindacalese ».

Il progetto che unì collaboratori di orientamenti politici e anche direi metodologicamente diversi, consisteva perciò nel riproporre un programma di rigore di metodo. La tecnica utilizzata è stata esattamente quella, frequente negli altri paesi, della lettura incrociata di manoscritti anonimi da parte di lettori, i *referees*, non conosciuti dall'autore del manoscritto.

L'utilizzazione di questa tecnica rigorosamente selettiva è, a distanza di 5 anni, suscettibile di una valutazione largamente positiva. L'aspetto però sconcertante è il fenomeno dell'autorestrizione. Si ha la sensazione che i giovani temano di sottoporsi a questo giudizio, anche se molte volte il giudizio negativo viene espresso in termini costruttivi, di proposta per opportune modifiche e integrazioni.

Purtroppo, chi conosce certe regole di condotta della selezione concorsuale, dove il peso dello scritto fa ancora aggio rispetto alla qualità di esso, sa che, dopotutto, quel manoscritto che è costato fatica, che ha un apparato anche inutile di note, può evitare questo impegnato iter di approvazione, perché una collocazione di un'altra rivista, la trova comunque.

ALDO SCHIAVONE

Cerchiamo di continuare noi storici a dare qualche contributo — dopo quello dei giuristi positivi — alla discussione aperta da Paolo Grossi.

Devo dire francamente che credo siamo ormai arrivati al punto più basso nei rapporti tra storiografia giuridica e scienza del diritto positivo dall'inizio dell'Ottocento ad oggi. E mi pare che anche l'osservazione proposta un attimo fa da Mario Bre-tone, circa il senso di disagio e come di spaesamento di alcuni di noi di fronte all'immagine che i giuristi sembrano avere della storia giuridica, sia un altro dei moltissimi segni di questo allontanamento e di questa frattura.

Mi rendo ben conto di star facendo un'affermazione grave, che, se vera, dovrebbe farci riflettere. Ora mi proverò a motivarla, sia pure rapidamente.

La mia impressione è che si sia spezzata una solidarietà antica nella cultura giuridica europea, un legame che ha accompagnato tutto lo sviluppo della ragione giuridica moderna. Questo itinerario si è svolto per intero presentando una combinazione, un intreccio, tra un modo di essere sostanzialmente unitario della scienza giuridica positiva, e una forma altrettanto unitaria della storiografia giuridica. L'arco di tempo in cui questa saldatura si è rivelata in pieno va dai primi dell'Ottocento (dalla nascita della nuova scienza giuridica post-kantiana), agli anni venti del Novecento — gli anni della grande crisi capitalistica (o, per ricordare solo dei libri, gli anni del Kelsen viennese e della riflessione sul diritto del Weber di « Economia e società »).

Il legame si fondava su un'immagine unitaria della scienza giuridica, che era quella ricordata stamattina da Massimo Severo Giannini — una unità costruita su un duplice primato: la superiorità degli schemi privatistici all'interno degli studi giuridici; e

l'egemonia della tradizione che io ho altrove definito « romano-borghese » (la rielaborazione pandettistica del diritto romano) all'interno del diritto privato.

A questo doppio primato — degli schemi pandettistici entro il diritto privato, e del diritto privato all'interno degli studi giuridici — faceva riscontro uno statuto della storiografia giuridica che era sostanzialmente tutto interno rispetto al modello costituito di scienza giuridica che veniva accettato in modo acritico, e di cui venivano descritte le vicende, senza mai metterne in discussione le motivazioni di fondo, i paradigmi logici, le (a volte) scoperte ragioni ideologiche.

(E dirò tra parentesi che io eviterei formulazioni drastiche circa la marginalità del sapere giuridico nella cultura italiana fra Otto e Novecento: stamani è stato ricordato un giudizio di Croce, nel 1907. Certo, quando pensiamo al tipo di riviste che quella cultura esprimeva, e quindi anche al modello della rivista come organizzatrice di cultura, come strumento cellulare dell'organizzazione dei saperi, indubbiamente per il diritto ci troviamo di fronte a quadri forse più arretrati e certamente diversi rispetto alle esperienze di altre discipline. Ma questa diversità è senz'altro minorità? Io avrei dei dubbi: la risposta potrebbe venire solo da indagini molto particolari, e caso per caso).

Riprendendo il filo del mio discorso, la solidarietà cui accennavo fra storiografia giuridica e scienza del diritto positivo si fondava poi su una integrazione fra le due discipline entro la quale si consumava un uso del tutto particolare della storia: da un lato una forte accentuazione di elementi continuistici — quindi uno « storicismo » tutto giocato sull'enfatizzazione delle permanenze; per altri versi una accettazione frettolosa del quadro teorico dell'idealismo, e della sua idea della storicità.

Ora è un fatto che questa solidarietà si è spezzata quando la storiografia giuridica, soprattutto in Italia, è rimasta come schiacciata fra due esplosioni: da una parte si è disintegrata l'unità della scienza giuridica, a cui invece gli storici erano abituati a guardare come qualcosa di fermo, di duro, e rispetto al quale il loro ruolo finiva con l'essere sempre in qualche misura apologetico (e la distruzione di questa unità portava con sé anche la fine del primato degli schemi privatistici, e siamo anche in questo

caso di fronte come a una disintegrazione i cui effetti durano ancora oggi).

Ma accanto a tutto questo la storiografia giuridica ha dovuto sopportare anche l'esito di un'altra e non meno dirompente esplosione: la fine di un modello unitario di scienza storica. Questa storiografia era abituata a confrontarsi con un modello di storia « generale », rispetto a cui si leggeva come storia « particolare », come storia « speciale » di un oggetto « speciale », entro un rapporto abbastanza lineare, se assumiamo come punto di riferimento la tradizione ottocentesca. Senonché l'intero quadro tradizionale della ricerca storica si è andato distruggendo clamorosamente ancora in quegli anni — e forse questa convergenza di date non è senza significato, se la cogliamo su uno sfondo europeo, e non solo italiano.

Schiacciate tra le due esplosioni, fra queste due perdite di unità e di identità, le pratiche storiografiche della ricerca storico-giuridica in Italia si sono venute progressivamente marginalizzando rispetto ai centri vitali della cultura europea. I danni sono sotto gli occhi di tutti. Chi legge oggi, fra i giuristi positivi e fra gli storici, ormai più le riviste di storia giuridica (a parte forse proprio l'eccezione dei « Quaderni »)? Chi legge le ricerche, i libri di storia giuridica? Per non parlare poi delle riviste di storia del diritto antico, di cui, fuori di cerchie ristrettissime, si ignorano ormai persino i nomi.

Ed è accaduto così che in questo vuoto durato decenni, si è sviluppata quella che io chiamerei una « storiografia spontanea dei cultori di diritto positivo », che si sono venuti ponendo, nel corso delle loro ricerche, problemi e domande propriamente storiografiche (e abbiamo qui tra noi due studiosi di generazioni diverse che hanno lavorato entrambi molto bene in questa direzione: Massimo Severo Giannini e Stefano Rodotà).

Naturalmente, a volte si trattava di una ricerca storica discutibile; però essa era legata a domande, a problemi, a bisogni di conoscenza vicini ai processi di trasformazione e di mutamento che investivano le scienze giuridiche, molto di più di quanto non lo fosse la migliore storiografia giuridica « ufficiale ». Si tratta d'altra parte d'un fenomeno consueto in altri saperi: quando gli scienziati di una disciplina si improvvisano storici della mede-

sima per colmare mancanze o difetti della storiografia di quella scienza particolare — e i fisici e i biologi ci possono dire molto in questo senso.

Starebbe adesso alla storiografia « ufficiale » saper far tesoro di questa lezione. Ma non è semplice. Viviamo tutti una stagione difficile, ed il nostro presente manda un'immagine di sé complessa e a tratti indecifrabile. Non possiamo certo limitarci a riproporre le vecchie condizioni. Bisogna saper guardare a cosa è accaduto. E nella storia della cultura giuridica e istituzionale del nostro paese io penso si sia appena conclusa una fase importante, un periodo che si è aperto agli inizi degli anni sessanta, e che si è avviato al tramonto con la fine degli anni settanta. Oggi dobbiamo saperci porre domande nuove, ed aprire un nuovo cammino.

Detto questo, sono anche convinto che la tranquillità e la serenità con cui dobbiamo riconoscere che una fase si è chiusa (una stagione alla quale, in termini biografici, alcuni di noi si sono sentiti molto legati), non deve in alcun modo spingerci verso un giudizio liquidatorio o sommario su questi venti anni, nei quali si sono aperti processi inediti e significativi, si sono consumate grandi tradizioni ormai esauste, e si sono aperte possibilità di esperienze ricche e suggestive. Il fatto che noi oggi dobbiamo riconoscere con grande chiarezza che questo periodo si è chiuso e che la storia dei rapporti tra società e Stato, tra politica e diritto ha subito trasformazioni lungo linee che non prevedevamo, e che grandi speranze di rinnovamento sono andate in parte deluse, nulla toglie alla straordinaria importanza di quegli anni. Su di essi andrà aperta con coraggio, disincanto ed equilibrio una discussione serena: e dovremo trovare l'occasione per farlo. Sono convinto ad esempio che in quei decenni le riviste giuridiche hanno giocato un ruolo che mai avevano ricoperto nel passato. Qui c'è stata davvero la « cultura delle riviste » nel secondo senso che diceva Giannini stamattina; e si potrebbe dire forse che noi abbiamo avuto in questi venti anni una « letterarizzazione » del modello di rivista giuridica. Le nuove riviste di questi anni somigliavano molto di più al modello di rivista « letteraria » degli anni tra il venti e il quaranta, di quanto invece le riviste giuridiche di quegli anni non somigliassero alle riviste let-

terarie loro contemporanee. Si è diffuso un modello di organizzazione del lavoro intellettuale, di costruzione dell'« officina », (per riprendere le parole di Grossi di stamattina), che in questi anni ha spinto la cultura delle riviste giuridiche verso una tipologia di organizzazione che è stata propria della tradizione letteraria e filosofica italiana. (E sarebbe interessante vedere come accadono queste trasmigrazioni di modelli di organizzazione culturale da un sapere all'altro, dentro una storia come quella della cultura italiana di questo secolo che è, da questo punto di vista, una grande miniera di esperienze, forse senza eguali in Europa).

Rispetto a tutte queste novità indietro non si torna. Per quanto si sia chiuso un ciclo, l'idea di regredire come se nulla fosse accaduto è impensabile. Senza nostalgie, dobbiamo guardare invece al cammino che abbiamo innanzi. E per tornare al nostro tema, è possibile immaginare la costruzione di rapporti rinnovati tra una nuova storiografia giuridica e le ricerche attuali di diritto positivo? Si può ricostruire un rapporto, riproporre su nuove basi una solidarietà antica e indispensabile?

Credo di sì, che si tratti di un compito cui possiamo attendere (e mi pare che Grossi lo stia facendo già da molto tempo), a patto però che si abbia chiarezza su un punto. E cioè che è impossibile ricostruire un rapporto unitario e generale tra una sola storiografia giuridica e un'unica scienza del diritto positivo. Queste unità non esistono più.

Possiamo invece tentare un lavoro più paziente, e che ha itinerari più tortuosi ma assai più ricchi, e che consiste nel cercare di ritrovare le fila di un discorso possibile, di una ricerca comune fra storiografie giuridiche e scienze del diritto positivo, per grandi aree tematiche, per blocchi di problemi — senza immaginare di poter trovare immediatamente una convergenza su un modello unitario.

Dobbiamo ritrovare oggi le pratiche, gli statuti della ricerca giuridica settore per settore, area per area, e vedere se all'interno di essi è possibile sollecitare una ricerca storiografica su oggetti specifici: mille fili da riannodare con attenzione alle particolarità, ai dettagli, a trame minime da ricostruire.

Non per concludere con un complimento d'obbligo agli organizzatori, ma mi pare che in fondo su questo terreno si siano

messi i « Quaderni » in questi anni. Anche la scelta dei numeri monografici, il taglio delle loro ricerche e dei loro contributi mi pare una strada che vada seguita e valorizzata.

Mi sembra che solo a queste condizioni noi possiamo fissare le compatibilità per una nuova alleanza tra ricerche di storiografia giuridica e scienze del diritto positivo. Senza questo nuovo incontro credo che noi tutti perderemmo molto, poiché nuove dimensioni di storicità sono comunque oggi ineludibili nella ridefinizione di nuovi statuti per le pratiche scientifiche del sapere giuridico.

ANGELO LENER

Prendo la parola con animo turbato per la notizia della morte, avvenuta ieri mentre ero in viaggio per Firenze, di un giurista e di un uomo di cultura a tutti noto, ed a me anche legato da uno stretto vincolo familiare: Salvatore Lener. Egli è stato per quasi quarant'anni uno dei più prestigiosi scrittori di una rivista di alta cultura quale « Civiltà Cattolica », e la sua vicenda si pone, per così dire, in controluce rispetto al tema del presente incontro: la vicenda di un portatore di cultura giuridica, della nostra cultura giuridica schiettamente laica, che si inserisce come tale nel disegno e nell'opera di una rivista di cultura orientata ad un messaggio diverso da quello del diritto, apportando a quel disegno ed a quell'opera un contributo forse ineguagliabile, e in ogni caso difficile da sottovalutare. È stata certo una vicenda di stampo del tutto personale, che non può essere assunta come il modello della partecipazione del giurista alla cultura del suo tempo, anche se un modello vicino, quello del giurista itinerante, che esce di tanto in tanto dallo spazio delle sue riviste, si sta diffondendo ed è bene che si diffonda. La vitale relazione di reciprocità che deve legare la cultura del giurista alla più generale cultura del suo tempo può avere forme diverse, ma appartiene senza dubbio al cuore del significato di un dibattito sulla cultura delle riviste giuridiche. Ecco perché credo che il ricordo di Salvatore Lener trovi qui una sede idonea di evocazione.

D'altra parte questo ricordo mi avvia al tema più specifico delle poche parole che sto per dire, perché molti anni or sono fui indirizzato alla rivista di giurisprudenza « Il Foro Italiano » proprio da Salvatore Lener, memore dei trascorsi giovanili di quando, insieme con Virgilio Andrioli, era assistente di Giuseppe Chiovenda e collaborava con assiduità al già vecchio e glorioso « Foro ». Vorrei appunto dedicare alcune parole al tema delle ri-

viste di giurisprudenza, con particolare riferimento all'esperienza più recente del « Foro Italiano », che meglio conosco e che, a mio avviso, presenta qualche tratto peculiare rispetto al modello consueto della rivista generale di giurisprudenza, del suo modo di operare come strumento che contribuisce alla elaborazione e alla diffusione di cultura. È bene che avverta, anche se potrà apparire superfluo, che parlo a titolo strettamente personale.

Le riviste di giurisprudenza sono, senz'ombra di dubbio, riviste giuridiche; eppure ieri è stato serbato in proposito un silenzio quasi completo. C'è stato il ricordo personale dedicato da Pietro Rescigno a « Diritto e Giurisprudenza » ed a « Giurisprudenza Italiana », ma senza la volontà di interrogare a fondo questo ricordo sul rapporto tra rivista di giurisprudenza, cultura giuridica e cultura in generale: un ricordo silenzioso, dunque, per il tema del convegno (sarebbe ingiusto desumerne che per Rescigno le riviste di giurisprudenza siano riviste giuridiche che non hanno alcun rapporto con la cultura). E c'è stato, prima, il cenno circoscritto di Giannini al « Foro Italiano » degli anni '30, quando nelle colonne della rivista era assidua la presenza di Forti e di Cammeo a commentare le novità della giurisprudenza del Consiglio di Stato in quel periodo fortemente creativo per il nostro sistema della giustizia amministrativa. Si potrebbero ricordare altre presenze in quegli stessi anni (ad es., lo studio di Chiovenda sulla condanna nelle spese giudiziali, che comparve come nota ad una sentenza, o il saggio di Cesarini Sforza sugli ordinamenti sportivi, realmente nato come commento ad una sentenza), ma ritengo giusto avere fermato l'accento su quelle presenze che avevano un più diretto collegamento con una significativa stagione della giurisprudenza. Non sono certo, tuttavia, circa l'indirizzo di questa intenzionalità: se, cioè, Giannini abbia voluto additare, mediante un esempio paradigmatico, la funzione culturale propria delle riviste di giurisprudenza, naturalmente sensibile nelle sue forme di espressione alla *temperies* del momento storico, o abbia piuttosto voluto subordinare all'apporto della dottrina, spinta ad operare attraverso il canale delle riviste di giurisprudenza da particolari contingenze storiche, come la necessità di padroneggiare e sistemare una tumultuosa creatività della giurisprudenza, il valore

culturale di queste riviste. Il sospetto va nella seconda direzione. La presenza di Forti e di Cammeo nel « Foro Italiano » degli anni '30 sarebbe dunque stata, nel pensiero di Giannini, condizione occasionale e contingente del collocarsi della rivista di giurisprudenza nel territorio di « chi fa cultura » anziché in quello di « chi registra l'esperienza », secondo la distinzione dello stesso Giannini.

È realmente questa, a mio avviso, una visione « da anni '30 ». Ad essa ha replicato ieri sera Giugni con un intervento degno di elogio, perché ha rotto una crosta di ghiaccio coperta di polvere. Giugni ha constatato, innanzitutto, che il dibattito fino a quel punto aveva ingiustificatamente privilegiato (anzi esclusivamente privilegiato) le riviste di dottrina, ed ha sostenuto, in positivo, che le riviste di giurisprudenza partecipano all'elaborazione della cultura giuridica non con il registrare l'esperienza, quale essa è data dal materiale giurisprudenziale, bensì con il « trattamento » dell'informazione sulla giurisprudenza, nel che egli ravvisa una sorta di ponte di passaggio tra « alta dottrina » e « operatore ». Apprezzo queste parole, anche se non le condivido in pieno. È giusto affermare che una rivista di giurisprudenza (ed in particolare una rivista come « Il Foro Italiano », alla quale Giugni ha fatto più di una volta espresso riferimento) non si caratterizza per l'intersezione con l'opera della dottrina, o per la rifluenza di quest'opera su di essa, quasi che il significato della sua presenza sia quello di un succedaneo, se non di un sottoprodotto, rispetto alla rivista di dottrina; ed è altrettanto giusto proclamare che essa non è soltanto un « prodotto culturale », ma è anche, ed anzitutto, un fattore di sviluppo della cultura giuridica. Non credo invece che la funzione della rivista di giurisprudenza sia definibile nei termini di un ponte di passaggio tra l'alta dottrina e l'operatore. La funzione culturale della rivista di giurisprudenza è diretta, non di mediazione, anche se può produrre e non di rado produce, tra l'altro, un risultato di mediazione, accostando la giurisprudenza alla dottrina e la dottrina alla giurisprudenza.

La rivista di giurisprudenza è fattore di cultura per il modo in cui seleziona, presenta, elabora ed inserisce nel contesto vivo

dell'ordinamento il materiale dell'esperienza giudiziaria di ogni giorno. L'inquadramento ragionato e sistematico dell'informazione (il « trattamento » dell'informazione, come dice Giugni) è inteso a presentare il « momento », e le linee di evoluzione, della realtà sociale ed istituzionale ordinata nella forma del diritto, non secondo le pulsioni di un laboratorio mentale, ma secondo un referente obiettivo. Certo, come il dato non è neutro, non è neutro il trattamento di esso ed il risultato che ne deriva: questo una rivista quale « Il Foro Italiano » ben lo sa, e restando all'interno dei confini dell'obiettività essa propone e svolge infatti un messaggio che ha riconoscibilmente un carattere progressista, ma che è altrettanto riconoscibilmente svincolato da qualsiasi condizionamento ideologico. Una simile rivista di giurisprudenza non ambisce a servire da palestra o da occasione all'elaborazione della cultura della dottrina (vanto del « Foro » degli anni '30, secondo un'opinione ricordata poco fa, ed ancor oggi aspirazione di qualche rivista consorella, alla quale soltanto può riferirsi il giudizio di Rescigno sulla « limitata incidenza » delle riviste di giurisprudenza nella formazione della cultura giuridica per la larga presenza di « firme minori »). Essa offre un contributo proprio alla cultura giuridica ed alla « cultura della società » del suo tempo orientando l'intelligenza dell'esperienza giuridica in atto, sulla base di dati che vengono ricavati da ogni modello di verifica giudiziale, garanzia necessaria dell'operare sul reale. A questo contributo non può rivolgersi l'accusa di « cannibalismo rituale », formulata ieri da Rodotà con indirizzo generico: anche quando raccoglie *verba recentiora* (come, ad es., quelli dell'analisi economica del diritto), la rivista di giurisprudenza non li impiega come prodotti culturali già elaborati, ma come strumento critico di elaborazione del proprio dato, il dato giurisprudenziale, che di quell'impiego stabilisce oggettivamente le condizioni e i limiti. Così, se si procede con l'indispensabile prudenza, si svolge una funzione di filtro, che è l'esatto opposto del cannibalismo.

Credo che si possa affermare, in conclusione, che una novità di rilievo nel panorama della cultura giuridica contemporanea è data proprio dall'ampia presenza della rivista di giurisprudenza e dalla crescente consapevolezza della sua specifica funzione cultu-

rale. Di questa funzione è componente necessaria, a mio avviso, quel carattere « progressista » al quale ho poco fa accennato con particolare riferimento al « Foro Italiano ». Può dirsi che il momento storico attuale è, per molteplici aspetti, un momento felice per la migliore comprensione ed il più significativo svolgimento della funzione culturale della rivista di giurisprudenza. Fattori diversi, ai quali non è qui il luogo di accennare, e che del resto sono universalmente noti, hanno portato, da un lato, ad una crescente domanda di giustizia (a tutela dei rivalorizzati beni della persona, degli interessi « emergenti » di dimensione collettiva, di altri interessi un tempo ritenuti estranei all'area dell'ordinamento giuridico generale, come quelli collegati al fenomeno degli ordinamenti sportivi e delle aggregazioni sociali in genere), dall'altro ad una estensione dell'iniziativa degli uffici giudiziari che fa parlare da qualcuno, e paventare da qualcun altro, di un « governo dei giudici ». Un simile accrescimento della dimensione giudiziaria, per così dire, della realtà della convivenza sociale e delle sue istituzioni esercita e riceve sollecitazioni ed influenze continue nel rapporto con la cultura dei giuristi secondo il modello dell'interazione. È un processo di sviluppo dell'ordinamento che deve essere tempestivamente conosciuto nelle sue manifestazioni e dominato culturalmente nelle sue linee al fine di ricomporre, momento per momento, l'unità dell'ordinamento medesimo. In questo compito la rivista di giurisprudenza è in prima fila. Solo la rivista di giurisprudenza può presentare con sufficiente tempestività, e con il grado di elaborazione culturale indispensabile per la conoscenza, i segni provenienti dall'ampliarsi del « sociale » che diventa oggetto e protagonista del dibattito giudiziario; solo la rivista di giurisprudenza può attendibilmente offrire alla meditazione del pensiero giuridico uno spaccato, sia pure vissuto con un attimo di ritardo (ma talvolta, invece, ricavato proprio dal fatto in movimento), della realtà giuridica nel suo farsi e nel suo divenire.

* * *

Il discorso sin qui svolto, anche se particolarmente stimolato dall'esperienza di una determinata rivista, riguarda il ruolo cultu-

rale della rivista di giurisprudenza in generale. Spetta ad ogni singola rivista misurare il grado della propria corrispondenza a questo ruolo. Io vorrei ora aggiungere, se mi è consentito, alcune indicazioni di contenuto più specifico circa « Il Foro Italiano » e la sua « tecnica ».

Caratteristica del « Foro » è la costante cura del collegamento tra le diverse parti di cui è composto, compresa la nuova parte IV, giunta ormai al suo ventesimo anno. Questa parte nuova, dedicata alla giurisprudenza comunitaria e straniera, mentre rivolge alla seconda un'attenzione soltanto episodica (per lo più con riferimento a determinati temi, quali quelli riguardanti la persona e l'ambiente), contiene un'informazione ampia e sistematica sulla giurisprudenza comunitaria, che fornisce al comune lettore di una rivista generale di giurisprudenza una possibilità di conoscenza agevole di un materiale che egli probabilmente non ricercerebbe altrove, o ricercerebbe solo occasionalmente, e nello stesso tempo consente alla rivista di estendere l'orizzonte del proprio intervento a fenomeni destinati a ripercuotersi a breve scadenza nel nostro ordinamento, collegando la valutazione di questi alle elaborazioni del dato giurisprudenziale più consueto che si trovano nelle parti tradizionali (I, II e III) dedicate alla giurisprudenza costituzionale e civile, penale, amministrativa. Ma soprattutto il collegamento fra tali parti assume un significato caratterizzante il « messaggio » della rivista: si tratta, infatti, di un collegamento non meramente formale attraverso la rete dei rinvii (anch'esso indubbiamente utile ed anzi necessario), bensì di un collegamento sostanziale e vitale perché attinente alla scelta dei temi ed al modo della loro trattazione quando la materia la consente (un esempio di agevole verifica riguarda i temi dell'ambiente e degli interessi diffusi, dove il collegamento riunisce le voci sparse, e talvolta dissonanti, della giurisprudenza civile, penale, amministrativa, contabile e perfino straniera, come nel caso dei « fanghi rossi » di Scarlino). Il tema così si anima e si ricompone nella dimensione propria del messaggio culturale. Una posizione complementare spetta alla parte V (l'antica e tradizionale parte IV, giunta al cinquantésimo anno), che ospita contributi interessanti anche la storia e la comparazione (si pensi alla sistematica pre-

senza di Gorla, proseguita oltre la stagione dei « Quaderni del Foro Italiano », e alle comparizioni non saltuarie di Orestano), arricchisce lo svolgimento di temi già presenti nelle altre parti, dedica attenzione ad esperienze giuridiche *in fieri*, o comunque non ancora giunte al vaglio giurisprudenziale.

Un'altra indicazione « tecnica » di rilievo riguarda la scelta e l'utilizzazione del materiale: la rivista attinge con larghezza a quel materiale « provvisorio » che è costituito dai provvedimenti di urgenza, spesso strumento di una tutela non altrimenti conseguibile, ed in realtà definitiva; attinge spesso a materiale giurisprudenziale insolito o poco noto (specialmente della Corte dei conti), e persino a materiale « paragiurisprudenziale » (può farsi l'esempio del Giurì del codice di autodisciplina pubblicitaria); impiega talvolta in nota materiale non giurisprudenziale a « documentazione » del materiale giurisprudenziale.

E qui calza un'osservazione che credo valida anche per il futuro della rivista: l'impiego sempre più diffuso dell'informatica potrà fornire alla rivista maggiori strumenti, ma in nessun caso potrà soppiantare la sua « tecnica » caratteristica, che si basa sull'opera artigianale, paziente e faticosa, dell'uomo. L'abbandono dell'informazione giuridica all'elaboratore elettronico, paventata da Giugni, non potrà avverarsi finché esisteranno riviste come « Il Foro Italiano ».

Quanto ai temi, mi limito ad accennare ad alcuni di quelli che, secondo un giudizio forse soggettivo, contribuiscono di più a caratterizzare il tipo del messaggio culturale della rivista nel momento attuale.

Anzitutto i temi riguardanti la persona, che dal territorio dei « diritti della personalità » vecchi e nuovi (ultimo il diritto all'identità personale) si estendono a quello dei « diritti civili » e degli interessi collettivi a base personale. La rivista non salta in groppa ad ogni cavallo, e su un tema *à la page* come il transessualismo ha sempre mantenuto, a mio avviso opportunamente, un atteggiamento di misurato distacco, pur curando la doverosa informazione. Aborto, obiezione di coscienza, tribunali della libertà segnano alcune delle punte emergenti. La rivista ha ricondotto a quest'ambito di temi le risposte negative, frutto di un doloroso

soppesamento tra la richiesta di tutela del massimo dei beni della persona e l'esigenza di rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento, dei giudici italiani e tedeschi nel caso D'Urso e nel caso Schleyer di fronte alle istanze dei familiari di consentire l'accoglimento di condizioni poste dai terroristi rapitori.

Al tema dell'ambiente e della salute, ed a quello più ampio degli interessi « diffusi », la rivista ha dedicato particolare cura tanto nella ricerca del materiale, quanto nel collegamento tra le diverse sue parti, qui reso più necessario che altrove dalla molteplicità dei punti di vista propri delle varie sedi di decisione. Così può dirsi inconsueto il punto di vista riguardante la responsabilità dei pubblici funzionari per il danno ambientale, qualificato come danno pubblico e sottoposto al giudizio del magistrato contabile: punto di vista che il « Foro Italiano » ha immediatamente presentato all'attenzione dei lettori di una rivista generale di giurisprudenza, inserendolo in un dibattito non limitato agli specialisti di un settore.

Vivace e ripetuto è il contatto col tema della « libertà d'antenna » e della lotta che intorno ad essa si svolge: lotta che ha un significato progressivo in quanto tende ad acquisire uno strumento di libera manifestazione e diffusione del pensiero e di presenza nella realtà sociale, non in quanto mira a favorire appropriazioni particolaristiche di nuovi beni economici. Di questa duplice valenza della competizione la rivista non manca, volta per volta, di dare conto.

La crescente rilevanza del fenomeno sportivo per l'ordinamento statale, non nella eventuale interferenza con settori di disciplina tradizionalmente propri di questo, bensì nel suo essere specifico ed autonomo (come « ordinamento »), segna un altro punto di emersione della richiesta, proveniente dal corpo sociale, di un riconoscimento di rilevanza giuridica ad interessi extraeconomici un tempo giudicati indifferenti per l'ordinamento della collettività generale. Poco conta che i giudici tentino talvolta di riferire a profili valutativi già esistenti in quest'ordinamento (che si dimostrano inadeguati) i nuovi ambiti di rilevanza che riconoscono, nel fatto, al fenomeno sportivo in quanto tale. Il « Foro » segnala con ragionata obiettività emersioni e travestimenti, come

momenti necessari di un discorso che si viene svolgendo attraverso le varie sedi (civile, amministrativa ed anche penale) della giurisdizione dello Stato (*).

Collegato ai temi già indicati è quello della tutela degli « interessi legittimi » nel diritto privato, che ha lo stesso denominatore di un aumento della domanda di giustizia oltre gli spazi fino a ieri consueti e della risposta positiva dei giudici a tale domanda. È un tema contrassegnato da un rapporto peculiare di scambio tra giurisprudenza e dottrina, in cui alle anticipazioni o proposte di questa fanno seguito tentativi di applicazione della giurisprudenza, che a loro volta invitano la dottrina a riflettere su se stessa e sulle applicazioni giurisprudenziali, rivedendo e aggiornando la propria proposta e adattandone i modelli operativi. Il « Foro » segnala con tempestività e completezza i nuovi spazi di tutela acquisiti o in corso di acquisizione, specialmente nel campo delle assunzioni al lavoro e dello svolgimento dei rapporti di lavoro, ma osserva un atteggiamento di riconoscibile prudenza circa l'idoneità dello strumento concettuale adoperato dalla giurisprudenza.

Analogo atteggiamento di riserbo la rivista mantiene, con diverso spirito, di fronte ad interventi giurisprudenziali apparentemente progressisti, che sembrano espressione non di una maturazione di coscienza verso esigenze nuove, o verso esigenze persistenti ingiustamente sacrificate, bensì di stati d'animo provocati da momenti di tensione o di transizione. Vicende esemplari sono quelle della messa in cassa integrazione di dipendenti dell'Alfa Romeo nella scorsa estate, che ha posto in discussione il rapporto tra competenza dei sindacati e diritti individuali dei singoli, o quella, non di molto precedente, delle case di abitazione locabili e non locate, che ha sollecitato l'ipotesi di un « aggio aggiotaggio immobiliare ». In questi ed altri simili casi è sintomatico il raffronto

(*) Successivamente all'incontro in cui sono state pronunciate queste parole il « Foro Italiano » ha presentato ai propri lettori (fascicolo di settembre 1983) due deliberazioni in data 23 luglio 1983 della Giunta esecutiva del C.O.N.I., organo amministrativo statale, relative all'ingaggio di noti calciatori stranieri da parte di *clubs* italiani: nuovo punto di interferenza, come tale segnalato, tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

tra l'ampiezza dell'informazione e il ritegno del giudizio, che attende dal ripetersi dei cimenti giudiziari la decantazione del contingente.

Un cenno di carattere « tecnico » merita l'attenzione alle novità dell'esperienza giuridica nel campo delle attività economiche e finanziarie dei privati: creazione di strumenti contrattuali innominati, utilizzazione di strumenti esistenti per funzioni nuove, riscoperta di strumenti inusitati (come gli enti di gestione fiduciaria, regolati fin dal 1933 ma assenti dalla scena fino ad anni recenti), diffusione dei c.d. titoli atipici. Fatta eccezione per il settore più propriamente contrattuale (*leasing*, *factoring*, contratti dei *brokers*, contratti « autonomi » di garanzia, contratti di assicurazione del credito, ecc.), per il quale il materiale giurisprudenziale non manca, il « Foro » cerca di utilizzare la parte V ed il materiale paragiurisprudenziale (va segnalata la pubblicazione di pronunce del Giurì del codice di autodisciplina pubblicitaria sulla correttezza della pubblicità di operazioni finanziarie immobiliari, con o senza emissione di titoli in serie).

Ma sarebbe ingiusto trascurare la trattazione dei temi « classici », in relazione ai quali la rivista esprime con assiduità, in taluni campi, un apporto culturale assai elevato dal punto di vista della cultura tecnico-giuridica. Emerge tra questi il tema della tutela specifica in alternativa preferenziale alla tutela risarcitoria nei rapporti di obbligazione, ancora una volta con particolare riferimento al rapporto di lavoro (ed al relativo processo): il punto chiave è dato, come si intende facilmente, dalla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, al di là dei casi nei quali una esplicita norma la impone. Ad una giurisprudenza incerta vengono pazientemente indicate solide linee costruttive.

Per chiudere questa soggettiva scorribanda, voglio ancora rammentare l'interesse del « Foro Italiano » per i temi istituzionali, che rappresentano l'altra faccia (o la condizione) degli assetti e dei movimenti della società civile. Vicenda Lockheed, associazioni segrete, i « troppi caffè » del Consiglio Superiore della Magistratura, sono argomenti sui quali la rivista ha fornito ai suoi lettori un'informazione senza pari per tempestività e comple-

tezza. Ma soprattutto con viva voce la rivista ha denunciato e continua a denunciare, ogni volta che il problema ha (o dovrebbe avere) occasione di emergere in sede giurisprudenziale, l'eccesso di potere legislativo nella forma di un intervento prevaricatore sulla libertà della funzione giudiziaria e, più ampiamente, magistratuale (espressione che include le attribuzioni della Corte dei conti in sede di controllo), cioè di un intervento legislativo che tende a dettare la decisione al giudice in ipotesi già concretamente configuratesi ai fini del giudizio oppure a neutralizzare gli effetti di una decisione già resa. È un tema di estrema importanza, che una rivista di giurisprudenza può trattare in modo assai più efficace di una rivista di dottrina. È un tema sul quale il « Foro Italiano » tenta di forzare l'impenetrabilità finora dimostrata dalla Corte costituzionale.

Altri, guardando da dentro o da fuori l'esperienza del « Foro Italiano », potrebbe aggiungere o togliere a quel che ho detto, ma difficilmente potrebbe spostare le coordinate del discorso. Credo perciò di poter rispondere positivamente almeno ad alcune delle domande formulate da Paolo Grossi nella proposta di incontro. La rivista di giurisprudenza « Il Foro Italiano » ha una propria linea di orientamento culturale, che la rende strumento non di semplice informazione, bensì di informazione indirizzata, nel rispetto dell'obiettività, ad una visione « progressista » dell'esperienza giuridica, come quella che deve concorrere allo sviluppo della persona ed al progresso materiale e spirituale della società (sono le formule di sintesi contenute negli artt. 3 e 4 della Costituzione): di questa visione sono stati sopra indicati gli aspetti e i modi. Non si tratta di una linea a carattere ideologico, e così la rivista riesce a comporre il proprio messaggio culturale utilizzando apporti liberi e diversi. Operando come opera, essa è in grado di influire sulla cultura della società e non soltanto su quella dei giuristi, che rielabora il fatto sociale *ex intervallo temporis*, in quanto offre con immediatezza un primo ragionato contatto con le vicende dell'evoluzione del corpo sociale e delle sue istituzioni che si affacciano alla ribalta della valutazione giudiziale. Teatro e foro, in questa prospettiva, sono inseparabili nel dare alla *tribus* coscienza di sé.

PER LA STORIA DELLE RIVISTE GIURIDICHE
ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA

In particolare: LA RICERCA SU 30 ANNI DELLA
RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO (*)

1. Il questionario proposto e le ricerche presso l'IDG e l'IDP. 1.1. Interdisciplinarietà. — 2. L'archivio riviste. 2.1. Scopi. — 3. 30 anni della Rivista trimestrale di diritto pubblico: un bilancio della giuspubblicistica italiana. 3.1. Metodologia di raccolta dei dati. 3.2. Metodologie di analisi dei dati: in particolare la bibliometrica. 3.3. Risultati e prospettive della ricerca sulla RTDP.

1. *Il questionario proposto e le ricerche presso l'IDG e l'IDP.*

Leggere il questionario che ci è stato proposto dagli organizzatori del convegno è stato motivo di particolare, quasi sorpresa, attenzione: non pensavamo, infatti, di riscontrare proprio in ambiente storicista un'esigenza così interessata e così viva per certe analisi e speculazioni che, pur con altre origini e motivazioni iniziali, da tempo trovano spazio presso l'Istituto per la documentazione giuridica (IDG) del CNR; in un ambiente — va ricordato — dove l'utilizzazione delle tecniche di elaborazione automatica ha offerto molteplici spunti per approfondire le analisi sulla scienza giuridica, tanto che, recentemente, è stata varata una collaborazione con l'Istituto di diritto pubblico (IDP) della Facoltà di Giurisprudenza (Università « La Sapienza ») di Roma che ha consentito di portare a una fase avanzata di progresso un progetto di ricerca teso a studiare l'evoluzione della Rivista trimestrale di diritto pubblico nel trentennio che va dalla fondazione (1951) al 1980.

(*) Sintesi degli interventi (nell'ordine cronologico) di: Silvio STROPOLONI, Giorgio PIVA, Federico SPANTIGATI.

In particolare, il suddetto progetto di ricerca e una banca di dati relativi alla vita e alla storia dei periodici d'interesse giuridico costituiscono i punti di riferimento privilegiati per dare un contributo soprattutto alle prime due domande del questionario: la prima, tesa a scoprire quale « rapporto potrebbe essere indicato, in un momento di bilancio critico della Rivista, fra il programma redazionale e la cultura effettivamente prodotta dalla Rivista »; la seconda, alla ricerca di una linea interpretativa della presenza costante di taluni 'classici' ovvero della « discontinuità nei riguardi della tradizione » di fronte all'odierna complessità'.

Ma prima di affrontare nel dettaglio le caratteristiche delle due ricerche, ci sia consentita una breve digressione sulle caratteristiche epistemologiche e culturali dell'ambiente in cui si sono sviluppate queste esperienze.

1.1. *Interdisciplinarietà.*

Nel corso del convegno si è parlato spesso di interdisciplinarietà, riferendosi ai rapporti fra le diverse branche del diritto; in una accezione più complessa, l'interdisciplinarietà costituisce l'aspetto peculiare dell'attività svolta dall'IDG, dove si coniugano diritto, scienza della documentazione e informatica, con attenzione sempre più marcata alla logica (e merita ricordare che su « Logica, Informatica, Diritto » si è svolto due anni fa, qui a Firenze, un congresso di rilevanza internazionale organizzato dall'IDG).

Rispetto alla comunicazione e alla reciproca influenza, anche trasformatrice, fra le diverse branche del diritto, l'incontro fra scienze così eterogenee crea problemi d'ordine diverso: in sostanza si tratta di un terreno in cui si possono compiere singolari e fecondissimi progressi scientifici ovvero rischiare operazioni di banalizzazione culturale, al limite della mistificazione.

Tale considerazione è forse adattabile ad altre analoghe situazioni scientifiche, ma la novità di queste esperienze induce a sottolineare con particolare cura e attenta meditazione i possibili rischi e le potenzialità, anche le meno eclatanti. C'è da aggiungere che in Italia, e segnatamente nel mondo giuridico, scontiamo

delle diversità rispetto ai paesi più avanzati nell'utilizzo delle nuove tecnologie, non tanto forse sul piano di talune realizzazioni concrete, quanto sul piano dell'approccio metodologico che, altrove, si fonda su una interdisciplinarietà senza gerarchie e sull'esaltazione del lavoro di gruppo.

Tra le banalizzazioni più frequenti, si può notare la creazione fittizia di nuove discipline, o addirittura scienze, mediante operazioni di « cannibalismo rituale », come è stato coloritamente notato in questo convegno, ovvero mediante modifiche di etichetta della propria qualifica.

Tra le occasioni più singolari di particolare progresso scientifico va ricordato soprattutto che l'incontro fra diritto e informatica costituisce un momento significativo nel dialogo fra scienze esatte e scienze umane, attraverso il quale è forse possibile tentare di individuare qualche valida risposta alle questioni aperte dalla complessità contemporanea. Basti richiamare, in proposito, i problemi relativi ai processi decisionali — legislativi, giurisdizionali e amministrativi — e al contributo che può essere offerto dalle tecniche di elaborazione dei dati in termini di completezza dell'informazione ovvero di acquisizione di sintesi conoscitive. Si può inoltre pensare alle contraddizioni logiche e sistematiche sia dei testi normativi sia delle diverse procedure: esse, nella prospettiva dell'automatizzazione, emergono con chiarezza, chiamando informatici e giuristi da una parte a un'opera comune di razionalizzazione e, dall'altra, a una presa di coscienza di come la complessità sociale si riassume in sintesi normative che, per l'intrecciarsi dei diversi interessi in gioco, divengono a loro volta via via più convulse. Tutto ciò può aiutare il giurista a rendere più adeguate tecnicamente le procedure e il linguaggio e può convincere l'informatico della difficoltà di eliminare completamente le incertezze terminologiche o i ritardi nelle decisioni, determinati dall'esigenza di compiere mediazioni politiche o di salvaguardare determinate garanzie.

2. *L'archivio riviste.*

La prima esperienza che presentiamo è un impianto metodologico funzionale a una base di dati automatizzata relativa a pe-

riodici d'interesse giuridico; essa si è sviluppata nell'ambito dell'attività svolta dall'IDG per la costruzione dell'archivio elettronico « Dottrina e dibattito giuridico » (tale archivio, come noto, raccoglie i riassunti degli articoli di interesse giuridico tratti da più di 200 periodici italiani; è consultabile presso i terminali collegati con il Centro per la documentazione automatica della Camera dei Deputati e presso quelli collegati con il Centro elettronico della Corte di Cassazione). Tale attività richiede un particolare impegno nella selezione delle fonti di informazioni, sia in ordine alla completezza sia in ordine all'esigenza di cogliere anche nei periodici non giuridici le tendenze interdisciplinari, registrandone quindi gli aspetti più rilevanti per la documentazione sul diritto. Non sorprenderà, quindi, che si sia tentato di affrontare tale impegno in modo sistematico, costruendo una metodologia di raccolta delle informazioni appropriata ai periodici di interesse giuridico e predisponendone l'automazione; vi è da aggiungere che il risultato finale è stato un prodotto che può considerarsi valido anche di là dell'ambito giuridico, soprattutto per la ricca articolazione dei dati.

Sono stati infatti previsti:

— dati storici (successione delle direzioni e delle redazioni; date rilevanti nella vita del periodico);

— dati di attualità (indirizzi aggiornati, costo degli abbonamenti, organi direttivi e redazionali);

— profili descrittivi (presentazione della rivista a cura delle redazioni e/o degli editori);

— profili storico-critici (analisi della rivista dall'enunciazione del programma in poi, da affidare a esperti del settore).

L'interrogazione di un archivio contenente questi dati consente però di raggiungere obiettivi più complessi rispetto a quello che abbiamo appena visto; esso rimane infatti fondamentale, ma strettamente legato alle esigenze di buona gestione di una base di dati bibliografica; diciamo, in breve, che si tratta di una rilevanza 'interna', di una utilità per i responsabili di un sistema operativo. Gli obiettivi più complessi cui accennavamo hanno invece una rilevanza 'esterna', riguardano cioè l'utente, concernendo il

sempre più grosso problema di una corretta acquisizione dei dati e di una lettura efficace e non dispersiva di essi.

2.1. *Scopi.*

Il primo degli obiettivi è una migliore capacità di analisi delle informazioni bibliografiche e giurisprudenziali acquisibili mediante la documentazione automatica; l'« archivio riviste » consentirebbe di aggiungere all'informazione bibliografica un'indicazione esplicita sulle tendenze della rivista, consentendo così il collocare quell'informazione in un periodo dato, di cui siano stati protagonisti questo o quel direttore, questo o quel gruppo redazionale, questa o quella proprietà. Giugni sottolineava l'importanza di una sorta di « tutela del consumatore ». Uno strumento di lavoro come quello da noi realizzato potrebbe dare un concreto aiuto, consentendo l'analisi di quadri di sintesi contenenti il succedersi dei direttori, l'impegno di alcuni studiosi in più aree disciplinari, la cessazione di certe collaborazioni e via dicendo, per concludere con le schede critiche *aggiornabili* a cura dei responsabili della rivista o di studiosi totalmente slegati da essa.

Secondo scopo che può essere raggiunto mediante l'« archivio riviste » è un migliore orientamento nella crescente sovrabbondanza di periodici: il tema è stato ampiamente considerato durante il convegno, per cui non è necessario analizzare di nuovo il fenomeno. Occorre però notare che una efficace documentazione è resa difficile proprio dalle caratteristiche di queste numerosissime riviste riguardo sia all'impostazione sia alla loro vita. Il fatto che accanto alle tradizionali riviste di commento siano sorte le riviste di tendenza o di indirizzo impegna, infatti, molto di più da un punto di vista documentario; una scienza giuridica fortemente disaggregata con marcate tendenze interdisciplinari obbliga a non trascurare le diverse espressioni di pensiero, anche quelle ritenute, magari ingannandosi, marginali. Tale situazione si complica per la breve vita di queste riviste: contributi rilevanti che hanno inciso profondamente in determinate decisioni possono quindi risultare difficili da reperire per analisi e riflessioni *a po-*

steriori. Non solo: esistono correnti d'opinione che assumono una certa importanza pur esprimendosi in riviste (e talvolta 'fogli') con diffusione limitata, sovente alle grandi città.

Un archivio tendenzialmente completo potrebbe aiutare quindi a non trascurare riviste che sono state effimere ovvero a reperire 'fogli' di limitata diffusione: non solo, ma il quadro che se ne ricaverrebbe potrebbe essere particolarmente significativo per approfondire l'analisi del ruolo delle riviste d'interesse giuridico; ed inoltre si potrebbe studiare il modo in cui si sono articolati e differenziati i *livelli di riflessione* soprattutto negli ultimi dieci anni, durante i quali abbiamo registrato l'assunzione di valore progressivamente maggiore da parte della stampa quotidiana e una contrazione di interesse verso il libro. In questa situazione molte riviste hanno acquistato un ruolo di riflessione « di secondo grado », come notava un editoriale di *Politica del diritto* di qualche anno fa (n. 4, agosto 1977), venendo quindi a svolgere un compito primario nella contemporanea cultura politico-giuridica. Mancano infatti spazi di più meditata considerazione dei fatti quotidiani, spesso utilizzati in chiave polemica e « bruciati », è il caso di dire, per irrobustire il sostegno e il consenso a questo o a quel gruppo politico o di pressione; la rivista si è dunque venuta a trovare in una posizione cruciale, anticipando in un certo senso quelle occasioni di esame sintetico e distaccato dei problemi che l'attuale « industria dell'informazione » rende sempre più rare e sempre più importanti.

Terzo scopo, di più ampio respiro e strettamente legato a quanto appena detto, è l'utilizzazione di uno strumento di documentazione automatica per una più approfondita e cosciente lettura del reale. Spesso l'informatica è riduttivamente intesa come strumento per la rapida gestione di grandi quantità di dati, mentre essa offre, anche e soprattutto, l'occasione di molteplici chiavi di lettura di una determinata realtà. Molte sono già ora acquisibili e solo un uso distratto dei dati a nostra disposizione ci impedisce di vederle: pensiamo alla critica che è stata fatta al sistema Italgire-FIND della Corte di Cassazione di non offrire la sentenza commentata: in verità gli archivi di giurisprudenza offrono solo le sentenze, ma il sistema — inteso come la combinazione

dei diversi archivi disponibili — assolve proprio al compito di mettere a disposizione una visione integrata del problema da affrontare; è sufficiente consultare in parallelo non solo gli archivi di giurisprudenza, ma anche quelli di dottrina e di legislazione.

Non è dunque questa la critica che si deve portare al più rilevante sistema europeo di documentazione giuridica automatica: semmai si potrebbe notare la sfasatura, in ordine alla completezza e alla metodologia di selezione dei dati, fra gli archivi di giurisprudenza di merito e quelli contenenti la giurisprudenza della Suprema Corte; oppure, si potrebbe affrontare la questione del senso e del ruolo di un archivio di riassunti di dottrina in relazione alla sorte delle riviste, come notava già nel 1978, al II Convegno di informatica giuridica della Corte di Cassazione, il maggiore editore italiano di opere giuridiche. Ma questi temi ci porterebbero troppo lontano e occorre invece concludere sull'analisi di questo terzo scopo dell'« archivio riviste »: i dati che può contenere potrebbero infatti essere messi a disposizione per analisi specifiche che singoli studiosi volessero condurre sulla collocazione geografica, sulle scelte disciplinari, sul linguaggio, su tutto ciò che un normale sistema di reperimento non è tenuto a prevedere, ma che una base di dati può fornire per aiutare a scoprire aspetti nascosti di un dato fenomeno.

In questo spirito, l'« archivio riviste », come strumento di documentazione giuridica automatica, può venire incontro all'esigenza, ripetutamente espressa nel corso del convegno, di avviare uno studio sistematico della storia delle riviste giuridiche.

3. *30 anni della Rivista trimestrale di diritto pubblico: un bilancio della giuspubblicistica italiana.*

La seconda esperienza che presentiamo è costituita dalla creazione di una metodologia adeguata a studiare *mediante procedure di elaborazione automatica* l'evoluzione del pensiero giuridico nell'ambito di una rivista.

La rivista che è stata scelta è la Rivista trimestrale di diritto pubblico (RTDP), sulla quale si è concentrata l'attenzione dell'IDG e dell'IDP.

I tre decenni di vita della rivista hanno costituito un valido oggetto di studio, in quanto insieme omogeneo e significativo.

L'omogeneità è rappresentata:

a) dalla continuità della rivista: non vi sono state interruzioni nelle pubblicazioni. La rivista, nel 1951, era nuova, non facendo riferimento, come a volte accade, a esperienze iniziate, cessate, e poi recuperate con modalità diverse;

b) dalla continuità degli elementi formali (titoli, frequenza, formato);

c) dal riferimento costante a un polo preciso del mondo giuridico italiano, vale a dire l'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Roma per quanto concerne l'impostazione strutturale e gestionale.

La significatività è garantita:

a) dal fatto che la RTDP copre quasi l'intero periodo repubblicano fino ad oggi e praticamente tutte le fasi di attuazione costituzionale;

b) dalla importanza che nel mondo accademico, e in particolare giuspubblicistico, italiano ha l'Istituto di diritto pubblico citato come centro scientifico in cui sono incardinate le cattedre di numerosi rinomati docenti di diritto pubblico.

Gli scopi della ricerca sono riassumibili nei seguenti:

1) ordinare il materiale pubblicato dalla RTDP descrivendo (in valori assoluti, in percentuali e secondo incroci di parametri) l'andamento quantitativo nel tempo dei parametri formali più usati nel rilevare la produzione scientifica;

2) individuare, attraverso l'ordine così fatto nel materiale pubblicato, i luoghi da prendere in esame (secondo criteri vari) per ordinare quantitativamente i concetti tecnici-chiave indicativi di qualità della valutazione giuridica.

3.1. *Metodologia di raccolta dei dati.*

La RTDP è stata presa in considerazione sotto due profili:

1) il « contenuto », inteso come insieme di informazioni numeriche e non numeriche che contraddistinguono ogni parte omogenea della rivista (articoli, recensioni, ecc.); 2) le « citazioni », in-

tese come insieme di riferimenti bibliografici che ogni autore indica a supporto del proprio scritto (nella RTDP tutte le citazioni sono del tipo « a pie' di pagina »).

In Italia, in questo settore, manca una solida tradizione di ricerche standard; si può concordare, inoltre, con l'analisi fatta da G. Bechelloni (relazione al seminario di studi sul tema « Metodologie d'analisi dei testi nelle comunicazioni di massa », Bologna, 30-31 ottobre 1981), secondo il quale si è privilegiato il problema epistemologico con scarsa attenzione alle situazioni pratiche e conseguenti pericoli di « decontestualizzazione, indeterminatezza ed irrilevanza pratica ».

Consapevoli, quindi, che la nostra ricerca è una novità nel panorama scientifico e giuridico, soprattutto italiano, abbiamo cercato di registrare, documentare e conservare tutto il patrimonio di esperienze che siano venuti man mano accumulando durante il suo svolgimento, nella convinzione che la metodologia della ricerca può consentire significativi sviluppi e nel tentativo di consolidare tecniche di lavoro, che, quando abbiamo iniziato, non esistevano.

Vediamo ora nel dettaglio i dati che sono stati raccolti dalle 30 annate della RTDP: 120 fascicoli per un totale di circa 40.000 pagine che hanno prodotto 1968 unità documentarie (saggi, relazioni a convegno, recensioni, resoconti di convegni, rassegne). Le citazioni raccolte ed elaborate sono più di 40.000.

Di ogni unità documentaria sono stati registrati: data, numero dell'annata, autore, titolo dell'articolo, fonti normative e giurisprudenziali citate e, nel caso di relazione a convegno, data e titolo del convegno.

Nel caso di recensioni sono stati registrati: recensore, autore del libro recensito, titolo del libro recensito.

Nel caso di segnalazioni di convegni sono stati riportati i relatori e gli intervenuti. Per tutte le unità documentarie sono stati apposti uno o più codici di classificazione; per le recensioni anche un codice relativo all'orientamento della recensione (tendenzialmente favorevole, critica, negativa).

Sono state inoltre codificate le informazioni relative al tipo del documento (articolo, recensione, relazione a convegno, ras-

segna), alla lingua originale, alla provenienza dell'autore (area linguistica).

Per le citazioni si sono raccolte le seguenti informazioni: autore; titoli; titolo della rivista; anno di pubblicazione.

In sede di omogeneizzazione dei dati sono stati apposti dei codici relativi alla distinzione « autore italiano/straniero » e al tipo di rivista o altro genere di pubblicazione su cui fosse apparso il contributo in questione (periodico/non periodico; italiano/straniero; pubblicazione giuridica/non giuridica e ulteriori dettagli: atti di convegno, letteratura « grigia », studi in onore).

Notevolmente complesso è stato il lavoro di omogeneizzazione dei dati, considerata la mancanza di rigore metodologico nelle citazioni da parte degli autori. È stata approntata una procedura per la soluzione dei casi dubbi, delle omonimie, delle differenti abbreviazioni e sono state escogitate delle soluzioni per automatizzare la correzione di tutte le unità documentarie.

Riguardo alla programmazione creata ad hoc e/o adottata (a cura di P.L. Spinosa e S. Ricci, presso il Centro Elaborazione Dati dell'IDG, su un calcolatore OC5310) esistono delle « Guide », disponibili presso l'IDG.

Come è facilmente riscontrabile da quanto è stato fin qui esposto, il metodo della ricerca è tipicamente interdisciplinare: sono necessarie competenze di tipo giuridico, documentario e informatico nella fase di raccolta e correzione dei dati e ad esse è necessario che si aggiungano competenze di tipo statistico-matematico nella fase di elaborazione dei dati. Tale constatazione è, a nostro parere, assai importante perché da una parte conferma il fatto che lavori di questo tipo sono possibili solo in organismi di ricerca come l'IDG dove è concretamente realizzabile un lavoro interdisciplinare di gruppo e dove, attraverso le indagini su dati concreti, è possibile porre in atto un linguaggio comune fra documentalisti, informatici, giuristi e statistici; da un'altra parte evidenza come, attraverso ricerche di questo tipo, si vada attenuando il solco fra le « due culture »: e, infine, come la pari dignità, nel concreto di un lavoro, fra persone con competenze diverse costituisca la necessaria premessa per raggiungere risultati che, fino a pochi anni fa, per una politica della ricerca non inter-

disciplinare e per pregiudizi accademici, non sembravano nemmeno immaginabili.

3.2. *Metodologie di analisi dei dati: in particolare la bibliometrica.*

Sulla base dei dati raccolti con i criteri illustrati nel precedente paragrafo, abbiamo lavorato e stiamo lavorando con tecniche di analisi del contenuto e di bibliometrica.

Su quest'ultima è opportuno spendere qualche parola di descrizione e chiarimento.

La bibliometrica è un insieme di tecniche di calcolo e analisi statistici su dati quantitativi relativi a unità documentarie definite (per unità documentarie si intendono, in questo caso, le riviste, i libri, i rapporti scientifici, ecc.). I primi studi che utilizzano queste tecniche risalgono ai primi decenni del secolo: dopo alcuni tentativi di Cole ed Eales (1917), abbiamo con Hulme (1923) un primo tentativo di definizione e si parla di *bibliografia statistica*; ma la definizione di bibliometrica ed un assetto ancora più preciso si ha negli anni '30, soprattutto sulla scorta del lavoro di Bradford, di cui è in particolare nota la legge eponima: si tratta della scoperta che l'incremento di articoli rilevanti su un argomento dato avviene attraverso la consultazione di un numero di riviste che cresce secondo un determinato standard.

In sostanza: se per trovare n articoli importanti dobbiamo consultare N riviste e se per raddoppiare il numero degli articoli dobbiamo consultare $K(>1)N$ riviste, per triplicare il numero degli articoli dovremo fare ricorso a K^2N riviste.

Gran parte della bibliometrica si basa sull'analisi delle citazioni; si tratta di una tecnica che si è sviluppata soprattutto dopo gli anni '60 quando, nell'arco del periodo 1961-1969, vennero realizzati il Science Citation Index e il Social Science Citation Index: l'enorme mole di dati in essi raccolti relativi a opere citate nei diversi campi delle scienze esatte e umane ha essenzialmente uno scopo bibliografico con intento di guidare l'utente sulla base del principio che è tanto più importante consultare un'opera quanto più è citata; ma oltre a ciò, essa consente studi di vario genere.

Facendone una tipologia abbiamo constatato la presenza di due filoni principali:

- a) strutturazione di basi di dati e/o di biblioteche;
- b) studi sulla scienza, nelle diverse articolazioni di: storia della scienza, economia della scienza, sociologia della scienza; studi sulla produzione scientifica, modalità del lavoro scientifico, valutazione delle opere scientifiche.

Un'analisi dal punto di vista geografico consente di individuare una concentrazione di studi in USA, URSS e Regno Unito. Da notare, infine, la inconsistenza di studi sul diritto, per cui si può affermare che un'analisi come quella da noi effettuata è significativa anche per la novità che rappresenta nel campo della scienza della documentazione applicata alla scienza giuridica.

3.3. *Risultati e prospettive della ricerca sulla RTDP.*

Il materiale ad oggi elaborato consente di formulare ipotesi di interpretazione dei dati quantitativi da confermare ponendo domande appropriate al calcolatore perché scomponga l'insieme dei dati in modo significativo per la convalida o no dell'ipotesi.

L'analisi dei risultati della ricerca può muoversi in due direzioni:

- 1) per la storia della scienza del diritto pubblico;
- 2) per la storia della scienza giuridica dell'egemonia (su ciò vedi la *Collana di scienza giuridica dell'egemonia* edita da Bulzoni).

L'analisi nel senso della scienza giuridica dell'egemonia richiede il chiarimento della definizione di tale scienza; essa è l'assunzione da parte del giurista del punto di vista che:

- a) nella società è in corso di svaporamento il dominio di classe della borghesia;
- b) nel giuridico è in corso di spostamento il criterio di individuazione da oggettivo (= il giuridico è definito dalla legge) a soggettivo (« il giuridico è ciò che si assume essere giuridico »: Orestano);
- c) nel diritto è in corso di cambiamento la definizione dei concetti-base (legge, proprietà, stato, giudice, interesse, potere).

Molti risultati della ricerca sono significativi per la storia della scienza del diritto pubblico: il materiale ordinato dal calcolatore è per definizione materiale di diritto pubblico o presuppone, quando non è tale, l'esistenza del diritto pubblico. Ne garantisce la direzione della Rivista, e possiamo fare affidamento sulla qualità dei giuristi che hanno avuto la Direzione: prima Zanobini (1951-64) in poi M.S. Giannini con Miele (1965 ad oggi), con Vice Direttore, da un certo momento ad oggi (1971 ad oggi), Sabino Cassese.

Risultati significativi per la scienza giuridica dell'egemonia possono essere:

A) le elaborazioni di materiale in cui è espresso il punto di vista giuridico ad essa proprio;

B) le elaborazioni di materiale della scienza del diritto pubblico in cui è espressa una parte di tale punto di vista come evoluzione della scienza del diritto pubblico.

La identificazione di materiale di scienza giuridica dell'egemonia nei trent'anni della RTDP può essere fatta leggendo i testi. Ad esempio uno scritto sull'articolo 3 della Costituzione è classificabile come « diritto costituzionale » con tranquillità solo se si assume A) che esiste il diritto costituzionale; B) che è il solo punto di vista possibile per scrivere sugli articoli della Costituzione. Questo punto di vista è il solo ammissibile dagli odierni costituzionalisti, e nella ricerca (prima fase) abbiamo rilevato i dati sulla base di queste due certezze. Quando verranno meno queste certezze occorrerà rileggere lo scritto per poterlo classificare; la classificazione dipenderà dal modo in cui sono trattate nello scritto le idee che definiscono il punto di vista scientifico; occorrerà presupporre una griglia di concetti di riferimento e in base alla loro presenza o assenza classificare lo scritto.

Questo è appunto quanto ci proponiamo di fare nella seconda fase della ricerca, tuttavia non per distinguere fra scritti di scienza del diritto pubblico e scritti di scienza giuridica dell'egemonia perché i secondi sarebbero in proporzione molto bassa, ma per distinguere per le varie epoche (o scuole) nella scienza del diritto pubblico.

Sulla base di ricordi personali si potrebbero identificare nei trent'anni della RTDP scritti eterodossi rispetto alla scienza del diritto pubblico e citare l'assenza di scritti proposti e rifiutati perché eterodossi; queste presenze e assenze caratterizzerebbero, se commentate, la politica scientifica seguita dalla Rivista, specie negli ultimi anni, completando i dati quantitativi elaborati dalla ricerca, ma il loro commento può essere fatto solo da Giannini e Cassese, soprattutto come risultato vettoriale della tensione dei diversi orientamenti scientifici di Giannini e Cassese.

Va ricordato, di passaggio, che elaborazioni di materiale di scienza giuridica dell'egemonia sono possibili sui due anni della rivista *Partecipazione* (1979-1980); in essa, pubblicata dall'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, sono coesistiti scritti sul diritto generatore delle qualifiche giuridiche e scritti sul giuridico qualificatore del diritto; oggi la sua pubblicazione è sospesa, pertanto non abbiamo proposto la sua linea editoriale all'attenzione del convegno con uno specifico intervento, perché questa coesistenza in una rivista è finora un tentativo durato due anni. La pubblicazione è stata sospesa per la reazione tra l'altro di un costituzionalista scandalizzato da un articolo sulla giuridicità di una canzone.

Quanto alle elaborazioni di materiale della scienza del diritto pubblico che indicano l'attenzione o l'evoluzione verso i punti di vista che caratterizzano la scienza giuridica dell'egemonia possiamo sottolineare queste tematiche:

1) la scienza giuridica è oggi reattiva agli stimoli che riceve dalla società, con uno scarto temporale di pochissimi anni (2-3);

2) la forma di espressione delle elaborazioni della attuale scienza giuridica tende, dalle « registrazioni », a una varietà di fantasia creativa;

3) si attenua la presenza del diritto privato nel diritto pubblico, si rafforza lo scambio fra i rami del diritto pubblico;

4) si indebolisce l'identità della scienza del diritto costituzionale, sovrasta la scienza del diritto amministrativo (in particolare: settori specializzati del diritto amministrativo);

5) l'interesse del giurista di diritto pubblico si sposta gradatamente verso la « nuvola: storia + teoria generale + filosofia » (« nuvola Cassese »);

6) restano tematiche costanti il diritto internazionale e il diritto straniero;

7) la tendenza dominante dell'evoluzione degli studi giuridici è verso la teoria generale del diritto applicata a settori specialistici del diritto amministrativo.

L'identikit del giurista così delineata è a un passo dalla scienza giuridica dell'egemonia, dalla quale lo separa la consapevolezza che l'equilibrio degli interessi che determina la soluzione dei conflitti pratici non è, per definizione, espressione di una classe dominante ma di un equilibrio tra classi; come sopra esposto, ciò è conseguenza dello svaporamento del dominio di classe.

RODOLFO SACCO

Fin qui non avevo chiesto la parola perché credevo che il colloquio vertesse su riviste esistenti e reali. Ma ieri ho sentito chiamare in causa, a due riprese, la rivista inesistente, la rivista che vaga per i campi del non essere, cioè la rivista di diritto comparato. Non è per un caso, per un'omissione banale, che questa rivista non esiste. È per una decisione dovuta in parte agli uomini, in parte alle circostanze; questa decisione ha portato con sé, ovviamente, tante occasioni mancate; ma ci ha anche salvato da gravi errori.

Di fronte a quali prospettive si è trovato il nucleo dei comparatisti italiani allorché hanno dovuto decidere se fare una rivista di diritto comparato e, in particolare, allorché l'Istituto di Studi Legislativi offrì loro, generosamente, la testata dell'Annuario di Diritto Comparato e l'appoggio finanziario che era necessario per tenere in vita e sviluppare questa testata?

A differenza del civilista italiano, che si occupa prevalentemente del diritto italiano, a differenza del civilista danese, che si occupa di diritto danese, il comparatista si occupa di ordinamenti giuridici variî numerosi e scelti in modo imprevedibile. Il suo dialogo con i colleghi di altre lingue non è semplicemente un dialogo per giustapposizione ma un dialogo di provocazione (perché il giurista polacco che guarda il diritto italiano ci vede dentro cose che il giurista italiano non vede, e così via); donde la necessità di una compenetrazione translinguistica che non ritroviamo in nessun'altra disciplina (nemmeno nel diritto internazionale che è uno attraverso le frontiere degli Stati).

Fondare una rivista di diritto comparato significava dunque fare un periodico che dialogasse con scienziati di lingua diversa dalla nostra.

Diciamo meglio: la rivista avrebbe dovuto alternativamente o rinunciare all'uso (preziosissimo in Italia) della lingua italiana, o rinunciare all'uso (preziosissimo planetariamente) di una lingua capita planetariamente.

Estrapolo un'osservazione. Il problema di cui parlo non è proprio della sola inesistente rivista di diritto comparato, di cui all'epoca io ero l'immaginario direttore; il problema è proprio di tutta la produzione comparatistica. Cappelletti, perché il dialogo si svolga con chi parla lingue diverse dalla nostra, ha scelto in modo benemerito di stampare all'estero, in lingue diverse dalla nostra.

Tuttavia è possibile un'altra scelta, che è stata fatta propria da Gorla e da altri: se vogliamo sensibilizzare il giurista italiano all'apporto comparatistico, se vogliamo ch'egli sappia che cosa gli può offrire il diritto comparato, allora è meglio rivolgerci a lui in italiano, stampando in Italia; il che, peraltro, ci condanna a non essere uditi dall'interlocutore straniero.

Si tratta di una scelta drammatica: non si possono avere i due vantaggi insieme; né si possono evitare i due danni contemporaneamente.

Ritorniamo alla Rivista. La rivista in lingua straniera poteva anche incominciare un discorso molto più ampio. Noi italiani, al presente, non colloquiamo con gli stranieri; è vero che noi citiamo, qualche volta, gli stranieri; ma gli stranieri non sanno cosa facciamo noi. Non si dovrebbe forse fare una rivista in una lingua planetaria, per far sapere agli stranieri che cosa stiamo dicendo in Italia? Ma il discorso a questo punto esce dalla competenza del comparatista e abbraccia tutti, mentre io ho preso la parola per parlare della ipotesi di una Rivista di diritto comparato.

Io ho il dubbio che molti giuristi leggano le sole riviste della loro propria disciplina; in nome di questo dubbio, che cosa potrebbe significare la rivista di Diritto Comparato? Potrebbe significare l'autoggettizzazione dei comparatisti. Noi comparatisti dovremmo proprio fare la nostra rivista per trovarci tutti tra di noi, o al contrario, per sensibilizzare il giurista medio non com-

paratista all'apporto comparativo, dobbiamo pubblicare su riviste che non sono specificamente comparatistiche?

In mezzo a questi problemi abbiamo finito per seguire la via della prudenza, piuttosto di intraprendere un'iniziativa che avrebbe potuto rivelarsi dannosa.

RAFFAELE AJELLO

Un'impressione si trae dall'insieme degli interventi: da un lato non mancano le dichiarazioni d'interesse verso la storiografia giuridica, dall'altro i fatti a cui si guarda sono sempre a noi prossimi nel tempo, non si risale oltre gli inizi di questo secolo, con qualche escursione piuttosto rapida nell'Ottocento. Si ha, perciò, una sorta di appiattimento storiografico verso l'epoca presente o l'imminente passato.

È possibile — mi domando — ricostruire la struttura complessa della nostra esperienza giuridica sulla base di quest'ultimo piccolissimo segmento? Sono fermamente persuaso che il breve tratto a noi più vicino, tolto dal disegno unitario, diventa pressoché insignificante. È come se di un mosaico volessimo ricostruire il quadro d'insieme con pochissime tessere. Confesso che se dovessi giudicare l'esperienza di oggi in base soltanto alla conoscenza di questi ultimi due secoli non avrei la capacità di crearne un'immagine neppure approssimativa. Gli storici della vita politica stanno in questi ultimi lustri riscoprendo l'importanza delle narrazioni di lunga durata; ed è certo che le strutture collettive (ideali, mentali, materiali) da cui dipende il fenomeno giuridico si evolvono con particolare lentezza. Se si considera come le poche migliaia di anni di cui possiamo avere coscienza storica siano un velo sottilissimo rispetto alla stratificazione estremamente più lunga che portiamo con noi nel profondo, ridurre l'analisi addirittura a questi ultimi due secoli significa voler rinunciare a capire il nostro stato attuale.

Queste ovvie chiose presentano anche il difetto di generalizzare troppo: ma è chiaro ch'esse vogliono avere una funzione provocatoria. Non si può giudicare soltanto da ciò che è stato detto nel corso di un convegno riguardante le riviste di diritto positivo, ossia il presente. La provocazione, tuttavia, forse è utile

perché l'interesse dei giuristi verso il diritto del passato appare troppo spesso o meramente logico, o formale ed estrinseco. Inoltre non sempre gli storici del diritto considerano che la loro funzione non è soltanto di accumulare dati, (la cui memoria non è di per sé ed indifferentemente necessaria), ma di offrire strumenti alla coscienza critica di chi esprime, e perciò crea, il diritto.

È da aggiungere che noi italiani abbiamo motivi particolari per interrogarci sull'organizzazione civile che ci siam data in un passato non troppo vicino. Conoscere ciò che è avvenuto nelle società e negli Stati d'Europa durante i secoli XVI, XVII e XVIII è indispensabile per comprendere le cause delle difficoltà in cui ci troviamo, è necessario per capire i motivi del ritardo in cui siamo rispetto ai paesi meglio ordinati e — come si suol dire — più « avanzati ». Infatti, com'è noto, fu nei primi decenni del Cinquecento che le invasioni straniere, mettendo in crisi la maggior parte degli splendidi principati italiani, indicarono e proposero — più di quanto non riuscissero di fatto ad imporre — nuovi e diversi progetti di organizzazione sociale. A questi modelli si è guardato dalla nostra Penisola nei secoli successivi ed ancora si guarda, nella speranza di saperli imitare. Manca tuttavia una diagnosi approfondita ed una coscienza critica del crollo che la cucina del diritto medievale europeo ha subito nell'età moderna. Perciò gli elementi non storicizzati fanno sentire ancora il loro peso. Proprio il fatto che la cultura e le classi dirigenti italiane hanno vissuto un'altissima esperienza giuridica medievale, tanto da insegnarla e trasmetterla a tutta l'Europa, ha costituito in questi ultimi secoli, e costituisce ancora, un'ulteriore difficoltà ad accettare fin in fondo, a far propri ed a rivivere i caratteri più validi delle civiltà giuridiche moderne: basti pensare a quanto sia comparativamente scarso in Italia l'interesse per i valori di realismo, di pragmatismo critico, di efficienza e di razionale gestione economica che hanno determinato il progresso dei paesi, dal punto di vista giuridico, esemplari. Il ritardo è dovuto anche al persistere nel nostro paese, ed in particolare fra i giuristi, di metafisiche ontologiche e sintetiche, piuttosto che relazionali e ambientalistiche.

D'altra parte sarebbe inutile e sterile risolvere il problema della storia giuridica italiana moderna in termini di decadenza e

di mera e passiva imitazione dei progetti e programmi adottati altrove. In opere di storici anche giovani e per altro verso valenti è implicita la seguente tesi: i giuristi italiani, non essendo più in grado di produrre teorie giuridiche originali, si sarebbero posti, a partire dal Cinquecento, fuori della storia. Ed invece essi, nei secoli XVI e XVII, dovendo prender posizione di fronte al contrasto fra due modelli di Stato profondamente differenti, quello « parlamentare » francese e quello « inquisitoriale » spagnolo, e dovendo destreggiarsi per conservare, rispetto ad essi, uno spazio di manovra indipendente, adottarono soluzioni tecnico-pragmatiche a volte mirabilmente originali, comunque tali da caratterizzare tutta la vita civile del tempo e da influire su quella a venire. Si pensi, tanto per fare degli esempi precisi, alle singolari figure e funzioni assunte dall'Inquisizione spagnola in Sicilia e dalle maggiori magistrature a Napoli, descritte rispettivamente da Sciuti Russi e da Rovito. Quegli aggiustamenti, realizzati all'insegna del pragmatismo più spiccio dietro immagini formalistiche, non ostacolarono nel Settecento la tarda penetrazione e contrastata diffusione degli impulsi critici, ossia dei nuovi modelli di società e di Stato che si erano sviluppati specialmente in Inghilterra ed in Francia; e tuttavia il ritardo impedì ch'essi si radicassero tanto da resistere al ritorno del logicismo sistematico (con inconfessate, ma evidenti pretese ontologiche) suggerito dai teorici tedeschi del dispotismo illuminato, del Romanticismo e della Restaurazione.

E passando dalla storia alla storiografia del diritto, si può dire che la tendenza ad elidere l'epoca critica sei-settecentesca, o addirittura a saltare dall'Evo Antico o Medio a Savigny ed alla Pandettistica, riveli precise opzioni gnoseologiche: è, comunque, un segno della difficoltà di concepire un'esperienza giuridica che contemperì i fondamentali valori di aggiornamento e di certezza.

Per collegare questi rapidissimi spunti a quanto è emerso dal nostro primo *Incontro* farò due esempi, in riferimento alla relazione di Massimo Severo Giannini. Il primo riguarda la Pandettistica. Giannini ha detto che la scienza giuridica appare oggi disaggregata, e che l'ultimo momento di coesione fu dato dalla Pandettistica. Sull'aspetto della disaggregazione hanno insistito, più o meno direttamente, anche altri. Pedrazzi ha osservato che con Bettiol è scomparso l'ultimo degli intransigenti e prevalgono

soluzioni di compromesso; Romagnoli ha usato l'immagine del *bricolage* per dar l'idea di come sia assente un quadro d'insieme sistematico; tutti hanno lamentato la mancanza di riviste d'indirizzo e di tendenza. In realtà, a ben riflettere, le stesse relazioni dei Direttori hanno espresso la tendenza a non rivelare l'indirizzo. Si è compiuta un'analisi, per così dire, strutturale e positiva delle singole pubblicazioni, senza indicarne l'orientamento ed il progetto, che è da credere non sempre manchino, pur non essendo dichiarati. Quest'ultimo dato mi sembra riveli un sintomo ulteriore e diverso rispetto a ciò che Giannini ha definito come disgregazione. È il segno dell'incertezza su programmi e progetti da perseguire, ma è anche un residuo dell'atteggiamento positivistico e paleogiuridico di chi s'illude di raggiungere l'oggettività scientifica nascondendo i presupposti specifici: mentre l'epistemologia moderna, in ogni campo, non conosce altra forma di garanzia che far chiarezza sulle ipotesi di base, ossia manifestare per ogni affermazione il punto di vista da cui dipende. Non a caso in questo *Incontro* è stata più volte rievocata un'immagine aggregante, rassicurante, carica di significativi oggettivi, come la Pandettistica; eppure quel fenomeno ha espresso l'estrema manifestazione e reviviscenza di antiche sistematiche ontologiche ed ha avuto il suo centro in un'epoca di riflusso ed in un paese, come la Germania, che era in ritardo rispetto al progresso delle società europee meglio organizzate.

Ma per ritornare dal presente al passato, non ci possiamo chiedere perché la Pandettistica abbia costituito un elemento di aggregazione se non teniamo presente la disgregazione precedente contro cui ha reagito. È normale nella storia giuridica, come in ogni fenomeno storico, un succedersi di sistole e diastole che diventa incomprensibile se si considera solo una delle due fasi. Per potersi render conto del significato aggregante della Pandettistica e della tendenza odierna alla disgregazione è necessario seguire le oscillazioni in un arco storico più ampio che quello degli ultimi due secoli. Naturalmente non è possibile descrivere con poche linee questo complesso fenomeno. Si può tuttavia dire che la Pandettistica è la risposta ad una precedente dispersione determinata dalla crisi della coscienza europea, dallo scetticismo, dal pragmatismo e razionalismo preilluministico (an-

cor più che illuministico), insomma da quella sorta di frattura epistemologica che si era verificata in Europa alla fine del Seicento, aveva posto in crisi il sistema aristotelico-scolastico ed aveva portato ad estreme conseguenze con l'Illuminismo e la Rivoluzione. In questo grande ciclo un elemento di continuità è rintracciabile, e va da Leibniz, attraverso Wolff, al « giusnaturalismo travestito » di Savigny (secondo un'espressione di Alf Ross): un ciclo che ci riporta però ad istanze e mentalità precritiche.

Un altro esempio tratto dalle relazioni di questo *Incontro* conferma la diagnosi espressa *in limine* sulla memoria storica dei giuristi positivi, in linea di massima alquanto breve. Giannini ha negato l'utilità del concetto di formalismo. Quando si parla di questo fenomeno è necessario stabilire che cosa sia. Attribuisco al termine questo significato: la tendenza a risolvere i problemi dell'organizzazione civile con rimedi che si pongono su piani fittizi, marginali, settoriali — ad esempio rimedi meramente ideali, concettuali, deontologici, storico-filosofici, accademici — ignorando o trascurando i livelli pragmatici e della realtà empirica, considerati subalterni e poco rilevanti. Spesso il rimedio formalistico ha una valenza concreta a prima vista non evidente, ha una sua incidenza non diretta e lineare, ma obliqua o trasversale. Da parte dei filosofi del diritto per lo più si dà al termine formalismo un significato connesso alla definizione kantiana del diritto. Ma anche se i risultati non furono quelli voluti, Kant propose una soluzione formale del problema giuridico, indicando il contenuto specifico del diritto per poter realizzare un meccanismo operante e che obbedisse alle esigenze di funzionalità e di efficacia pragmatica sostenute dall'Illuminismo. Si reagiva così all'idealismo astratto, al moralismo farisaico, alla gestione patriarcale ed incontrollata che caratterizzavano l'Antico Regime nella sua ultima fase. Kant poneva rimedio a questi inconvenienti, e perciò il formalismo kantiano è fenomeno che può dirsi, per altro verso, antiformalistico. Ma se non si tien conto delle origini medievali del formalismo idealistico e tecnicistico è ben difficile ricostruire l'attività dei giuristi nell'età medievale e moderna, gli strumenti di cui si servirono, le vie d'inserimento, d'ascesa sociale e di gestione di poteri effettivi, i risultati conseguiti nell'organizzazione della società, le deformazioni che ne derivarono nelle strutture

mentali profonde, gli orientamenti persistenti nella scienza e nella prassi. Si può dire che dai Glossatori ai nostri giorni l'esperienza giuridica specialmente italiana ha espresso sempre tendenze formalistiche. Se si prescinde dalla Repubblica di Venezia (esclusa la Terra Ferma), tale è stata l'esperienza di tutti gli Stati della Penisola; ed in molti di essi i giuristi, proprio esaltando gli aspetti ideali e concettuali e trascurando — in teoria — gli aspetti pragmatici, ossia configurando una scienza divinumana, tendenzialmente sacrale, elevatissima, patrimonio di ben scelti sacerdoti addetti al tempio, sono riusciti a realizzare la loro posizione e funzione civile nella società, in apparenza al servizio delle Corti, ma in realtà influenzandole e condizionandole fortemente, perché sapessero esprimere un progetto capace di convogliare e racchiudere le energie sociali. Son certo che se non si tien conto di queste funzioni del formalismo giuridico, gran parte della storia dell'Antico Regime diventa indecifrabile, e con essa la stessa esperienza attuale del diritto.

Nei momenti difficili di crisi e di trapasso, quando tutto o quasi tutto va male, è necessario fare il punto sulle condizioni in cui ci si trova, bisogna interrogarsi sul presente, ma guardando a distanza e con distacco nel passato, al fine di rievocare in un arco il più ampio possibile le esperienze già compiute e le fasi altrettanto traumatiche altre volte superate. Non mi pare che le condizioni degli studi giuridici (e lo dico con senso di autocritica) soddisfino in pieno questa esigenza. All'appiattimento della memoria storica, di cui ho detto, corrispondono due fenomeni altrettanto significativi: l'impegno ancor troppo ampio che la nostra cultura dedica alle discipline romanistiche, disperdendo energie intellettuali e materiali che potrebbero esser meglio utilizzate; il carattere antiquario e meramente erudito che inevitabilmente assumono spesso le ricerche storico-giuridiche. Infatti la carenza di studi sui secoli in cui si son formati le società e gli Stati moderni determina una sorta di soluzione di continuità nella memoria storica, rende difficile collegare il presente all'illustre passato antico e medievale, verso cui si assume l'atteggiamento di chi rievoca antiche e splendide età d'oro, lontane e perdute. Anche questo, poiché rafforza e non frena il circolo vizioso, è causa e prodotto, comunque segno, della crisi.

VITTORIO ANGIOLINI

Questo intervento è molto diverso da quelli che l'hanno preceduto, poiché chi interviene è solo (prevalentemente) un lettore delle Riviste giuridiche e non ha, dunque, un ruolo o un compito che debba doverosamente assolvere nel dibattito. Debbo subito dire che la qualifica di mero « lettore » mi è particolarmente gradita, dal momento che esime da ogni esposizione programmatica e legittima invece a sollevare dubbi e perplessità o a richiedere chiarimenti.

In realtà, vorrei solamente sollecitare un chiarimento in ordine ad una questione che potrà apparire marginale in confronto ai termini attuali della discussione sulle Riviste di diritto pubblico e sulla cultura giurispubblicistica, ma che forse potrebbe sottendere, al di là della formulazione inadeguata che riuscirò a darne, un arco più vasto di interrogativi.

Mi ha sorpreso una brillante battuta scherzosa, con la quale il prof. Sabino Cassese ha inteso replicare ad un altro Relatore, che si è mostrato critico verso il c.d. « realismo » della dottrina giuspubblicistica dell'ultimo quindicennio. Il pensiero del prof. Cassese, se non vado errato, può essere così riassunto. Il filone « realista » esiste ed è andato affermandosi nella cultura giuspubblicistica da parecchi decenni: da tempo, cioè, i giuristi hanno compreso che l'osservazione del funzionamento dello Stato, dell'organizzazione e delle attività pubbliche non può esaurirsi nell'osservazione dei testi normativi e dei concetti desumibili da questi, bensì deve ricomprendere gli elementi sociali e politici retrostanti alla norma ovvero relativi alla sua applicazione (v. del resto l'accezione che del « realismo » si dà in S. CASSESE, *Cultura e politica del diritto amministrativo*, Bologna, 1971, pag. 169 ss.). Se questo è vero, vi sarebbe continuità e non frattura tra il

cammino intrapreso dai giurispubblicisti grosso modo a partire dal 1970 ed il cammino che essi avevano seguito anteriormente.

Semmai, si potrebbe registrare un accentuarsi del « realismo » del diritto pubblico, di cui le Riviste sono testimonianza e che tuttavia si collocherebbe nel solco di una tradizione già salda. Da qui il motto di spirito del prof. Cassese, secondo il quale sarebbe contraddittorio, o almeno poco conseguente, criticare il « realismo » degli anni '70, senza rivolgere analoghe obiezioni al realismo professato e praticato in precedenza dagli Studiosi di diritto pubblico.

Quello che a me non riesce agevole da capire è proprio questa omogeneità o comunanza di vedute tra il « realismo » degli anni '70 ed il « realismo », o i « realismi », manifestati dalla cultura giurispubblicistica in passato.

Che assai prima del 1970 i giuristi italiani si fossero avvisti dalla impossibilità di ridurre lo Stato e l'organizzazione pubblica ad un sistema di norme, o di concetti derivati dalle norme, non sembra che nessuno voglia seriamente negarlo. Su questo, anche in questa sede, il prof. M.S. Giannini si è espresso risolutamente, sgombrando il campo dal fantasma del « formalismo » che, secondo taluni, avrebbe a lungo infestato la scienza italiana del diritto pubblico, paralizzandone l'evoluzione.

Il punto è però che questa asserzione soltanto negativa — vale a dire l'asserzione per cui il diritto pubblico *non* è solo nelle norme — potrebbe essere insufficiente per stabilire un nesso storico o un trait d'union fra il « realismo » degli anni '70 ed altri precedenti « realismi ». Come di recente è stato sottolineato (v. per tutti G. TARELLO, *Atteggiamenti dottrinali e mutamenti strutturali dell'organizzazione giuridica, in Materiali per una storia della cultura giuridica*, anno IX, n. 1, giugno 1981, pag. 157 ss.), nella cultura giuspubblicistica degli anni '70 vi è qualche cosa di più o di diverso, anche se non si tratta di un fenomeno del tutto inedito.

Si vuole alludere a ciò che, con varietà di linguaggio, si è designato alla stregua di « protagonismo della cultura giuridica », di « responsabilizzazione del giurista », ovvero di « politica del diritto ». Con tutte tali espressioni — differenti per connotazio-

ni ideologiche ma affini per il loro significato più ampio a cui ci si vuole riferire — si è indicata una specifica attitudine della cultura giuridica di questi anni, e particolarmente di quella del diritto pubblico: l'attitudine della teoria o comunque del lavoro scientifico che si definiscono come giuridici a mettersi, in maniera dichiarata, al servizio di interessi politici o sociali determinati. Questo orientamento culturale, come altri hanno ricordato, ha lasciato tracce evidenti nelle Riviste di diritto pubblico: si pensi al proliferare di Riviste ideologicamente caratterizzate o che proclamano l'appartenenza ad una certa area di interessi politici e sociali; oppure si pensi al moltiplicarsi delle Riviste specialistiche che, ancora una volta espressamente, si ricollegano ad istituzioni attorno alle quali si aggregano interessi più o meno nitidamente individuati o individuabili (le Riviste delle Camere di Commercio, dei Sindacati, della Confindustria, ecc.).

So bene che i fautori della « politica del diritto » o della « responsabilizzazione del giurista » non si sono stancati di rilevare come ogni teorizzazione giuridica sia per sua indole utilizzata o utilizzabile nell'interesse di una parte soltanto della società o del mondo politico. So altresì che questo assunto trova più di un riscontro nelle più aggiornate ricerche sul metodo delle scienze sociali, in cui è diffusa la consapevolezza della funzione primaria in esse svolta dai giudizi interessati (v., tra gli altri, G. MYRDAL, *L'obiettività delle scienze sociali. L'illusione della neutralità della scienza* (trad. it.), Torino, 1969, pag. 51 ss.; S. KÖRNER, *Sistemi di riferimento categoriali* (trad. it.), Milano, 1973, pag. 57 ss.).

Si ha tuttavia la sensazione che la dottrina giuspubblicistica si sia spinta, nel corso degli anni '70, oltre questa constatazione che la scienza giuridica non è, e non può essere, neutrale. Non credo sia casuale che il raccordo tra l'opera del giurista e gli interessi sociali o politici che essa aspira a proteggere sia ora soltanto sovente, a differenza di quello che è accaduto in altri periodi storici, non solo dichiarato apertamente, bensì programmaticamente posto a fondamento del lavoro scientifico, alla stregua di un elemento definitivamente acquisito. La scelta di campo sul terreno ideologico, sociale e politico non è più riguardata come un condi-

zionamento che il giurista deve sopportare, bensì è riguardata in positivo come uno dei presupposti primari del suo lavoro.

Sicché con la « politica del diritto », o con la « responsabilizzazione del giurista », viene meno quella che — in senso largo, come si vedrà tra breve — chiamerei *l'indipendenza* del lavoro scientifico-giuridico.

Nell'ideale che fa capo alla « politica del diritto » o alla « responsabilità del giurista », non solo il lavoro scientifico nel settore giuridico *non* è neutrale, ma *non deve* essere tale. La dipendenza del giurista che svolge lavoro scientifico da alcuni interessi politici e sociali diviene una sorta di imperativo categorico. Alla coscienza dell'inevitabilità del sodalizio tra il lavoro scientifico ed alcuni interessi sociali o politici debitamente circoscritti o circoscrivibili si sostituisce l'intento programmatico di servire alcuni interessi soltanto. Per questo motivo, non si deve tacere l'apparentamento con gli interessi di una frazione della società o di un partito politico, e si deve persino proclamare l'affiliazione ad essi delle Riviste giuridiche.

Lungo questo tragitto, ciò che si smarrisce è anzitutto la facoltà del giurista di distaccarsi dai conflitti contingenti ed immediati tra gli interessi sociali e politici. La stessa distinzione tra il lavoro scientifico e quello pratico del giurista viene per forza ad appiattirsi: basti por mente, per citare un esempio sul quale si dovrà ritornare, a quegli Studiosi di diritto pubblico che, negli anni '70, si sono attribuiti il ruolo di « Avvocati delle Regioni ». Può darsi che il giurista non abbia mai potuto astrarsi completamente dagli interessi che animano la società e la politica e che quindi egli non abbia mai potuto raggiungere una piena indipendenza. Una cosa è però il dire questo, e altra cosa è il dire che il giurista deve programmaticamente compiere una scelta sugli interessi da difendere, a pena di uno stravolgimento della propria funzione.

Se si accetta solo la proposizione per cui il giurista non è neutrale, egli resta libero di prefiggersi, come scopo del proprio lavoro scientifico, una ricostruzione giuridica la quale sia in grado di conferire agli interessi sociali e politici in giuoco una sistemazione stabile, che egli pensa duratura nel tempo, sebbene non

perfettamente equistante dalle varie parti sociali e politiche. In altre parole, il giurista può, nonostante l'accoglimento della premessa della sua non-neutralità, tentare di pervenire ad una teoria giuridica che, mantenendosi *relativamente indipendente*, o meglio non essendo doverosamente strumentale ed aderente soltanto ad alcuni interessi, possa presentarsi come accettabile dal mondo sociale e politico storicamente dato nel suo complesso. L'indipendenza del giurista quale scienziato sociale può sopravvivere come ambizione, pur se non potrà totalmente inverarsi.

Se viceversa si accetta anche la proposizione per la quale il giurista deve essere doverosamente interessato, dal punto di vista sociale e politico, il ragionamento cambia notevolmente. Per essere fedele al proprio ruolo, il giurista deve allora ispirare il proprio lavoro scientifico alla fisionomia concreta delle relazioni politiche e sociali, senza potersene discostare. Egli deve primariamente dimostrare, nel proprio lavoro scientifico, di difendere costantemente gli interessi prescelti, a prescindere da qualsiasi visione distaccata dei medesimi. Gli è dunque preclusa a priori una posizione imparziale o indipendente, che gli consenta di proiettare il proprio lavoro scientifico in una dimensione accettabile per tutta la società. Allorché il giurista si proponesse un esito siffatto per il proprio lavoro scientifico, si dovrebbe dedurne, recando l'iter logico financo al paradosso, che egli abbia abbracciato una « politica di diritto » incoerente o che egli miri ad eludere le proprie « responsabilità » politiche e sociali.

Da questa angolazione, la giuspubblicistica degli anni '70 si differenzia nel metodo dalla giuspubblicistica del passato, ancorché si tratti di un passato a noi assai prossimo. È incontestabile, infatti, che i lavori degli Studiosi italiani del diritto pubblico anteriori al 1970, benché improntati al « realismo » nell'accezione generica che se ne è data, si siano per lo più discostati dai dettami della « politica del diritto » o della « responsabilizzazione del giurista ».

Si possono al riguardo menzionare due lavori che offrono una base esemplificativa semplice e, proprio per questo, suggestiva: il lavoro di C. Mortati sulla Costituzione materiale e quello di M.S. Giannini sul potere discrezionale, entrambi precedenti al-

la II Guerra mondiale (v. C. MORTATI, *La Costituzione materiale*, Milano, 1940; M.S. GIANNINI, *Il potere discrezionale della P.A.*, Milano, 1939). Questi contributi sono ambedue «realisti», perché si muovono nella direzione di un ravvicinamento dello Stato e del diritto alla società e alla politica. L'idea che la Costituzione si appoggi all'azione delle forze sociali e politiche (C. Mortati), o quella che l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione pubblica non si esaurisca nella ponderazione degli interessi tipizzati dalla norma disciplinante il potere medesimo (M.S. Giannini), sono destinate a colpire e perforare lo schermo con cui si erano separati lo Stato ed il suo ordinamento giuridico dai rapporti sociali e politici.

Queste elaborazioni teoriche sono maturate in una fase storica peculiare, vale a dire durante il ventennio fascista, e questa circostanza è affatto significativa. Sarebbe difficile liquidare come puro accidente storico il fatto che la dottrina giurispubblicistica abbia imboccato proprio in quel contesto, con singolare rigore e decisione, la strada che le ha permesso di infrangere il diaframma il quale divideva lo Stato e il diritto dalla società e dalla politica. Più probabile (e più «realista») è ritenere che i lavori di C. Mortati e M.S. Giannini abbiano risentito del panorama storico in cui sono stati scritti.

La raffigurazione di uno stretto rapporto tra la norma giuridica, il potere pubblico, la società e la politica non era sicuramente, neanche quando sono apparsi i lavori di C. Mortati e di M.S. Giannini, una novità dovuta alla improvvisazione o che usciva dal niente. Il consolidarsi ed il perfezionarsi della percezione del rapporto tra lo Stato, l'organizzazione pubblica e la società non potevano peraltro, altrettanto sicuramente, che essere favoriti dalla propensione del fascismo ad accrescere l'ingerenza, talvolta violenta, dello Stato nella società.

Eppure, di fronte all'assetto dei rapporti tra il diritto pubblico, la società e la politica quale storicamente si è venuto delineando nell'età fascista, sia C. Mortati sia M.S. Giannini hanno preso le distanze, per custodire la propria indipendenza. Altrimenti detto, essi hanno mantenuto la propria impassibilità davanti agli eventi di quell'epoca storica, discriminando gli aspetti di

fondo del rapporto tra diritto, politica e società dagli aspetti transuenti. Tant'è che chiunque si sia accinto, dopo il 1948 e l'instaurazione dell'ordinamento costituzionale repubblicano, a coltivare gli Studi giuspubblicistici, non ha potuto fare a meno della lettura di quei lavori di C. Mortati e di M.S. Giannini.

Il modo di procedere della dottrina giuspubblicistica degli anni '70 è stato diverso: ad esso mancata quella impassibilità e quella indipendenza.

Infine, non saprei davvero se l'atteggiamento della giuspubblicistica degli anni '70 sia stato un atteggiamento obbligato dalla storia o il frutto di una libera opzione, se esso permarrà o è votato fatalmente al tramonto, se esso sia stato utile o dannoso. Vorrei far leva sulla mia qualifica di « lettore » delle Riviste giuridiche per domandare ad altri più autorevoli Interlocutori la risposta a questi quesiti.

In ultimo, vorrei segnalare la vicenda, la quale potrebbe essere sintomatica di qualche problema incontrato dalla « politica del diritto » e la quale attiene ad un ramo della giuspubblicistica che ha avuto, proprio negli anni '70, la massima espansione: il diritto regionale. Il diritto regionale è stato edificato, all'inizio degli anni '70, con criteri largamente ispirati alla « politica del diritto ». Nel tratteggiare il celeberrimo schema della Regione come « ente di programma » o « ente di normazione », ci si è invero attenuti ad una interpretazione della Costituzione formale che si sapeva non essere la sola plausibile, ma che si stimava più confacente alla garanzia di taluni interessi politici e sociali. Che il modello della Regione incentrato sulla esaltazione dei suoi poteri normativi e sulla sua rinuncia ad amministrare non fosse l'unico modello ricavabile dal testo costituzionale era palese. Su tale modello si è tuttavia confidato giacché esso è apparso suscettibile di garantire gli interessi delle comunità locali al cospetto di quelli delle burocrazie ministeriali (su ciò ampiamente e per tutti, F. BASSANINI, *Le Regioni tra Stato e comunità locali*, Bologna, 1976; S. CASSESE, *Le pianificazioni amministrative di settore e le Regioni*, ora in *La formazione dello Stato amministrativo*, Milano, 1974, pag. 295 ss.).

In quanto tale, lo schema interpretativo adottato per il titolo V Cost. è stato « realista perché ha teso a coordinare la considerazione normativa dell'organizzazione regionale con la considerazione dei fatti politici e sociali sottostanti; esso è stato altresì un modello di « politica del diritto », poiché esplicitamente rivolto alla salvaguardia di speciali interessi.

Oggi, di tutto questo è rimasto poco. Gli Studiosi hanno constatato, attraverso la ricerca empirica, che la loro proposta è stata ignorata o respinta dalle Regioni e sembra che poi sia subentrato il vuoto. Si è notato che le Regioni sono ormai orfane del « regionalismo » (v. fra gli altri G. PASTORI, *Le Regioni senza regionalismo*, in *Il Mulino*, 1980, pag. 205 ss.), ma raramente ci si è spinti oltre questo desolato e sconsolato rilievo.

Naturalmente, può darsi che, nel campo del diritto regionale, la « politica del diritto » sia incorsa soltanto in errori o lacune occasionali, trascurando fattori essenziali, che però non comportano una ridiscussione del metodo di indagine giuridica. Quello che però preoccupa è soprattutto l'impasse in cui gli Studiosi di diritto regionale sono venuti a trovarsi sposando la « politica del diritto ». Non può darsi anche che ad ostacolare il progredire degli studi di diritto regionale abbia cooperato un limite o un difetto intrinseco alla « politica del diritto » come metodo scientifico?

UMBERTO SANTARELLI

Sul finire di questa nostra conversazione vorrei soltanto accennare ad alcuni *minima de methodo* che forse possono in qualche modo rispondere alla sesta delle domande con le quali Paolo Grossi ha preventivamente segnato i termini del dibattito.

Ieri, all'inizio della sua relazione, Giorgio Berti ebbe — fors'anche per sue private ragioni — un moto quasi di misericordia affettuosa per quel *vulgus pragmaticorum* che da sempre costituisce una parte assai significativa dei *d e s t i n a t a r i* delle riviste. Ecco: io mi chiedo se la storia di queste riviste non possa — anzi non *d e b b a* — farsi tenendo conto anche degli *u t e n t i*, che con le loro attese di lettori spesso puntualmente interessati, con la loro cultura (e, perché no?, con la loro non-cultura) possono aver '*c o n d i z i o n a t o*' — secondo le 'oggettive' regole d'un *m e r c a t o* esigente — scelte e indirizzi redazionali.

Qualche dato interessante ci è già stato offerto dai relatori, qualche cifra percentuale sulla incidenza delle diverse categorie, se non di lettori per lo meno di *a b b o n a t i*, nell' 'universo' del pubblico delle riviste. Non ci furono dati numeri assoluti, ma solo percentuali, per non violare i segreti industriali degli editori: tuttavia già le percentuali possono offrire dati su cui riflettere. Perché non mi sembra dubitabile che il ceto dei lettori d'una rivista — composto così com'è composto — ne rappresenti, per dir così, l' 'effetto reale' e ne rispecchi perciò le qualità e i limiti; sicché, se vogliamo ricostruire in modo coerente la storia delle riviste come segmento significativo della storia della cultura giuridica, non credo che si possa far a meno di ricercare *a n c h e* — per quant'è possibile — la storia del ceto dei loro lettori in quanto storia del segno che ogni rivista ha lasciato nell'esperienza giuridica del suo tempo.

Senza voler riproporre quel sottile problema di vocabolario che già è stato proposto — cultura delle riviste o riviste di cultura —, non si può tuttavia dimenticare che la ‘c u l t u r a’ d’una rivista è sì, per un verso predominante (ma non esclusivo), cultura dei suoi s c r i t t o r i; ma è anche, per un altro verso minore, ma non trascurabile), cultura dei suoi l e t t o r i. Detto questo, però, resta il problema enorme di c o m e poter cogliere questa ‘cultura dei lettori’, giacché il lettore legge e tace, e il ‘residuo secco’ della sua presenza è dato forse solo da quegli elenchi degli abbonati gelosamente velati dal segreto industriale degli editori. Non resta, allora, che un’i p o t e s i di lavoro, di cui è difficile determinare il valore indiziario ma che resta una delle pochissime praticabili (l’unica, forse). L’ipotesi — che mi è suggerita dal mio esser lettore oggi, lettore spinto sovente alla lettura dalla mia appartenenza al *vulgus pragmaticorum* — l’ipotesi, dicevo, è che — per le riviste d i v i s e all’interno in una p r i m a e una s e c o n d a parte — nella prima (quella consacrata alla ‘d o t t r i n a’) sia possibile in genere cercare e trovare la cultura degli s c r i t t o r i, mentre nella seconda (quella dedicata alla ‘g i u r i s p r u d e n z a’ da annotare) sia dato cogliere un’eco significativa della ‘cultura dei lettori’ (o, per lo meno, una più vigile attenzione alle istanze degli ‘utenti’, che è poi quanto dire dei ‘clienti’ che per l’editore rappresentano il *porro unum necessarium* a cui badare). Sempreché, naturalmente, fra le due ‘parti’ sia possibile riscontrare un’apprezzabile differenza — se non di ‘o g g e t t o’ — per lo meno di t o n o e d i l i n g u a g g i o.

Minima de methodo, dicevo; e *minima* sono stati: forse appena un suggerimento fra i mille che si potrebbero dare a chi dovrà poi affrontare sul campo la ricerca.

CARLO ALBERTO GRAZIANI

Vorrei partire dalla questione del destinatario — chi è il lettore, chi dovesse essere il lettore, chi vorremmo che fosse il lettore? — che è una questione rimasta a margine di queste due giornate, anche se l'ultima domanda del questionario sollecitava l'attenzione su di essa. Rispondere alla domanda significa anche offrire un contributo al tema centrale « La cultura delle riviste giuridiche », perché, come diceva Santarelli, è impensabile che la cultura di un mezzo di comunicazione non sia in qualche modo condizionata dal lettore.

Quattro, almeno in teoria, sono i possibili tipi di lettore. Primo tipo: lettore è solo chi fa quella rivista; non solo colui che attualmente fa la rivista o vi collabora, ma anche chi è potenziale collaboratore, nel senso che chi legge quella rivista prima o poi collaborerà. Questa limitatezza dipende da tante cause, per esempio dalla particolarità della tematica affrontata, dal tipo di linguaggio, ecc. Seconda ipotesi: lettori sono i giuristi che fanno le riviste, cioè i giuristi per così dire attivi, impegnati nella elaborazione culturale e scientifica e che, pertanto, fanno e collaborano a più riviste.

Queste due ipotesi esprimono, ovviamente una tendenza.

Terzo tipo: i lettori della rivista sono presenti in tutto il mondo, complesso e articolato, degli operatori giuridici, legati per lo più dal fatto che ruotano intorno a un determinato settore, a un determinato tema. Infine quarto tipo: i lettori della rivista sono presenti anche fuori del ceto dei giuristi e degli operatori giuridici. Soprattutto per quest'ultima ipotesi una concreta verifica allo stato attuale è assai difficile, per non dire impossibile: in fondo anche le percentuali riportateci da Cassese non ci dicono se la « Rivista trimestrale di diritto pubblico », a cui egli

si riferiva, abbia lettori fuori del ceto degli operatori giuridici. E comunque c'è il segreto, per così dire, editoriale.

Certo è che in ciascuna di queste ipotesi è possibile che la rivista o le riviste esprimano una cultura, dico è possibile perché non azzardo una valutazione concreta. Il problema di fondo, però, è di vedere se oggi c'è bisogno di una cultura giuridica, di una cultura delle riviste chiusa in sé o di una cultura aperta all'esterno; di una cultura che influisca solo indirettamente sulla elaborazione culturale generale e soprattutto né sia influenzata, segua, direi, un po' a rimorchio il progresso civile e culturale, oppure di una cultura che, oltre ad essere necessariamente influenzata, influenzi a sua volta, direttamente, il processo culturale generale.

Questa è la premessa sulla quale voglio innestare brevissime considerazioni tratte da un cassetto redazionale, uno dei cassette ad aprire i quali ci invitava Paolo Grossi. Il cassetto di « Nuovo diritto agrario » una rivista tematica e non disciplinare perché aperta a discipline diverse che si interessano al tema dell'agricoltura.

Da questo cassetto, come da molti cassette redazionali, esce un'esperienza fatta anche di piccole cose e di grandi entusiasmi, di quei documenti di fronte ai quali molti giuristi arricciano il naso, ma che, ci diceva Giannini, sono invece al di qua dello steccato e di cui il giurista si deve occupare. Un'esperienza fatta di tentativi di inserire queste piccole cose nel dibattito più generale, di immettere esperienze giuridiche e filoni normativi trascurati dalla dottrina ma non certo minori — trascurati soprattutto da una cultura giuridica legata alla tradizione — nel vivo dell'elaborazione sulle questioni istituzionali e sui problemi delle riforme.

Per rendere concreto questo discorso faccio un esempio riferito al settore previdenziale, un settore tradizionalmente considerato minore, ma che ha una grande incidenza sulla realtà. La trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto affermata dal legislatore con la legge n. 203 del 1982, che suscita problemi di interesse generale di enorme portata, legati alla interpretazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, si scontra con una determinata normativa previdenziale che porta i coloni a non vo-

lere trasformare il proprio contratto in affitto, contraddicendo l'indirizzo legislativo e, di conseguenza, una certa lettura degli stessi articoli. Si conferma perciò la necessità di inserire una problematica siffatta, e perciò anche gli aspetti previdenziali, nel dibattito più generale.

Ma, soprattutto, questa esperienza, forse perché legata a una rivista tematica, offre dei suggerimenti circa la questione dei destinatari. Proprio perché « Nuovo diritto agrario » è espressione di uno di quei gruppi redazionali che, come diceva Rodotà, sono partiti e partono dall'idea di essere protagonisti attivi del rinnovamento e vedono nella rivista uno strumento della loro presenza culturale nella società e, riflettendo su ciò che accade e sulla base di un progetto culturale e politico, aspirano ad essere non più consulenti ma protagonisti, diventa necessario, pena il fallimento dell'idea di partenza e del progetto, innanzi tutto che la rivista non peschi i suoi lettori solo fra gli operatori giuridici interessati per propria esperienza culturale o per opera professionale all'agricoltura. Qui si riflette tutta la difficoltà di un settore economico la cui marginalità è nota e discende da motivazioni di carattere quantitativo e soprattutto qualitativo: eppure la tematica giuridica dell'agricoltura presenta aspetti di particolare interesse e di originalità in quanto in essa possono convergere, e direi anzi devono convergere, giuristi di diversa esperienza, di diversi studi, di diversa formazione, di diversa disciplina, perché il diritto agrario non è una disciplina, ma è un punto di incontro di diverse discipline.

Se si vuole realizzare il progetto iniziale è necessario inoltre che la rivista possa incidere direttamente anche fuori del ceto dei giuristi e degli operatori giuridici. Forse è proprio attraverso questa strada che, paradossalmente, essa può conquistarsi una sua capacità di penetrare anche nella cultura giuridica complessiva.

Ma qui si aprono due problemi: uno di linguaggio e uno legato all'esperienza storica.

Linguaggio. Berti ieri parlava di duplicità: un linguaggio della cultura, un linguaggio, per usare l'espressione di Lener, dell'alta dottrina, e un linguaggio per così dire pratico dell'operatore. Che questa duplicità (o forse doppiezza?) esista è un fatto, ma è equivoco e pericoloso ritenere che essa sia legata al destinatario e

possa persistere allorché una rivista intenda rivolgersi non solo ai « colti » del diritto, ma anche a soggetti estranei.

La duplicità è legata alla diversa finalità e direi alla strumentalità del linguaggio finalizzato alla mera pratica; la duplicità cioè non è legata al tipo di destinatario.

Quanto all'esperienza storica mi pare si possa dire che proprio l'esperienza delle riviste agraristiche — e mi riferisco alla « Rivista di diritto agrario » legata alla personalità di Bolla, soprattutto con riferimento al periodo del suo sorgere e ai primi decenni della sua vita, parallela perciò allo sviluppo dell'ordinamento corporativo — ci dimostra come la cultura giuridica di una rivista abbia influito e possa influire anche al di fuori del proprio ambito e, direttamente, sulla cultura generale. Si può obiettare che si trattava di una cultura di governo, e cioè di una cultura rappresentativa degli interessi dominanti, ma oggi siamo abbastanza avvertiti per non incorrere nell'errore di liquidare come non cultura quell'esperienza.

Pertanto la riflessione sulla storia delle riviste, alla quale anche il Presidente ci invitava — che probabilmente dovrà essere condotta dal giurista positivo per supplenza, in mancanza di un interesse diffuso su questo versante degli storici di professione, anche se l'interessantissima iniziativa annunciataci dal Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno spero possa toccare il filone agraristico così caro a Paolo Grossi — potrà contribuire a che le riviste di oggi, nella specie le riviste agraristiche, non finiscano per essere mera raccolta di materiale documentario da servire unicamente allo storico di domani per studiare la vicenda culturale di alcuni cenacoli di giuristi.

MARIO CHIAVARIO

1. Con l'amico Tullio Padovani dirigo una rivista assai giovane — « *La legislazione penale* » edita dalla UTET — che sarebbe sicuramente azzardato definire come « produttrice di cultura », nel senso pregnante che l'espressione suole assumere quando è riferita alle riviste di dibattito *del* pensiero giuridico e *sul* pensiero giuridico.

« *La legislazione penale* », che esce quadrimestralmente, ha uno scopo senza dubbio più modesto, essendo essenzialmente rivolta — come abbiamo scritto nella presentazione del primo numero — a dare « risposte articolate » alla « domanda di aggiornamento », oggi forte come non mai, da parte di coloro che operano nel settore della giustizia penale.

Sempre permettendomi di richiamarmi a quella presentazione, aggiungerò che la nostra è stata « una scelta programmatica ... per una rivista tutta 'di legislazione' e, al tempo stesso, tutta destinata, in primo luogo, ai magistrati ed a coloro che esercitano professioni legali. Mancano, in essa, e volutamente, due prototipi classici della letteratura giuridica: l'articolo di dottrina e la 'nota a sentenza' (che già costituiscono, e giustamente, il vanto di tante, e prestigiose, testate dell'editoria giuridica italiana, anche nel settore penalistico e processualpenalistico) »; il che « non vuol significare, peraltro, un rifiuto dell'impegno ad uno stretto raccordo tra le più concrete esigenze della 'pratica' e le più autentiche risorse dell'approfondimento culturale e scientifico; piuttosto, vi si riflette lo sforzo per un'interpretazione 'diversa di quell'impegno' ».

Tale sforzo si è prodotto, anzitutto, nelle due sezioni più corpose della rivista: da un lato, la parte dei « commenti articolo per articolo » alle principali novità normative, dove è stato pubblicato, in poco più di due anni, il testo commentato di 18 prov-

vedimenti legislativi, tra cui la « legge Cossiga » con le misure antiterrorismo, la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare, la cosiddetta « legge sui pentiti », la legge istitutiva del « tribunale della libertà », mentre un intero fascicolo, monograficamente, è stato dedicato alla legge di « modifiche al sistema penale » (e, sul numero 2 del 1983, sta per uscire, a sua volta commentata integralmente, l'ultima legge antimafia); dall'altro lato, la parte destinata a « fare il punto » sull'impatto tra la legislazione recente e la realtà del « diritto vivente », attraverso rassegne, raffronti, tentativi di primi bilanci (dove l'attenzione si è, bensì, portata soprattutto sugli atteggiamenti della giurisprudenza, ma si è pure guardato ad aspetti solitamente lasciati al margine dai giuristi, e peraltro non certo trascurabili, quali le relazioni ministeriali sul funzionamento di un istituto come il « fermo di polizia »).

Non vorrei però dimenticare i contributi che vengono dalle parti meno appariscenti della rivista, maggiormente affidate all'oscuro ma prezioso lavoro del corpo redazionale (che è composto essenzialmente da giovani laureati e ricercatori delle Università di Torino e di Pisa) e dedicate, rispettivamente, all'informazione — rapida e sintetica ma con qualche ambizione di completezza — nella forma del « notiziario legislativo », ed alla raccolta « ragionata » delle decisioni della Corte costituzionale.

2. La rivista, beninteso, non nasconde la sua « parentela » di impostazione — o, se si vuole, la sua « minorità » nella comune appartenenza familiare — rispetto ad altre esperienze di maggior grido, lanciate in questi anni nell'ambito di altri settori del mondo giuridico. Peraltro, non ci sembra gratuito rivendicare un impegno di — almeno relativa — originalità: non soltanto, com'è ovvio, per la specificità dell'area di riferimento; ma anche per la già accennata articolazione di strumenti posti a disposizione del lettore.

Non ritengo dunque del tutto fuori luogo la nostra presenza, anche nel dibattito avviato da questo incontro.

Pur senza ambire ad esprimere una propria « politica, culturale », « *la legislazione penale* » non si ritiene, insomma, comple-

tamente assente nel panorama delle iniziative con cui si è tentato e si tenta di proporre, nel campo delle riviste giuridiche, una qualche novità di « fine » e di « organizzazione ».

Per noi, era certo irrinunciabile lo scrupolo di pluralismo nella scelta dei collaboratori, ma vi era pur la preoccupazione di garantire una qualche forma di « governo » e di « coordinamento » dei vari contributi: e, sinora, siamo riusciti a tener fede effettivamente a quella che spesso finisce per essere soltanto una clausola di stile e cioè al monito per cui « la collaborazione è di volta in volta richiesta dalla direzione », evitando che la rivista diventasse un'indifferenziata palestra di « prove libere ». Né sono mancate, oltre alle firme di valorosi colleghi della nostra generazione, ed a quelle di giovani più che promettenti, le firme di maestri prestigiosi.

Per non scadere in un trionfalismo a buon mercato e ridicolo — anche a fronte delle non poche difficoltà che « *lp* » continua pur sempre a incontrare — va subito detto che, certo, i criteri di selezione delle collaborazioni sono ancora da affinare, e spesso da « reinventare » del tutto: tra l'altro, quella che il più delle volte è parsa una scelta quasi necessitata, in ragione di « competenze » precedentemente dimostrate, non si è sempre rivelata così « pagante » come si sperava, fors'anche per una certa qual (comprensibile) tendenza di questo o quel « competente » ad adagiarsi, pur di fronte al nuovo, sulle proprie « certezze » anteriori.

Un altro aspetto che ci coglie talora in *handicap* è quello della coerenza con l'impegno di tempestività, essenziale per una rivista come la nostra: d'altronde, ad implicare ritardi è, talora, la necessità del coordinamento del lavoro di più collaboratori quando i commenti sono di maggior mole. I ritardi sono stati, sinora, contenuti entro limiti abbastanza tollerabili, e non possono, peraltro, passare totalmente sotto silenzio, anche a dimostrazione di qualche inadeguatezza del grado di elasticità e di agilità di un certo tipo di cultura giuridica, e delle sue capacità di conciliare la serietà con la prontezza delle « risposte ».

3. Sarei insinceramente captatorio (e facilissimamente smentibile) se volessi vantare una particolare intensità di « atten-

zione alla storia » da parte di « *lp* », almeno in rapporto alla dimensione del problema su cui si è specificamente posto l'accento in quest'incontro, con l'opportuna sottolineatura dell'apporto che la conoscenza della (e la riflessione sulla) tradizione giuridica può dare, non soltanto alla formazione culturale del giurista di oggi, ma al suo stesso consapevole operare « sul campo ».

Naturalmente, l'attenzione ai « precedenti » legislativi, oltreché alla genesi prossima delle leggi poste sotto obiettivo, trova (o dovrebbe trovare) sempre posto nel nostro lavoro, almeno in quanto si avverte che, senza di essa, sarebbe monca ed unilaterale la stessa pretesa di chiarificazione della portata delle « novità » normative che si analizzano; e va poi da sé che uno degli scopi fondamentali della rivista è proprio quello di far capire al lettore in qual rapporto — di consolidamento, di integrazione, di modificazione, di rovesciamento... — si pone il « *novum* » legislativo con determinate realtà giurisprudenziali, o comunque applicative, preesistenti.

Ma non è — mi sembra — propriamente con riferimento a queste prospettive che ci si domanda qui se, all'interno del programma di ciascuna rivista, vi sia uno spazio specifico per « l'uso della tradizione giuridica » e per la valorizzazione delle problematiche e delle metodologie di carattere più squisitamente storiografico nell'ambito della riflessione del giurista.

Del resto, guai a dimenticare i proprii limiti; e, di per sé, il « taglio » della nostra rivista esige ed esige notevoli riduzioni, quanto ad ampiezza di respiro, rispetto ai progetti più ambiziosi; altre riduzioni, poi, erano e sono imposte dalla struttura organizzativa di cui possiamo disporre. Tanto per pensare a qualche « sacrificio » particolarmente... doloroso, dato il settore in cui operiamo: si è rinunciato, almeno per ora, ad... escursioni sulla legislazione *in itinere* o su quella straniera...

4. Si accennava prima alla specificità dell'area di riferimento. La relativa scelta, da parte nostra, è stata netta, e tuttavia non tale da chiuderci gli occhi di fronte a certe interconnessioni di problemi e di fronte allo spostamento di certi confini, che è, talvolta, nelle cose.

In particolare, il dipanarsi della legislazione degli ultimi anni ha messo in rilievo la stretta complementarietà reciproca, non soltanto dei settori tradizionali del diritto e della procedura penale (intesi come materie tipicamente « codicistiche »), tra loro e con una legislazione « speciale » di contenuto sempre più vario, ma, bensì, di quei settori con le branche della legislazione che si riferiscono all'ordinamento penitenziario, all'ordinamento giudiziario, all'organizzazione delle strutture di supporto per l'amministrazione della giustizia: tra le più probanti conferme troviamo proprio il tenore dei « bilanci » che abbiamo ospitato, a proposito di leggi come quelle di « modifiche al sistema penale », di riforma dell'ordinamento della polizia, di riorganizzazione della giustizia militare, di riassetto dei gravami in tema di libertà personale.

Al tempo stesso, questi due anni e mezzo di vita della rivista ci hanno anche posti — ben più di quanto non si fosse previsto — di fronte all'esigenza di prestare attenzione ad un paio, almeno, di fenomeni di notevole rilievo, e riguardo ai quali la cultura e la sensibilità tradizionali del « penalista » e del « processualpenalista » sono apparse decisamente insufficienti.

Uno di questi fenomeni è dato dalla crescente importanza che il diritto delle comunità europee sta assumendo anche ai fini della determinazione dell'area del « punibile »: non senza riverberi neppure sul piano dei rapporti tra le fonti di produzione « interna », soprattutto dopo che il Parlamento ha delegato il Governo a sanzionare con la pena dell'arresto, sia pure di non forte entità, le violazioni riconducibili ad un'estesissima serie di direttive recepite dalla normativa della CEE.

L'altro fenomeno è quello del crescente risalto della « depenalizzazione », con tutta una serie di nuovi problemi, anche di ordine sistematico, e dunque con tutta una serie di esigenze di studio interdisciplinare, per la necessità di ridefinire le rispettive sfere di estensione del diritto penale in senso classico, del diritto amministrativo e del nuovo « diritto degli illeciti depenalizzati ».

Non insisto, poi — ma soltanto perché il dato dovrebbe essere scontato — sull'opportunità di dare congruo spazio a quei profili costituzionalistici che nel campo della giustizia penale si

sono via via ingigantiti (ed articolati in modo quantomai complesso), particolarmente in dipendenza dalle vicende che abitualmente si collocano sotto l'etichetta dell'« emergenza » e che hanno dato luogo a « risposte » di vario segno: dalle diverse leggi « antiterrorismo » alla legislazione « antimafia », alla « legge sui pentiti ».

Anche di tutto questo, « *la legislazione penale* » ha cercato di essere osservatrice, non troppo in ritardo e, si spera, non troppo superficiale.

I COLLABORATORI DI QUESTO VOLUME

Paolo GROSSI

*Prof. Ordinario di Storia del diritto italiano nella Università di Firenze
Redattore dei 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno'*

Massimo Severo GIANNINI

*Prof. Ordinario di Diritto amministrativo nella Università di Roma
Direttore della 'Rivista trimestrale di diritto pubblico'*

Giorgio BERTI

*Prof. Ordinario di Diritto costituzionale nella Università Cattolica del
Sacro Cuore in Milano
Direttore di 'Jus'*

Sabino CASSESE

*Prof. Ordinario di Diritto pubblico dell'economia nella Università di Roma
Vicedirettore della 'Rivista trimestrale di diritto pubblico'*

Enzo CHELI

*Prof. Ordinario di Diritto costituzionale nella Università di Firenze
Direttore di 'Quaderni costituzionali'*

Giorgio GAJA

*Prof. Ordinario di Diritto internazionale nella Università di Firenze
Condirettore dello 'Italian yearbook of international law' e Redattore-
capo della 'Rivista di diritto internazionale'*

Natalino IRTI

*Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Università di Roma
Direttore de 'Il diritto dell'impresa' e Condirettore di 'Giustizia civile' e
'Le nuove leggi civili commentate'*

Cesare PEDRAZZI

*Prof. Ordinario di Diritto penale commerciale nella Università Bocconi in
Milano
Direttore della 'Rivista italiana di diritto e procedura penale'*

Pietro RESCIGNO

*Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Università di Roma
Condirettore della 'Rivista di diritto civile' e della 'Rivista di diritto commerciale'*

Stefano RODOTA

*Prof. Ordinario di Diritto civile nella Università di Roma
Direttore di 'Politica del diritto'*

Umberto ROMAGNOLI

*Prof. Ordinario di Diritto del lavoro nella Università di Bologna
Redattore-capo della 'Rivista trimestrale di diritto e procedura civile'*

Vittorio DENTI

Prof. Ordinario di Diritto processuale civile nella Università di Pavia

Nicolò LIPARI

Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Università di Roma

Sergio LARICCIA

Prof. Ordinario di Diritto ecclesiastico nella Università di Perugia

Mario BREZONE

Prof. Ordinario di Storia del diritto romano nella Università di Bari

Gino GIUGNI

Prof. Ordinario di Diritto del lavoro nella Università di Roma

Aldo SCHIAVONE

Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto romano nella Università di Firenze

Angelo LENER

Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto privato nella Università di Perugia

Silvio STOPPOLONI (in collaborazione)

Ricercatore dell'Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R.

Rodolfo SACCO

Prof. Ordinario di Diritto privato comparato nella Università di Torino

Raffaele AJELLO

Prof. Ordinario di Storia del diritto italiano nella Università di Napoli

Vittorio ANGIOLINI

Ricercatore di Diritto pubblico nella Università di Pavia

Umberto SANTARELLI

Prof. Ordinario di Storia del diritto italiano nella Università di Pisa

Carlo Alberto GRAZIANI

Prof. Straordinario di Diritto Civile nella Università di Macerata

Mario CHIAVARIO

Prof. Ordinario di Giustizia costituzionale nella Università di Torino

INDICE SOMMARIO

PAOLO GROSSI, <i>Premessa</i>	<i>pag.</i> v
---	------------------

DOCUMENTI

PAOLO GROSSI, <i>Lettera invitatoria spedita ai giuristi italiani nel giugno 1982</i>	3
<i>Questionario</i> (diffuso nell'autunno 1982)	7

PRIMO INCONTRO SU LA «CULTURA» DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE

ATTI

<i>Programma dell'Incontro</i>	11
PAOLO GROSSI, <i>Chiarimenti preliminari</i>	13
MASSIMO SEVERO GIANNINI, <i>Introduzione ai lavori</i>	21

TESTIMONIANZE

GIORGIO BERTI	31
SABINO CASSESE	43
ENZO CHELI	55
GIORGIO GAJA	61
NATALINO IRTI	67
CESARE PEDRAZZI	71
PIETRO RESCIGNO	75
STEFANO RODOTÀ	85
UMBERTO ROMAGNOLI	95

INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE

	<i>pag.</i>
VITTORIO DENTI	103
NICOLÒ LIPARI	109
SERGIO LARICCIA	115
MARIO BRETONE	119
GINO GIUGNI	123
ALDO SCHIAVONE	129
ANGELO LENER	135
PER LA STORIA DELLE RIVISTE GIURIDICHE ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE AUTOMATICA	147
RODOLFO SACCO	163
RAFFAELE AJELLO	167
VITTORIO ANGIOLINI	173
UMBERTO SANTARELLI	181
CARLO ALBERTO GRAZIANI	183
MARIO CHIAVARIO	187
I collaboratori di questo volume	193